

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

# RESOCONTO STENOGRAFICO

320.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 LUGLIO 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Missioni</b> . . . . .	35272	35285, 35286, 35287, 35288, 35289, 35290, 35291, 35293, 35294, 35295, 35297, 35298, 35299	
<b>Disegni di legge di conversione:</b> (Autorizzazioni di relazione orale)	35298 35299	<b>BOSELLI MILVIA (PCI)</b> . . . . .	35294
<b>Disegno di legge di conversione</b> (Se- guito della discussione e approva- zione):		<b>D'ANGELO GUIDO (DC), Relatore</b> . . .	35284, 35286, 35298
S. 1820. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, recante provve- dimenti urgenti per la lotta all'eu- trofizzazione delle acque costiere del mare Adriatico e per l'elimina- zione degli effetti ( <i>approvato dal Se- nato</i> ) (4077).		<b>DE CAROLIS STELIO (PRI)</b> . . .	35275, 35285, 35293, 35295
<b>PRESIDENTE</b> . . . . .	35272, 35275, 35283, 35284,	<b>DEL DONNO OLINDO (MSI-DN)</b> . . . . .	35293
		<b>DONATI ANNA (Verde)</b> . . . . .	35286, 35287, 35288, 35289, 35290, 35295
		<b>FERRARINI GIULIO (PSI)</b> . . . . .	35297
		<b>MACCANICO ANTONIO, Ministro per gli af- fari regionali ed i problemi istituzio- nali</b> . . . . .	35283, 35286, 35292
		<b>SERAFINI MASSIMO (PCI)</b> . . . . .	35284, 35287, 35293
		<b>TASSI CARLO (MSI-DN)</b> . . . . .	35285, 35286, 35287

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge di conversione</b> (Se- guito della discussione e approva- zione):		<b>Interrogazioni e mozioni:</b>	
Conversione in legge, con modifica- zioni, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 229, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquina- mento delle risorse idriche desti- nate all'approvvigionamento pota- bile (4037).		(Annunzio) . . . . .	35337
PRESIDENTE . . . . .	35300, 35321, 35322, 35323, 35324, 35325, 35326, 35327, 35328, 35330, 35331, 35332, 35333	<b>Mozione:</b>	
ANGELINI PIERO MARIO (DC) . . . . .	35331, 35332	(Apposizione di firma) . . . . .	35337
BARGONE ANTONIO (PCI) . . . . .	35326	<b>Risoluzione:</b>	
BORTOLAMI BENITO MARIO (DC) . . . . .	35330	(Annunzio) . . . . .	35337
BOSELLI MILVIA (PCI) . . . . .	35332	<b>Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 18-20 luglio 1989:</b>	
DE LORENZO FRANCESCO (PLI) . . . . .	35333	PRESIDENTE . . . . .	35299
DONAT-CATTIN CARLO, <i>Ministro della sa- nità</i> . . . . .	35321, 35322, 35323, 35326, 35330	<b>Corte dei conti:</b>	
FERRARINI GIULIO (PSI) . . . . .	35323, 35324, 35325, 35328, 35332	(Trasmissione di documenti) . . . . .	35336
FILIPPINI ROSA (Verde) . . . . .	35323, 35331	<b>Documenti ministeriali:</b>	
GALLI GIANCARLO (DC), <i>Relatore per l'VIII Commissione</i> . . . . .	35320, 35321, 35326, 35328	(Trasmissione) . . . . .	35337
MONTANARI FURNARI NANDA (PCI) . . . . .	35327	<b>Proposta di inchiesta parlamentare:</b>	
PELLEGATTI IVANA (PCI) . . . . .	35330	(Annunzio) . . . . .	35336
RINALDI LUIGI (DC) . . . . .	35324	<b>Sul processo verbale:</b>	
TAGLIABUE GIANFRANCO (PCI) . . . . .	35326	PRESIDENTE . . . . .	35271, 35272
TASSI CARLO (MSI-DN) . . . . .	35327, 35330	POLI BORTONE ADRIANA (MSI-DN) . . . . .	35271
<b>Proposte di legge:</b>		<b>Votazione finale di disegni di legge</b> . . . . .	35333
(Adesione di un deputato) . . . . .	35336	<b>Ordine del giorno della prossima se- duta</b> . . . . .	35333
(Annunzio) . . . . .	35336		

**La seduta comincia alle 10.**

GIANNI LANZINGER, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 6 luglio 1989.

**Sul processo verbale.**

ADRIANA POLI BORTONE. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADRIANA POLI BORTONE. Signor Presidente, intervengo brevemente sul processo verbale per osservare che nella seduta di ieri si è affrontato, tra gli altri il problema delle agevolazioni in favore dei turisti stranieri motorizzati, in sostanza, cioè, delle presenze turistiche in Italia, ma non si è fatto riferimento al turismo interno, così come non si è fatto cenno ad alcuni fatti di particolare gravità che si sono verificati in questi giorni, a seguito...

PRESIDENTE. Onorevole Poli Bortone, affinché non sorgano equivoci, desidero farle presente che il processo verbale di cui ha dato lettura il segretario onorevole Lanzinger si riferisce alla seduta del 6 luglio scorso e non a quella di ieri.

ADRIANA POLI BORTONE. Mi scusi, Presidente, credevo che si fosse data lettura

del processo verbale della seduta di ieri...

PRESIDENTE. Onorevole Poli Bortone, il processo verbale della seduta di ieri sarà letto all'inizio della prossima seduta pomeridiana dell'Assemblea. Oggi il segretario — come ho già precisato — ha dato lettura del processo verbale della seduta del 6 luglio. Le sue osservazioni saranno pertinenti, ma non a questo processo verbale.

ADRIANA POLI BORTONE. Signor Presidente, le dico con tutta sincerità che le mie osservazioni non sarebbero state pertinenti neppure al processo verbale della seduta di ieri.

Desideravo che lei, Presidente, insieme ai colleghi di tutti i gruppi parlamentari, esprimesse oggi un senso di solidarietà per il lutto della famiglia del maresciallo di Grottaglie, Achille Catalani, morto questa mattina dopo essere stato picchiato selvaggiamente per il solo fatto di essere meridionale.

Credo che questo fatto vada al di là di qualunque processo verbale e che la Camera debba oggi esprimere, quanto meno, un senso di profondo cordoglio e di preoccupazione per l'inciviltà che purtroppo si sta manifestando in Italia anche a causa di formazioni, più o meno localistiche, che incentivano il fenomeno del razzismo contro i cittadini meridionali (*Applausi dei deputati del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale*).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

**PRESIDENTE.** Onorevole Poli Bortone, in ordine al fatto da lei sottolineato, la cui gravità e tragicità non hanno bisogno di essere commentate, credo che la Camera e la Presidenza nutrano gli stessi sentimenti da lei espressi. Penso che la magistratura li tradurrà in atti di giustizia, così come vuole la legge e come è giusto avvenga in un paese civile. La legittima e libera convivenza di tutti i cittadini in Italia è un'esigenza che la Costituzione assicura e che la nostra civiltà dovrebbe garantire, indipendentemente da qualsiasi legge.

Prendo atto delle sue osservazioni e colgo l'occasione per esprimere i miei sentimenti di solidarietà alla famiglia del maresciallo e a coloro che hanno subito questo affronto.

Se non vi sono osservazioni, il processo verbale della seduta del 6 luglio si intende approvato.

*(È approvato).*

### Missioni.

**PRESIDENTE.** Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Andreotti, Cristofori e De Mita sono in missione per incarico del loro ufficio.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Seguito della discussione del disegno di legge: S. 1820. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, recante provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti (approvato dal Senato) (4077).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del de-

creto-legge 13 giugno 1989, n. 227, recante provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti.

Ricordo che nella seduta di ieri si è chiusa la discussione sulle linee generali ed hanno replicato il relatore e il ministro per gli affari regionali e le riforme istituzionali.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, che è del seguente tenore:

«1. Il decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, recante provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge».

Do lettura delle modificazioni apportate dal Senato ed accettate dalla Commissione:

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

«Art. 1. — *(Piani regionali di intervento).*  
— 1. Al fine di contenere gli effetti dei fenomeni di eutrofizzazione del mare Adriatico, le regioni interessate, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano al Ministero dell'ambiente appositi piani di intervento, che individuano in particolare i siti e le modalità di smaltimento del materiale organico riversato sugli arenili ed i luoghi di eventuale stoccaggio delle macroalghe, in modo da evitare qualsiasi effetto negativo sull'ambiente, nonché la localizzazione degli impianti di depurazione di cui all'articolo 2, sui quali è possibile intervenire per l'abbattimento delle sostanze inquinanti.

2. Il ministro dell'ambiente, sentito il Comitato per la difesa del mare Adriatico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 1989, approva i piani presentati e ripartisce i finan-

ziamenti fra le regioni interessate tenendo conto della lunghezza della costa, della gravità dei fenomeni eutrofici segnalati dai piani di cui al comma 1 e della quota destinata agli interventi nelle aree costiere del Mezzogiorno».

*Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:*

«Art. 1-bis. — (Raccolta e smaltimento del materiale organico e delle alghe).

1. Per la concessione di contributi per la raccolta e smaltimento del materiale organico, è autorizzata la spesa di lire 17 miliardi per l'anno 1989, di cui non meno di lire 4 miliardi da destinare ad interventi nelle aree costiere del Mezzogiorno. Detta somma è ripartita fra le regioni interessate secondo le modalità previste nell'articolo 1.

2. Le regioni, nei limiti del finanziamento loro assegnato, concedono ai comuni costieri interessati od ai loro consorzi contributi non superiori al 90 per cento della spesa prevista per l'esecuzione degli interventi di raccolta e smaltimento del materiale organico riversato sugli arenili. Detti interventi devono essere eseguiti direttamente dai comuni o dai loro consorzi ovvero mediante affidamento in concessione, con le modalità previste dalla normativa per i rifiuti solidi urbani, evitando comunque effetti negativi sull'ambiente legati alla putrescibilità del materiale raccolto.

3. I comuni, entro il 30 ottobre 1989, trasmettono alle regioni il consuntivo delle spese effettuate; le somme non utilizzate saranno restituite al Ministero dell'ambiente e destinate alla realizzazione degli interventi previsti nell'articolo 2.

4. Il Ministero della marina mercantile, sentito il Comitato per la difesa del mare Adriatico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 1989, predispone un piano di interventi urgenti, da realizzare anche mediante affidamento in concessione, diretti ad assicurare la raccolta ed il trasferimento a smaltimento delle macroalghe prodotte nelle zone marine confinate e nelle acque comprese nei beni demaniali, di cui all'articolo

28 del codice della navigazione, del mare Adriatico. Per detti interventi è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi per l'anno 1989, di cui non meno di lire 1 miliardo da destinare ad interventi nelle aree costiere del Mezzogiorno.

5. Per assicurare la continuità dei servizi e il completamento delle forniture avviate ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, viene autorizzata la spesa di lire 13,5 miliardi nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1989».

*All'articolo 2:*

*al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 1», sono sostituite dalle seguenti: «nei piani di cui all'articolo 1,»; le parole: «2 milligrammi» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 milligrammi»;*

*al comma 2, le parole: «1,5 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «3,5 miliardi»; è aggiunto in fine il seguente periodo: «Detta somma è ripartita fra le regioni interessate secondo le modalità previste dall'articolo 1 e da queste suddivisa fra i comuni o gli enti gestori degli impianti di depurazione per l'esecuzione degli interventi»;*

*dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

*2-bis. Le regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, trasmettono al Ministero dell'ambiente una relazione dettagliata sugli interventi effettuati e sull'utilizzo dei finanziamenti assegnati».*

*All'articolo 3:*

*la rubrica è sostituita dalla seguente: «Monitoraggio del fenomeno dell'eutrofizzazione del mare Adriatico»;*

*al comma 1, la parola: «ambientale» è sostituita dalle seguenti: «del fenomeno dell'eutrofizzazione»; dopo le parole: «presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «sentito il Comitato per la difesa del mare Adriatico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 1989»;*

*il comma 2 è sostituito dal seguente:*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

«2. Per la realizzazione, da parte del Ministero della marina mercantile, degli interventi necessari al completamento della rete di monitoraggio, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 2,5 miliardi per l'anno 1989, di cui non meno di lire 1 miliardo da destinare ad interventi di monitoraggio delle acque costiere marine del Mezzogiorno».

*Il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Il ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il ministro dell'ambiente, provvede alla diffusione delle informazioni elaborate dal Ministero della marina mercantile sulla situazione del fenomeno dell'eutrofizzazione del mare Adriatico».

*L'articolo 4 è sostituito dal seguente:*

«Art. 4. — (Copertura finanziaria).

1. Al complessivo onere di lire 55,5 miliardi, derivante dall'attuazione del presente decreto per l'anno 1989, si provvede:

a) quanto a lire 33 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 13 miliardi, l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale ivi compreso il risanamento del mare Adriatico. Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno» e, quanto a lire 20 miliardi, l'accantonamento «Interventi per la difesa del mare»;

b) quanto a lire 15 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul capitolo 7101 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1989, che all'uopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del medesimo Ministero dell'ambiente, intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 17, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

c) quanto a lire 7,5 miliardi, mediante corrispondente riduzione del capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, da iscrivere in appositi capitoli degli stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente e della marina mercantile, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Avverto che gli emendamenti presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge nel testo della Commissione.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è del seguente tenore:

*(Raccolta e smaltimento delle alghe e del materiale organico).*

1. Al fine di contenere gli effetti dei fenomeni di eutrofizzazione del mare Adriatico, le regioni interessate, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano al Ministero dell'ambiente per l'approvazione appositi piani di intervento, che individuano in particolare i siti di smaltimento del materiale organico riversato sugli arenili ed i luoghi di eventuale stoccaggio delle macroalghe.

2. I comuni costieri interessati o loro consorzi provvedono direttamente, ovvero mediante affidamento in concessione a società anche miste, alla raccolta ed allo smaltimento dei materiali di natura animale o vegetale riversati sugli arenili.

3. Per la concessione di contributi da parte del Ministero dell'ambiente, non superiori al 90 per cento della spesa prevista per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di lire 17 miliardi per l'anno 1989, di cui non meno di lire 4 miliardi da destinare ad interventi nelle aree costiere del Mezzogiorno.

4. Per consentire al Ministero della marina mercantile la realizzazione, anche

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

mediante affidamenti in concessione, di un piano di interventi urgenti diretti ad assicurare la raccolta ed il trasferimento a smaltimento nelle zone marine confinate e nelle acque demaniali marittime del mare Adriatico, è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi per l'anno 1989, di cui non meno di lire 1 miliardo da destinare ad interventi nelle aree costiere del Mezzogiorno.

A questo articolo nel testo interamente riformulato dal Senato (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione), ed accettato dalla Commissione sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, dopo le parole: mare Adriatico aggiungere le seguenti: e di adeguare i sistemi depurativi delle acque reflue urbane.*

1. 1.

Boselli, Angeloni, Serafini Massimo, Testa Enrico, Barbieri, Filippini Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole: le regioni interessate, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: le regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e Marche con decorrenza immediata.*

1. 2.

De Carolis.

*Al comma 2, sopprimere le parole: della lunghezza della costa,.*

1. 5.

La Commissione.

*Al comma 2, sostituire le parole: della lunghezza della costa con le seguenti: del carico inquinante.*

1. 3.

Serafini Massimo, Testa Enrico, Boselli.

*Al comma 2, sopprimere le parole: e della quota destinata agli interventi nelle aree costiere del Mezzogiorno.*

1. 4.

Donati, Filippini Rosa.

Passiamo agli interventi sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole De Carolis. Ne ha facoltà.

STELIO DE CAROLIS. Signor Presidente, desidero solo annunciare che ritiro il mio emendamento 1.2.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole De Carolis.

Nessun altro chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, avverto che il Senato ha introdotto (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione) l'articolo 1-bis, accettato dalla Commissione.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sostituire le parole: 17 miliardi con le seguenti: 50 miliardi.*

1-bis. 1.

Berselli, Del Donno, Nania, Tassi.

*Al comma 1, sopprimere le parole: di cui non meno di lire 4 miliardi da destinare ad interventi nelle aree costiere del Mezzogiorno.*

1-bis. 2.

Donati, Filippini Rosa, Ceruti.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Il coordinamento degli interventi previsti dal presente decreto è assicurato dalla Conferenza Stato-regioni interessate (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Ro-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

magna, Marche). Il monitoraggio viene coordinato dal ministro dell'ambiente utilizzando le strutture esistenti e, in particolare, il Centro studi ricerche marine di Cesenatico e il Laboratorio di biologia marina di Bologna in Fano.

1-bis. 3.

De Carolis.

*Al comma 4, sostituire le parole:* sentito il comitato per la difesa del mare Adriatico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 1989 *con le seguenti:* previa deliberazione della Conferenza di cui all'articolo 3-bis.

1-bis. 4.

Testa Enrico, Serafini Massimo,  
Angeloni, Filippini Rosa,  
Barbieri.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

5-bis. Sono concessi contributi finanziari fino ad un massimo di lire 2 miliardi ai pescatori professionali e alle aziende di maricoltura il cui reddito prevalente derivi dalla cattura e dalla coltivazione dei mitili, danneggiata gravemente dal fermo dell'attività imposto dalle autorità sanitarie a causa della presenza di alghe tossiche nel litorale adriatico.

1-bis. 5.

Angeloni, Menziotti, Serafini  
Massimo.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1-bis introdotto dal Senato ed accettato dalla Commissione, ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge è del seguente tenore:

*(Adeguamento degli impianti di depurazione costieri).*

1. Le regioni di cui all'articolo 1 propongono al Ministero dell'ambiente gli interventi urgenti finalizzati all'adeguamento

degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, che trattano un carico pari ad almeno 20.000 abitanti equivalenti, ubicati entro una fascia costiera del mare Adriatico di larghezza pari a 10 chilometri a partire dalla linea di costa, al fine di assicurare l'abbattimento del fosforo nella misura di almeno l'80 per cento del carico totale trattato e con un limite massimo di 2 milligrammi per litro di acqua reflua.

2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 da parte del Ministero dell'ambiente, è autorizzata la spesa di lire 16,5 miliardi per l'anno 1989, di cui non meno lire 1,5 miliardi da destinare ad interventi nelle aree costiere del Mezzogiorno.

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione) ed accettato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sostituirlo con il seguente:*

*(Adeguamento degli impianti di depurazione costieri).*

1. Le regioni, nei piani di cui all'articolo 1, propongono al Ministero dell'ambiente gli interventi di adeguamento dei sistemi depurativi delle acque reflue urbane al fine di ridurre il carico di nutrienti sversati a mare.

2. In fase di prima attuazione le regioni, nei piani di cui all'articolo 1, propongono al Ministero dell'ambiente un programma di interventi urgenti finalizzati all'adeguamento degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, che trattano un carico pari ad almeno 20.000 abitanti equivalenti, ubicati entro una fascia costiera del mare Adriatico di larghezza pari a 10 chilometri a partire dalla linea di costa.

3. Gli interventi per l'abbattimento del fosforo devono garantire una rimozione nella misura di almeno l'80 per cento del carico totale e con un limite massimo di 1,5 milligrammi per litro di acqua reflua.

4. Per il finanziamento degli interventi

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

di cui ai commi 1 e 2 da parte del Ministero dell'ambiente è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1989 di cui almeno 50 miliardi da destinarsi ad interventi in aree costiere del Mezzogiorno. Detta somma è ripartita tra le regioni interessate secondo le modalità previste dall'articolo 1 e da queste è suddivisa fra i comuni o gli enti gestori degli impianti di depurazione per l'esecuzione degli interventi.

5. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmettono al Ministero dell'ambiente una relazione dettagliata sugli interventi effettuati e sull'utilizzo dei finanziamenti adeguati.

2. 1.

Serafini Massimo, Angeloni, Bosselli, Testa Enrico, Filippini Rosa, Barbieri.

*Al comma 1, sostituire le parole: 20.000 abitanti con le seguenti: 5.000 abitanti.*

2. 2.

Berselli, Del Donno, Nania, Tassi.

*Al comma 1, sostituire le parole: 1,5 milligrammi con le seguenti: 0,5 milligrammi.*

2. 3.

Berselli, Del Donno, Nania, Tassi.

*Al comma 2, sostituire la cifra: 16,5 miliardi con la seguente: 70 miliardi.*

2. 4.

Berselli, Del Donno, Nania, Tassi.

*Al comma 2, sostituire la cifra: 3,5 miliardi con la seguente: 5 miliardi.*

2. 5.

Berselli, Del Donno, Nania, Tassi.

*Al comma 2-bis, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.*

2. 6.

Berselli, Del Donno, Nania, Tassi.

A questo articolo, sono altresì riferiti i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**ART. 2-bis.**

*(Riduzione del carico di nutrienti sversati a mare).*

1. I soggetti competenti, ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, alla adozione dei piani di bacino dei fiumi che sfociano nel mare Adriatico, adottano e trasmettono al ministro dell'ambiente programmi urgenti, ad anticipazione dei piani di risanamento dei rispettivi bacini, articolati per progetti, al fine di perseguire la riduzione del carico dei nutrienti sversati a mare mediante:

a) l'adeguamento dei sistemi depurativi delle acque reflue;

b) il riequilibrio del rapporto tra capi di bestiame e territorio, tenendo conto della popolazione residente;

c) la riduzione dell'impiego di pesticidi e concimi in agricoltura.

2. Su proposta del ministro dell'ambiente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio medesimo, sono ripartiti per bacini gli stanziamenti di cui al comma 3.

3. Per le finalità del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 297 miliardi per l'anno 1989, di lire 528 miliardi per il 1990 e di lire 464 miliardi per il 1991, con la riserva, per il medesimo triennio di due terzi di tali somme per il bacino del Po. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale, ivi compreso il risanamento del mare Adriatico - Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali - Progetti per i bacini idro-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

grafici interregionali e per il bacino dell'Arno».

2.02.

La Commissione.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Piano di risanamento del bacino del Po).*

1. Il piano di risanamento è elaborato ed adottato dall'autorità di bacino di cui all'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, per attuare i seguenti interventi;

a) la depurazione degli affluenti urbani ed industriali, in attuazione di quanto disposto dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) la depurazione degli affluenti degli allevamenti zootecnici;

c) la riduzione del carico inquinante immesso nei bacini fluviali attraverso:

1) incentivi alla trasformazione dei cicli produttivi industriali;

2) incentivi per la diminuzione dell'impiego di concimi e pesticidi in agricoltura;

d) la regolazione e la disciplina delle escavazioni che modificano il trasporto solido e la capacità di autodepurazione dei fiumi del bacino idrografico padano;

e) la salvaguardia, la regolamentazione e l'uso delle risorse naturali nelle aree fluviali anche per finalità ricreative e del tempo libero.

2. Il piano di risanamento è articolato per progetti di intervento che sono approvati dall'autorità di bacino del Po.

3. Per le finalità del presente articolo il ministro dell'ambiente concede contributi in conto capitale, in conto interesse, nonché agevolazioni di natura finanziaria secondo quanto previsto dal comma 1.

4. Per il finanziamento dell'elaborazione ed attuazione del piano e dei progetti di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 200 miliardi di lire per l'anno 1989.

2. 01.

Boselli, Testa Enrico, Serafini  
Massimo, Angeloni, Filippini  
Rosa.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 2, ricordo che l'articolo 3 del decreto-legge è del seguente tenore:

*(Monitoraggio dell'eutrofizzazione in Adriatico).*

1. Il Ministero della marina mercantile cura la raccolta e l'elaborazione dei dati sulla situazione ambientale del mare Adriatico trasmessi dagli enti locali e dalle altre amministrazioni o istituzioni competenti, sulla base degli indirizzi approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per la realizzazione da parte del Ministero della marina mercantile degli interventi necessari al completamento della rete di monitoraggio, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1,5 miliardi per l'anno 1989.

3. Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvede alla diffusione delle informazioni elaborate dal Ministero della marina mercantile sulla situazione ambientale del mare Adriatico.

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato (come risulta dall'allegato articolo unico del disegno di legge di conversione) ed accettato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sopprimerlo.*

3. 1.

De Carolis.

*Al comma 1, sostituire le parole: il Ministero della marina mercantile con le seguenti: Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanità e della marina mercantile.*

3. 2.

Donati.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

*Al comma 1, sostituire le parole:* Il Ministero della marina mercantile *con le seguenti:* Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanità e della marina mercantile.

3. 2.

Donati.

*Al comma 1, sostituire le parole:* Il Ministero della marina mercantile *con le seguenti:* Il Ministero dell'ambiente.

3. 3.

Boselli, Serafini Massimo.

*Al comma 1, sostituire le parole:* sentito il Comitato per la difesa del mare Adriatico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 1989 *con le seguenti:* previa deliberazione della conferenza di cui all'articolo 3-bis.

3. 5.

Testa Enrico, Serafini Massimo, Angeloni, Filippini Rosa.

*Al comma 2, sostituire le parole:* Ministero della marina mercantile *con le seguenti:* Ministero dell'ambiente.

\* 3. 4.

Donati, Filippini Rosa

*Al comma 2, sostituire le parole:* Ministero della marina mercantile *con le seguenti:* Ministero dell'ambiente.

\* 3. 6.

Testa Enrico, Filippini Rosa, Angeloni.

*Al comma 2, sostituire le parole:* 2,5 miliardi *con le seguenti:* 5 miliardi.

3. 7.

Berselli, Del Donno, Nania, Tassi.

*Al comma 2, sopprimere le parole:* di cui non meno di lire 1 miliardo da destinare ad interventi di monitoraggio delle acque costiere marine del Mezzogiorno.

3. 8.

Donati, Filippini Rosa, Ceruti.

*Sostituire il comma 3, con il seguente:* 3. ministro dell'ambiente provvede alla diffusione delle informazioni elaborate sulla situazione del mare Adriatico.

3. 9.

Serafini Massimo, Boselli, Angeloni.

*Al comma 3, sostituire le parole:* Il ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il ministro dell'ambiente *con le seguenti:* il ministro dell'ambiente.

3. 10.

Donati, Filippini Rosa.

A questo articolo sono altresì riferiti i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Realizzazione di opere di collettamento, depurazione e smaltimento di fanghi e rifiuti).*

1. Al fine di rimuovere le cause primarie della eutrofizzazione del mare Adriatico, le regioni interessate al bacino idrografico del Po promuovono la realizzazione, il completamento e l'adeguamento degli impianti di protezione ambientale anche mediante realizzazione di opere di collettamento, depurazione e smaltimento di fanghi e rifiuti in regime di concessione, garantendo la copertura integrale dei costi attraverso l'applicazione delle tariffe.

2. Il ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate, individua le opere inserite nei piani regionali ovvero nei piani di risanamento delle aree ad alto rischio di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

crisi ambientale che risultino di particolare necessità ed urgenza. Il ministro per il coordinamento della protezione civile provvede, con proprie ordinanze emanate di concerto con il ministro dell'ambiente, il ministro dei lavori pubblici ed il ministro della sanità, a definire le procedure per la realizzazione delle opere di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17, 17-bis, 17-ter e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano sino al 31 dicembre 1989.

4. A far tempo dal 1° gennaio 1990 la regione determina annualmente, in misura uniforme, il canone per i servizi di raccolta, convogliamento, depurazione e scarico dovuto dagli insediamenti, civili e produttivi, ubicati nel proprio territorio.

5. Il canone è determinato sulla base delle spese complessive valutate occorrenti al rinnovo, al completamento ed alla complessiva gestione delle reti di raccolta, convogliamento e scarico delle acque di rifiuto, nonché degli impianti ed opere occorrenti alla inerente depurazione; esso è dovuto da tutti gli utenti delle pubbliche fognature indipendentemente dal grado di realizzazione del complesso delle suddette infrastrutture.

6. Raguagliato ad 1 il canone per gli insediamenti abitativi ed assimilati, quello da applicare agli scarichi provenienti dai restanti insediamenti civili ed agli insediamenti produttivi è ragguagliato ad un fattore variabile da 2 a 5 in relazione alle diverse categorie di utenza ed alla natura degli inerenti scarichi tenuto conto anche dell'impatto ambientale degli scarichi depurati.

7. Con decreto del ministro dell'ambiente, di concerto con i ministri della sanità, dei lavori pubblici e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono predisposte le formule tipo da utilizzare per la determinazione del canone in relazione alle diverse categorie di utenza ed alla natura degli scarichi, nonché determinate le norme di coordinamento con le disposi-

zioni vigenti in materia di denunce e riscossione delle tariffe e le penalità per le infrazioni e le decadenze per inadempienze.

3. 01.

Galli.

*Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Conferenza per l'Adriatico).*

1. È istituita la Conferenza per l'Adriatico, composta dai ministri dell'ambiente, della Marina mercantile, dei lavori pubblici, della sanità, del turismo e dello spettacolo, dell'agricoltura e delle foreste, e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dai presidenti delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia.

2. La Conferenza per l'Adriatico esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo nei confronti di tutte le amministrazioni competenti al fine della tutela del mare e della costa adriatica. In particolare la Conferenza elabora ed adotta il piano generale di risanamento, tutela e valorizzazione della costa e del mare Adriatico, nonché coordina l'attività di tutte le amministrazioni statali, regionali e locali, al fine di attuare il suddetto piano.

3. La Conferenza si avvale di una segreteria tecnica composta da sette rappresentanti delle Amministrazioni statali e da altrettanti delle regioni interessate. La segreteria tecnica ha sede presso il Ministero dell'Ambiente ed è coordinata dal dirigente del Ministero dell'ambiente competente in materia.

4. Presso il Ministero dell'ambiente è istituita la consulta tecnico-scientifica di esperti designati dalla medesima Conferenza. Della consulta fanno parte sette esperti designati unitariamente dalle Amministrazioni statali ed altrettanti designati dalle regioni. La consulta è presieduta dal rappresentante designato dal Ministero dell'ambiente.

5. I suddetti organismi sono istituiti con decreto del ministro dell'ambiente.

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

6. La Conferenza esercita fin dalla costituzione le funzioni del Comitato per la difesa del mare Adriatico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 1983.

3. 02.

Serafini Massimo, Angeloni.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.  
(Innovazione tecnologica).

1. Il ministro dell'ambiente, d'intesa con i ministri per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e della sanità, promuove le seguenti ricerche.

a) ricerca e sperimentazione nell'ambito della fitodepurazione;

b) innovazione tecnologica nel settore industriale, con particolare riferimento al ciclo chiuso delle acque.

2. Il 50 per cento del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è riservato all'applicazione e alla sperimentazione delle innovazioni di cui al comma 1.

3. 03.

Donati, Filippini Rosa, Mattioli, Scalia, Cima, Andreis.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.  
(Piano di riduzione della concimazione fosfatica).

1. Il ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta ed adotta, sentite le competenti Commissioni parlamentari, il piano di riduzione della concimazione fosfatica sui terreni nel settore agricolo,

come previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7.

3. 04.

Donati, Filippini Rosa, Grosso, Scalia.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.  
(Piano di lotta integrata ed agricoltura biologica).

1. Il 10 per cento dei fondi del piano agricolo nazionale deve essere destinato al sostegno del piano nazionale di lotta integrata.

2. Il 10 per cento dei fondi del piano agricolo nazionale deve essere destinato allo sviluppo dell'agricoltura biologica.

3. 05.

Donati, Filippini Rosa, Grosso, Ceruti.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.  
(Riduzione degli allevamenti intensivi).

1. Il ministro dell'agricoltura e delle foreste presenta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle Commissioni parlamentari competenti i risultati di una indagine sullo stato della zootecnia che esamini, in particolare, i costi ambientali e del disinquinamento, lo stato della depurazione, le condizioni di vita degli animali, i problemi sanitari (afta), gli incentivi finanziari destinati alla zootecnia e la qualità delle carni al consumo.

2. Il ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentite le associazioni di categoria interessate, le regioni, e le Commissioni parlamentari competenti, presenta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

un piano di riduzione e riconversione degli allevamenti intensivi e dei capi di animali. Il piano è finalizzato ad un equilibrio tra suolo e numero dei capi, e popolazione residente, con incentivi finanziari vincolati al rispetto del piano stesso.

3. In attesa dell'adozione del piano di riduzione restano sospese tutte le autorizzazioni a nuovi allevamenti intensivi e ad ampliamenti del numero dei capi di quelli esistenti.

3. 06.

Donati, Filippini Rosa, Mattioli,  
Andreis, Procacci.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 3, ricordo che l'articolo 4 del decreto-legge è del seguente tenore:

*(Copertura finanziaria).*

1. Al complessivo onere di lire 41 miliardi, derivante dall'attuazione del presente decreto per l'anno 1989, si provvede:

a) quanto a lire 19,5 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 13 miliardi, l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale ivi compreso il risanamento del mare Adriatico. Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno» e, quanto a lire 6,5 miliardi, l'accantonamento «Interventi per la difesa del mare»;

b) quanto a lire 15 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul capitolo 7101 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1989, che all'uopo sono versate alla entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del medesimo Ministero dell'ambiente, intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 17, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

c) quanto a lire 6,5 miliardi, mediante corrispondente riduzione del capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, da iscrivere in appositi capitoli degli atti di previsione dei Ministeri dell'ambiente e della marina mercantile, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

2. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo, nel testo interamente riformulato dal Senato (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione) ed accettato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sostituire le parole: lire 55,5 miliardi con le seguenti: lire 441 miliardi.*

4. 1.

Testa Enrico, Boselli, Serafini  
Massimo, Angeloni.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: lire 33 miliardi con le seguenti: lire 418,5 miliardi nonché le parole: lire 13 miliardi con le seguenti: 398,5 miliardi.*

4. 2.

Serafini Massimo, Angeloni.

Nessuno chiedendo di parlare sugli emendamenti riferiti all'articolo 4, avverto che all'articolo 5, ultimo del decreto-legge, non sono riferiti emendamenti.

Avevvo altresì che nessun emendamento è riferito all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati?

GUIDO D'ANGELO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commis-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

sione ha esaminato in via definitiva il testo del disegno di legge e, all'unanimità, è arrivata alla conclusione di modificare, con l'emendamento 1.5, il testo approvato dal Senato soltanto in un punto marginale, al fine di eliminare al comma 2 dell'articolo 1 le parole: «della lunghezza della costa». La Commissione ha infatti ritenuto sufficiente ed assorbente, per la ripartizione dei fondi, il criterio della gravità del fenomeno.

La Commissione ha altresì ritenuto che mantenere l'articolo del decreto-legge nel testo modificato dal Senato servirebbe ad accelerare l'attuazione degli interventi di urgenza per fronteggiare gli effetti del fenomeno. Vi sono altri effetti da tenere presenti, come quello per esempio della mucillagine, rispetto ai quali il Governo potrà intervenire in altro modo, facendo anche ricorso a provvedimenti di carattere amministrativo.

La Commissione, ritenendo di dover dare una propria risposta nella lotta alle cause di un fenomeno così grave, ha presentato l'articolo aggiuntivo 2.02, al quale occorre apportare due rettifiche:

al comma 1, alla lettera *b*), premettere le parole: «il perseguimento della compatibilità ambientale attraverso...»;

alla lettera *c*), sostituire la parola «concimi» con le seguenti: «fertilizzanti di sintesi» (sono questi, infatti, i concimi particolarmente dannosi).

Con la presentazione di tale articolo aggiuntivo, la Commissione ha ritenuto di anticipare l'attuazione del programma triennale di salvaguardia ambientale, in merito al quale il presidente della Commissione ha chiesto una deroga per poterlo esaminare con urgenza. Nello stesso tempo questo articolo aggiuntivo serve a dare immediata attuazione alla legge n. 183 del 1989 sulla difesa del suolo, consentendo all'autorità di bacino di operare. Quindi sia il Governo, attraverso i ministri, sia le regioni avranno competenza per l'approvazione dei piani di risanamento.

Ritengo che gli emendamenti della Commissione, che corrispondono ad esigenze immediate e di medio termine, assorbano di fatto tutti gli altri. Per questo motivo

invito i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati, esprimendo sugli stessi, se mantenuti, parere contrario.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**ANTONIO MACCANICO, Ministro per gli affari regionali e le riforme istituzionali.** Signor Presidente, mi limito ad esprimere il parere sull'articolo aggiuntivo 2.02 approvato all'unanimità dalla Commissione, mentre su tutti gli altri emendamenti dichiaro il parere contrario del Governo.

Vorrei innanzi tutto dire che mi rendo conto delle ragioni che hanno indotto la Commissione a presentare l'articolo aggiuntivo in questione; comprendo infatti l'ansia di dare al paese un segnale della volontà di assumere immediatamente seri provvedimenti al fine di risolvere la situazione determinatasi nel mare Adriatico.

Devo tuttavia esprimere una riserva. In realtà l'emendamento proposto stabilisce una connessione tra i fondi stanziati per l'Adriatico nel piano triennale e la strumentazione prevista dalla legge per la difesa del suolo. Non nego che ci troviamo di fronte ad un problema reale; ritengo però che la sede opportuna per affrontarlo non sia questa, in quanto il decreto al nostro esame, come ho rilevato nella giornata di ieri durante il mio intervento, ha delle finalità molto circoscritte e limitate. Non dobbiamo dimenticare inoltre le varie implicazioni che la questione comporta con riferimento al comitato costituito per l'Adriatico, di cui fanno parte rappresentanti del Governo e delle regioni.

Detto questo, se la Commissione insiste sul suo articolo aggiuntivo il Governo non può che rimettersi all'Assemblea.

**PRESIDENTE.** Onorevole ministro, potrebbe esprimere il suo parere anche in ordine all'emendamento della Commissione 1.5?

**ANTONIO MACCANICO, Ministro per gli affari regionali e le riforme istituzionali.** Il Governo si rimette all'Assemblea su en-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

trambi gli emendamenti della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

MASSIMO SERAFINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMO SERAFINI. Signor Presidente, il gruppo comunista ritira l'emendamento Boselli 1.1, nonché gli altri emendamenti presentati dai deputati del gruppo del PCI, riconoscendosi in quelli della Commissione.

*(Il deputato Berselli, nell'emiciclo dell'aula, ostenta un manifesto recante la scritta: «L'Adriatico muore. Il Governo cosa fa?», tenendo i piedi immersi in una bacinella colma d'acqua sporca).*

PRESIDENTE. Onorevole Berselli, che succede?

FILIPPO BERSELLI. L'Adriatico, signor Presidente...!

PRESIDENTE. L'Adriatico è uno dei nostri mari.

FILIPPO BERSELLI. L'Adriatico muore!

PRESIDENTE. Il suo non è un gesto corretto rispetto alla serietà del problema e del Parlamento! Non mi piacciono queste carnevalate. La invito ad assumere un atteggiamento... *(Proteste del deputato Tassi).*

FILIPPO BERSELLI. Signor Presidente, l'Adriatico...

PRESIDENTE. Onorevole Berselli, la richiamo all'ordine e la prego di desistere dal suo atteggiamento lesivo della dignità e del decoro dell'Assemblea. È atteggiamento che offende il Parlamento!

FILIPPO BERSELLI. Senta il fetore di queste alghe!

PRESIDENTE. Onorevole Berselli, la richiamo all'ordine per la seconda volta e la invito a desistere... *(Proteste del deputato Berselli).* Onorevole Berselli, a questo punto la invito a lasciare l'aula. Non è così che si affrontano i gravi problemi del paese!

FILIPPO BERSELLI. io protesto, signor Presidente!

PRESIDENTE. Lei protesta, ed io la escludo dall'aula per il resto della seduta, a norma del primo comma dell'articolo 60 del regolamento.

Sospendo la seduta ed invito i deputati questori a dare esecuzione all'ordine di esclusione dall'aula.

**La seduta, sospesa alle 10,25,  
è ripresa alle 10,35.**

PRESIDENTE. Prima di proseguire nei nostri lavori, desidero deplorare l'episodio accaduto. Non sono questi gli atteggiamenti che rendono più facile, percepibile ed apprezzabile fuori di questa Camera il lavoro di quanti, affrontando anche i problemi che sono stati in maniera così impropria evidenziati, intendono realizzare un migliore equilibrio della realtà ambientale nel nostro paese. Il primo ambiente che dobbiamo tutelare è quello della Camera ed è per questo che il provvedimento che ho dovuto con grande dolore assumere ha anche il significato di consentirci di riprendere con maggiore serietà il corso dei nostri lavori.

Riferirò ovviamente l'occorso al Presidente della Camera per eventuali ulteriori provvedimenti.

Passiamo ai voti.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore.* Signor Presidente, la Commissione ritira l'emendamento 1.5'.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

**PRESIDENTE.** Sta bene, onorevole D'Angelo. Ricordo che gli emendamenti Boselli 1.1 e De Carolis 1.2 sono stati ritirati come anche l'emendamento Serafini Massimo 1.3.

Pongo in votazione l'emendamento Donati 1.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Berselli 1-bis.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Donati 1-bis.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

**STELIO DE CAROLIS.** Signor Presidente, chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**STELIO DE CAROLIS.** Signor Presidente, ritiro il mio emendamento 1-bis.3 e avverto che i deputati del gruppo del PRI ritirano tutti i loro emendamenti presentati, riconoscendosi nell'articolo aggiuntivo 2.02 della Commissione e riservandosi di sottoscrivere un ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Sta bene, onorevole De Carolis. Ricordo che gli emendamenti Testa 1-bis.4 e Angeloni 1-bis.5 sono stati ritirati, come anche l'emendamento Serafini Massimo 2.1.

Dobbiamo ora procedere alla votazione dell'emendamento Berselli 2.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

**CARLO TASSI.** Signor Presidente, il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale voterà a favore dell'emendamento Berselli 2.2, in quanto non ritiene che quello dei 20 mila abitanti sia un limite ragionevole.

Non dimentichiamo, infatti, che stiamo parlando di una zona costiera che nel periodo turistico vede anche decuplicare la popolazione. Riteniamo quindi che il limite di 5 mila abitanti, previsto dall'emendamento Berselli 2.2, sia quello più giusto, se vogliamo intervenire efficacemente.

Presidente, io credo che l'ambiente vada tutelato sul serio. Ritengo quindi che queste alghe — che secondo quanto ha dichiarato il ministro della sanità non fanno assolutamente male — pur essendo state portate in Parlamento forse in modo non comune, non abbiano inquinato particolarmente l'ambiente della Camera dei deputati. Mi permetto quindi di dissentire, Presidente, da quanto lei ha detto.

**PRESIDENTE.** Lei ha il diritto di dissentire ed io quello di confermare quanto ho detto poco fa!

**CARLO TASSI.** Ed io dissento dal suo parere!

**PRESIDENTE.** Sta bene.

Pongo in votazione l'emendamento Berselli 2.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Prima di passare alla votazione del successivo emendamento, do lettura del parere adottato dalla Commissione bilancio sugli emendamenti al disegno di legge n. 4077: «parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.4, 1-bis.1, 1-bis.2, 1-bis.4, 1-bis.5, 2.1, 2.4, 2.01, 3.5, 3.7, 3.8, 3.01, 3.02, 3.03, 3.05, 4.1, 4.2; nulla osta sugli emendamenti 1.2, 1.5, 1.3, 1-bis.3 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.9, 3.10, 3.04, 3.06; parere favorevole sull'emendamento 2.02 con la condizione che al comma 3 la cifra «297» sia sostituita dalla seguente «284».

Pongo in votazione l'emendamento Berselli 2.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Berselli 2.4.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Presidente, ritengo insufficiente il finanziamento che si intende prevedere per i primi interventi, che sono tardivi almeno di 365 giorni, cioè di un anno abbondante. Il fenomeno infatti si era già verificato lo scorso anno ed anche l'andamento iemale (aggettivo dal latino *hiems*, «inverno») non aveva fatto sperare che le cose potessero andare meglio quest'anno, visto che specie in quella zona vi è stato un inverno mite. Un ministero che avesse agito con un minimo di accortezza, un Governo che avesse prestato un minimo di attenzione avrebbero potuto prevedere che il fenomeno verificatosi lo scorso anno si sarebbe ripetuto in forma aggravata quest'anno.

Tutto ciò è puntualmente avvenuto, anzi è avvenuto in anticipo perché sono due anni che in quella zona della costa adriatica, in Italia settentrionale, l'inverno non si fa sentire, se non con brevi apparizioni. Il fenomeno è infatti collegato all'andamento della temperatura e del clima, mentre è scarsamente riferibile ad eventuali problemi di inquinamento, come la scienza più corretta ci insegna.

Ritengo quindi che la cifra minima da stanziare debba essere quella indicata nel nostro emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Berselli 2.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Berselli 2.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Berselli 2.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

GUIDO D'ANGELO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore*. Desidero comunicare, signor Presidente, che la Commissione, accogliendo il parere espresso dalla Commissione bilancio, riformula il suo articolo aggiuntivo sostituendo, al terzo comma, le parole «lire 297 miliardi» con le altre «lire 284 miliardi».

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole relatore.

Il Governo?

ANTONIO MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali e le riforme istituzionali*. Concordo con la riformulazione, confermando tuttavia che il Governo nutre riserve circa l'articolo aggiuntivo in questione, pur se si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. La mia richiesta si riferiva esclusivamente alla sostituzione, al terzo comma dell'articolo aggiuntivo 2.02, della cifra «297» con la cifra «284», indicata dal relatore in accoglimento del parere della Commissione bilancio.

ANTONIO MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali e le riforme istituzionali*. Sono d'accordo su tale modifica, Presidente.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 2.02 della Commissione, nel testo riformulato, sul quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(È approvato).

Ricordo che l'articolo aggiuntivo Boselli 2.01 è stato ritirato; come anche l'emendamento De Carolis 3.1.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Donati 3.2. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Donati. Ne ha facoltà.

ANNA DONATI. Chiedo ai colleghi di vo-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

tare a favore di questo emendamento che è molto semplice e non presenta grandi problemi.

Noi proponiamo che il coordinamento di tutti i dati sulla situazione del fenomeno dell'eutrofizzazione del mare Adriatico, ed in particolare di quelli riferiti al monitoraggio, sia affidato al Ministero dell'ambiente e non al Ministero della marina mercantile. Sappiamo perfettamente che il Ministero della marina mercantile, in base alla legge di difesa del mare, ha specifiche competenze in materia e che il Ministero della sanità, in base alla legge sulla balneazione, ha competenze dello stesso genere; riteniamo, però, che tutte queste competenze debbano essere coordinate, riordinate e rese pubbliche dal Ministero dell'ambiente.

Proprio per garantire un effettivo coordinamento di tutti gli interventi, oggi disorganici, diretti a fronteggiare la grave emergenza del mare Adriatico, ci sembra dunque efficace attribuire al Ministero dell'ambiente i poteri in questione che sono esclusivamente di coordinamento, da esercitare, tra l'altro — come è segnalato specificamente nel mio emendamento — d'intesa con i Ministeri della sanità e della marina mercantile. Non è nostra intenzione, infatti, eliminare competenze di altri, che ovviamente restano perché stabilite dalla legislazione vigente.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

**CARLO TASSI.** Signor Presidente, il gruppo del Movimento sociale italiano è favorevole all'emendamento Donati 3.2. In effetti, tutto l'impianto della legge è in questa parte giustamente attestato sull'attività del Ministero dell'ambiente, che deve intervenire sempre più efficacemente in tutti i settori per i quali può estendersi la sua competenza.

Non ci sarebbe bisogno di una norma del genere per la gente di montagna, come me, che per vecchia tradizione fa le cose rispettando la natura; evidentemente, però, non è stato così per l'attività svolta dai vari

ministeri, nel tempo, che dell'ambiente hanno sempre fatto strame.

L'emendamento andrebbe accolto, anche perché non si tratta di raccolta dei dati ma della cura di tale raccolta. È quindi ovvio che la raccolta venga effettuata attraverso gli organi competenti, cioè quelli alle dipendenze del Ministero della marina mercantile e che ciò che è di competenza del Ministero della sanità, anche in via, periferica, resti di competenza di tale ministero; è giusto, però, che il coordinamento e la sintesi dei dati siano affidati al Ministero dell'ambiente.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Massimo Serafini. Ne ha facoltà.

**MASSIMO SERAFINI.** Dichiaro brevemente che, nello spirito e con le stesse motivazioni con cui il gruppo comunista ha ritirato gli emendamenti che aveva presentato, anche quelli che andavano nella stessa direzione degli emendamenti del gruppo verde, ci asterremo su tutti gli emendamenti che verranno posti in votazione.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Donati 3.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Ricordo che gli emendamenti Boselli 3.3 e Testa 3.5 sono stati ritirati.

Dobbiamo ora passare all'emendamento Donati 3.4, identico all'emendamento Testa Enrico 3.6 che è stato ritirato.

**ANNA DONATI.** Noi manteniamo il nostro emendamento, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Onorevole Donati, poiché il suo emendamento 3.4 è collegato al 3.2, precedentemente respinto, deve ritenersi precluso.

Pongo in votazione l'emendamento Berselli 3.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

Pongo in votazione l'emendamento Donati 3.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Ricordo che l'emendamento Serafini Massimo 3.9 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento Donati 3.10, che sembrerebbe collegato all'emendamento precedentemente respinto, pur se in maniera meno forte...

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Donati. Ne ha facoltà.

ANNA DONATI. Signor Presidente, il mio emendamento 3.10 non è collegato a quello precedentemente respinto, perché, dopo la reiezione del mio emendamento 3.2, il Ministero della marina mercantile coordina il monitoraggio. Il terzo comma dell'articolo 3 individua il ministro cui spetta il compito di esporre al pubblico, ai bagnanti e agli ambientalisti i dati sullo stato delle acque. Ci sembra fuori luogo che un simile compito venga assegnato al ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il ministro dell'ambiente. Proponiamo invece che venga assegnato al ministro dell'ambiente che, tra l'altro, in base all'articolo 14 della legge istitutiva dello stesso ministero, ha l'obbligo di consegnare a chiunque glielo chieda (cittadini, associazioni, comitati ed amministrazioni) i dati concernenti l'ambiente. Questo compito, quindi, rientra già fra i suoi doveri istituzionali.

Attribuire invece questa funzione al ministro del turismo e dello spettacolo ha un vago sapore di «bollettino dei bagnanti», come lo abbiamo definito. In realtà, quello dell'Adriatico è un grave problema sanitario ed ambientale che investe certamente la questione della balneabilità (infatti oggi non possiamo fare il bagno in quel mare), problema secondario rispetto a quelli sanitari ed ambientali, estremamente gravi, che ne rappresentano la causa.

Investire quindi di tale ruolo il ministro del turismo ci sembra troppo riduttivo; ciò non toglie che quest'ultimo possa dare proprie indicazioni ai bagnanti, ma non è

questo l'unico aspetto problematico della malattia di cui soffre il mare Adriatico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Donati 3.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Galli 3.01. Poiché l'onorevole Galli non è presente si intende che abbia rinunciato al suo articolo aggiuntivo 3.01.

Ricordo che l'articolo aggiuntivo Serafini Massimo 3.02 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Donati 3.03. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Donati. Ne ha facoltà.

ANNA DONATI. Signor Presidente, capisco perfettamente che a questo punto si tratta di una battaglia persa, credo però che sia necessario parlare per il futuro. Intervenire nel dibattito in Assemblea serve non tanto a futura memoria o per il resoconto stenografico, il che non mi interessa, ma per indurre a ragionare sui problemi seguendo un'impostazione differente da quella adottata fino ad oggi. Ritengo quindi che valga comunque la pena offrire uno spunto intervenendo in proposito.

Il mio articolo aggiuntivo 3.03 propone di sostenere e finanziare la ricerca e l'innovazione tecnologica in due settori. In primo luogo, dovrebbero essere favorite la ricerca e la sperimentazione nell'ambito della fitodepurazione, cioè della depurazione di tipo naturale. La depurazione, infatti, non deve avvenire esclusivamente attraverso megadepuratori che presentano gravissimi problemi di gestione e, com'è noto, sono per lo più inadeguati. Tali depuratori, inoltre, hanno un notevole costo energetico e a loro volta determinano nuovi problemi ambientali; non solo, ma anche l'esborso per lo scavo e la cementificazione non è indifferente.

La fitodepurazione, invece, che si basa sull'attività delle piante e che viene sperimentata in altri paesi come il Canada, è

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

molto più interessante; riteniamo che essa non rappresenti una vera e propria alternativa ma costituisca comunque un settore importante verso cui indirizzare la ricerca.

Un secondo aspetto della questione, sul quale insiste il nostro emendamento, è relativo all'uso delle acque industriali. Attualmente disponiamo di un sistema assolutamente carente sotto il profilo dell'efficienza: l'industria usa l'acqua, la spreca (anche perché non la paga quasi nulla, essendole praticamente regalata), la inquina, la depura e poi la riconsegna ad una rete scolante, ad un corso d'acqua o direttamente al mare. Questo ciclo deve essere interrotto; l'industria deve usare poca acqua e sempre la stessa, che deve essere continuamente ridepurata. Non si possono infatti costringere i cittadini ad utilizzare quantità di acqua che, pur risultando in regola con le tabelle, contengano sostanze ecotossiche o che comunque comportino un carico inquinante. L'accumulo quotidiano, anche se minimo, di tali sostanze nelle acque dà poi luogo a problemi evidenti, quali quelli del mare Adriatico, che non sono altro che lo specchio fedele del modo in cui usiamo le acque interne del bacino padano ed in genere di tutti i fiumi che sversano in quel mare.

Con il nostro emendamento, inoltre, chiediamo che il 50 per cento del fondo speciale per l'innovazione tecnologica — previsto da una legge già esistente e per la quale sono disponibili i relativi stanziamenti — sia destinato alla sperimentazione di questo settore della ricerca.

Voglio solo segnalare, concludendo, che il principio contenuto nel secondo comma di questo articolo aggiuntivo 3.03 è stato già approvato in occasione del dibattito sull'Adriatico svoltosi nello scorso settembre, nel quale furono discussi temi identici a quelli odierni. Se le cose resteranno come sono, probabilmente solleciteremo un nuovo dibattito sulla questione nel prossimo settembre.

L'anno scorso si registrò una votazione unanime del Parlamento su questi temi; di ciò ci si può rendere conto leggendo il resoconto stenografico del 21 settembre 1988.

Peccato però che quella manifestazione di volontà del Parlamento non abbia ricevuto alcuna attuazione. Con il mio articolo aggiuntivo 3.03 ripropongo tale problema, in modo che esso ottenga risposte più significative di quelle registrate dalla mozione cui mi riferivo che, ripeto, non ha ricevuto attuazione.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Donati 3.03, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Donati 3.04.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Donati. Ne ha facoltà.

**ANNA DONATI.** Il principio contenuto nell'articolo 3-bis, che intendiamo inserire in questo provvedimento, ha una storia molto lunga. Esso rappresenta la riproposizione di una norma che già esiste, che non è stata rispettata ed in relazione alla quale abbiamo denunciato il ministro dell'agricoltura, poiché sono passati quattro anni e non è stato ancora presentato il piano di riduzione della concimazione fosfatica sui terreni agricoli.

Il Parlamento approvò nel 1986 una «piccola» legge contro l'eutrofizzazione, che prevedeva sostanzialmente due cose. In primo luogo, in base alle conoscenze che erano allora disponibili sul fenomeno, si tentava di operare una forte riduzione, passando attraverso fasi intermedie, del fosforo nei detersivi. A questo risultato siamo già pervenuti; tutti voi ricorderete certo la battaglia parlamentare sostenuta per far rispettare i tempi di abbattimento di tale quantità all'1 per cento, che risulta essere la quota attualmente consentita.

In secondo luogo, quella legge prevedeva la presentazione entro un anno da parte del ministro dell'agricoltura di un piano volto alla riduzione della concimazione fosfatica ed azotata del terreno. Eravamo nel gennaio del 1986 ed il piano avrebbe dovuto essere presentato un anno dopo; poiché ciò non è mai avvenuto, il mio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

articolo aggiuntivo 3.04 ripropone tale norma, volendo rappresentare un segnale diretto a chi si è reso colpevole di profonde inadempienze nei confronti di una decisione assunta dal Parlamento ma che non è stata mai rispettata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Donati 3.04, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Donati 3.05, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Donati 3.06. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Donati. Ne ha facoltà.

ANNA DONATI. Il titolo dell'articolo 3-bis che proponiamo di introdurre con l'articolo aggiuntivo 3.06 di cui sono prima firmataria parla da solo. Recita infatti: «Riduzione degli allevamenti intensivi».

Capisco che può suonare molto forte parlare di riduzione degli allevamenti intensivi, anche perché in prospettiva ciò significa che ciascuno di noi deve senz'altro ripensare alla propria alimentazione, magari riducendo il consumo di carne, così come per altro consigliato da tutti i dietologi, anche non verdi.

Il problema relativo agli allevamenti è presto detto e si ricollega ad un precedente emendamento tendente a devolvere 1.100 miliardi all'autorità di bacino del Po per risanare quel fiume che tanto contribuisce alla morte del mar Adriatico. Tra le varie misure che indichiamo per il risanamento vi è una auspicabile compatibilità ambientale tra allevamenti intensivi, numero dei capi, popolazione residente e disponibilità delle acque.

Gli obiettivi contenuti nel piano richiamato dall'articolo in questione ci sembrano poco consistenti. Infatti oggi abbiamo una sistema che finanzia gli alleva-

menti intensivi dal punto di vista della localizzazione: ricordate ad esempio la vicenda dell'IVA zootecnica. L'anno scorso, al momento della discussione della legge finanziaria venne previsto un rimborso agli allevatori (Gitti mi conferma che lo ricorda perfettamente). Negli scorsi mesi si è anche arrivati a casi più paradossali: infatti il 30 per cento dei capi suini dell'area emiliana, modenese e reggiana, ammalato di afta, è stato abbattuto, e sono state ripagate — ciò per altro è comprensibile — le perdite degli allevatori. Si tratta allora di un ciclo che si morde, per così dire, la coda e che porta a risultati fallimentari anche da un punto di vista finanziario: di fatto paghiamo la nostra autodistruzione, perché stanziamo 1.100 miliardi per depurare acque inquinate grazie a precedenti finanziamenti.

Chiediamo invece che siano adottate misure più incisive, ad esempio che si proceda ad un blocco immediato di tutti gli ampliamenti degli allevamenti previsti. Ci sembra infatti sbagliato pensare di poter risanare il Po continuando a concedere autorizzazioni che aumentano il numero dei capi nel bacino padano.

Segnalo alla vostra attenzione l'articolo aggiuntivo 3.06, di cui sono prima firmataria, pur sapendo che verrà respinto, in quanto pone un problema molto importante, che in futuro riemergerà. Occorre smetterla con la politica del doppio binario: da un lato finanziario la nostra autodistruzione, in questo caso con riferimento alle acque del mar Adriatico, e dall'altro pensare che basti aumentare la spesa di carattere ambientale per salvarci. Se non riconvertiremo e vincoleremo la spesa in senso ecologico commetteremo due gravi errori: ci accorgeremo infatti — e vi assicuro che gli eventi ci daranno ragione — che non basta depurare, ma occorre anche ridurre l'inquinamento e compiremo altresì un'operazione sbagliata dal punto di vista del giusto uso delle risorse pubbliche. Avremo infatti dato fondi ai privati per continuare ad inquinare, senza chiedere in cambio sostanzialmente nulla, spendendo denaro della collettività per tentare di disinquinare.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

Non ci sembra questo un modo serio di affrontare i gravi problemi di disavanzo pubblico, che invece possono essere efficacemente risolti attraverso l'offerta di incentivi in cambio della tutela di carattere ambientale.

Sottopongo alla vostra attenzione, ripeto, l'articolo aggiuntivo 3.06, di cui sono prima firmataria, perché in futuro la questione si ripresenterà in tutta la sua gravità: presto esamineremo la legge finanziaria ed anche in quella sede i deputati verdi ribadiranno le loro proposte in materia.

Non è necessario aumentare le spese per l'ambiente, ma riconvertire, ridurre e finalizzare la spesa attuale in considerazione dei vincoli posti agli allevamenti intensivi, all'agricoltura chimicizzata ed alle industrie, al fine di rendere compatibile con l'ambiente l'uso di risorse importantissime quali, in questo caso, le acque del mare Adriatico (*Applausi dei deputati del gruppo verde*).

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Donati 3.06, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Ricordo che gli emendamenti Testa Enrico 4.1 e Serafini Massimo 4.2 sono stati ritirati dai presentatori.

È così esaurito l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli dal decreto-legge. Poiché il disegno di legge di conversione consta di un articolo unico, si procederà direttamente alle sua votazione finale.

Avverto che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

«La Camera

premessi che

in questi giorni si sta verificando un grave ed intenso fenomeno di formazione di sostanze organiche di origine algale nelle acque del medio e alto Adriatico con inten-

sità e caratteristiche analoghe a quello altrettanto grave dell'agosto 1988;

considerato che questo nuovo fenomeno va ad aggiungersi alle croniche manifestazioni di fioriture algali che da oltre un decennio interessano le acque costiere dell'Adriatico nord-occidentale;

considerato che la situazione è stata ulteriormente aggravata dalla presenza di una alga che può determinare la formazione di sostanze tossiche all'interno dei molluschi marini;

considerato che i fenomeni sopracitati costituiscono un segnale preoccupante dell'aggravamento della situazione del mare e stanno determinando pericoli e danni per le attività turistiche e della pesca;

rilevato inoltre che il frequente ripetersi dei fenomeni sopradescritti può costituire fattore di ulteriore deterioramento delle già precarie condizioni del mare Adriatico;

considerato che il Governo per far fronte alla situazione di emergenza ha emanato il decreto legge n. 227 del 13/6/1989;

vista la mozione approvata nella seduta del 21/9/1988 con la quale si impegnava il Governo ad intensificare le azioni per il risanamento dell'Adriatico;

vista la risoluzione approvata all'unanimità del Parlamento europeo il 16/6/1988 e il 14/9/1988 con la quale ha annunciato precisi impegni per il risanamento dell'Adriatico

impegna il Governo:

1 — a dare rapida attuazione agli impegni previsti nella citata mozione parlamentare del 21-9-88;

2 — a prevedere, a partire dalla prossima legge finanziaria per l'anno 1990, una disponibilità finanziaria finalizzata agli interventi di risanamento e tutela del mare Adriatico per un importo non inferiore a

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

6.000 miliardi da ripartirsi nel quinquennio 1990-1994;

3 — ad adottare provvedimenti di carattere economico a favore delle attività danneggiate dagli eventi citati in premessa con particolare riguardo al settore turistico, della pesca e per i processi di innovazione e riconversione;

4 — ad attivare un monitoraggio sistematico del mare Adriatico con la collaborazione delle regioni coordinate dal Ministero dell'ambiente;

5 — ad attivare un progetto finalizzato per chiarire le caratteristiche ed i fattori del fenomeno di formazione delle sostanze organiche di origine algale e per valutare gli eventuali effetti sulla salute e sull'ecosistema marino.

9/4077/1

«Serafini Massimo, Boselli, Angeloni, Testa Enrico, Filipini Giovanna, Barbieri, Masini, Pellegatti».

«La Camera,

considerata la situazione di assoluta emergenza ambientale e potenzialmente economica insorta nelle regioni con litorale sul mare Adriatico a seguito del noto fenomeno delle alghe, favorito e incrementato da anni e anni di incuria e trascuratezza;

preso atto delle dichiarazioni del ministro dell'ambiente il quale conferma che i programmi di salvaguardia predisposti "non procedono come sarebbe augurabile" e che "l'alto numero di amministrazioni coinvolte nella politica ambientalista non agevola la speditezza delle azioni programmatiche", creando ad ogni passo "problemi di competenza e palleggiamenti di responsabilità";

preso atto che la stessa nuova legge sulla difesa del suolo non risolve l'esigenza di un'unica autorità in grado di affrontare efficacemente un lavoro di lunga lena che deve peraltro cominciare immediatamente se si vuole che dia frutti entro alcuni anni:

impegna il Governo

a volersi fare promotore di iniziative legislative volte ad assicurare quell'unica autorità in grado di superare l'attuale riconosciuta frammentazione delle competenze istituzionali, anche in collegamento che le diverse iniziative legislative già da tempo presentate in Parlamento; e a tale riguardo lo impegna ad esercitare tale iniziativa con particolare riferimento al bacino del Po e al mare Adriatico.

9/4077/2

«De Carolis, Ferrarini, Manfredi, Facchiario e Biondi».

Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

ANTONIO MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali e le riforme istituzionali*. Signor Presidente, debbo rilevare che nell'ordine del giorno De Carolis Stelio n. 9/4077/2 vi è, a mio giudizio, qualcosa di contraddittorio rispetto a quanto l'Assemblea ha deliberato approvando l'articolo aggiuntivo 2.02 della Commissione, che in sostanza stabilisce che i fondi del piano triennale per l'Adriatico siano utilizzati dalle autorità di bacino, sulla base della normativa approvata per la difesa del suolo.

Impegnare pertanto il Governo affinché si faccia promotore di un'iniziativa legislativa volta ad assicurare un'unica autorità in materia mi pare sia piuttosto contraddittorio con quanto è stato già deciso dall'Assemblea. In ogni caso, il Governo si rimette, quanto a tale ordine del giorno, alle valutazioni dell'Assemblea.

Anche l'ordine del giorno Serafini Massimo n. 9/4077/1 presenta elementi di contraddizione: l'attivazione di un monitoraggio sistematico coordinato dal Ministero dell'ambiente sarebbe in contraddizione con il testo approvato, che affida tale compito alla marina mercantile. Il parere del Governo è pertanto contrario sull'ordine del giorno Serafini Massimo n. 9/4077/1.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

**PRESIDENTE.** Dopo le dichiarazioni del Governo i presentatori insistono per la votazione dei loro ordini del giorno?

**MASSIMO SERAFINI.** Signor Presidente, insisto per la votazione del mio ordine del giorno n. 9/4077/1.

**STELIO DE CAROLIS.** Insisto, signor Presidente, per la votazione del mio ordine del giorno n. 9/4077/2.

**PRESIDENTE.** Sta bene. Pongo pertanto in votazione l'ordine del giorno Serafini Massimo n. 9/4077/1, non accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'ordine del giorno De Carolis Stelio n. 9/4077/2, in merito al quale il Governo si rimette alle valutazioni dell'Assemblea.

*(È approvato).*

È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Del Donno. Ne ha facoltà.

**OLINDO DEL DONNO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori ministri, se per un verso si può lodare la volontà del Parlamento di decidere o per lo meno di avviare deliberazioni non temporanee ma definitive per sanare il nostro mare (il più pescoso, il più prezioso), per altro verso bisogna riconoscere che tutto il disegno di legge in esame è privo di coordinazione scientifica.

Non si è tenuto conto di niente, non si è tenuto conto di quanto rilevante potesse essere l'apporto dato dalla scienza in un campo così importante. Mentre gli altri, nel passato, hanno cercato, in maniera quasi materiale, con scarsa professionalità, esperienza e preparazione, di riparare a tanto male, oggi noi, pur essendo in possesso della scienza, ce ne siamo dimenticati,

riducendo tutto a pochi miliardi, una somma che fa ridere, che veramente non è sufficiente per sanare un mare così vasto.

Siamo in un vasto mare che richiede non solo provvedimenti urgenti, ma anche l'intervento di una parte professionale, di una parte tecnica e naturalmente anche di una parte economica. Abbiamo però ridotto tutto all'economia, dimenticando la parte principale che è quella scientifica.

Infatti, quando si pensa ad eliminare o a limitare l'uso di sostanze chimiche per la difesa della coltura agraria, verrebbe spontaneo far riferimento alla lotta biologica, cioè anche qui a quel fondamento meraviglioso che natura pose: la natura, infatti, per mantenere un certo equilibrio, ha creato determinati animali, determinate forme di aggressione, di distruzione e di crescita. Questo vale specialmente per quanto riguarda il mare, dove la natura opera sovrana. Sfruttare l'attività antagonistica di alcuni esseri viventi, come gli artropodi e i microrganismi, soprattutto nei confronti di altri animali da noi considerati dannosi, appare come la soluzione ideale di uno dei tanti grossi problemi che assillano l'agricoltura.

Ancora oggi molti ritengono che contrapporre, ad esempio, un insetto utile (sia esso un predatore o anche un parassitoide) ad un altro animale nocivo sia un'operazione relativamente semplice e pensano che la mancata applicazione di tale metodologia celi noncuranza o reconditi interessi.

Noi non parliamo, signor ministro, di recondita ignoranza, bensì di devastazione del territorio italiano più per incuria e per quella che noi chiamiamo colpevole ignoranza che per interessi privati. Se avessimo voluto addentrarci in questo *mare magnum* degli interessi privati, avremmo dovuto agire in altra forma e avremmo potuto farlo con una dovizia di mezzi economici veramente straordinari.

Non vi è stato, quindi, alcun interesse privato, ma si è avuta, come dicevamo, quella ignoranza crassa, supina, corpulenta che danneggia lo Stato più ancora delle opere fatte male.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

Si sa che in tutto domina la scienza e noi questa scienza l'abbiamo dominata. Tuttavia, per ricordarci del bene che è stato riscontrato in questo provvedimento, per entusiasmarci ed impegnarci ad un'opera così grande e così bella, non potendo aderire ad un provvedimento che è di «rattoppamento» della situazione e non di risoluzione della stessa, dobbiamo dire che ci asterremo, mentre avremmo voluto serenamente e tranquillamente lodare i promotori di tanto bene. È vero che da una parte riconosciamo il bene, ma è anche vero che dall'altra riconosciamo le mancanze del provvedimento. Pertanto preghiamo il ministro, e per lui il Governo tutto, di compiere azioni «totalitarie», in assenza delle quali non si può concludere niente.

Si è detto che i danni sono stati arrecati all'economia nazionale ed anche a quella mondiale. Oggi non si parla infatti più del ristretto ambito nazionale, del ristretto ambito economico di un paese: le soluzioni hanno portata mondiale e tale deve essere anche quella relativa al mare. Noi infatti sappiamo che il mare ci circonda e ci abbraccia; ne consegue che esso deve essere oggetto della nostra attenzione, soprattutto considerando i gravissimi danni dei quali ho parlato.

Noi siamo responsabili di tutto questo e, dal momento che intendiamo evidenziare le cose positive ma anche sottolineare quelle negative, la nostra posizione sarà di astensione. Riconosciamo tuttavia di essere di fronte ad un problema estremamente grave, che si caratterizza in termini sia tecnici sia scientifici, al quale occorre dare soluzione a livello mondiale.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boselli, Ne ha facoltà.

**MILVIA BOSELLI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che ci accingiamo a votare risulta completamente diverso rispetto al testo originario del Governo, che appariva quasi offensivo per la gravità dell'emergenza Adriatico in atto nel nostro paese. Si trattava di un

provvedimento solo di facciata, che stanziava una quantità risibile di risorse (55 miliardi) al solo fine di tentare di eliminare gli effetti dell'eutrofizzazione, cioè del grave fenomeno che da anni affligge il mare Adriatico; non si prevedevano invece interventi strutturali rivolti ad incidere sulle sue cause.

Voglio ricordare che, sia nel corso degli ultimi anni sia recentemente, il Governo si è distinto per colpevoli inadempienze: penso, ad esempio, alla mancata attuazione della risoluzione approvata dalla Camera il 21 settembre dello scorso anno. Vi sono state, inoltre, sottovalutazioni dell'eutrofizzazione; basti pensare al fatto che il ministro Prandini ha dichiarato di considerarla un fenomeno naturale. Il Governo si è altresì distinto per la passiva accettazione della situazione: il ministro Ruffolo ha di recente dichiarato che occorre convivere con il fenomeno dell'eutrofizzazione, dato che interesserà il nostro mare per un periodo di tempo non breve.

Le inadempienze, le sottovalutazioni e le passive accettazioni dei ministri facenti parte del Governo hanno determinato l'attuale grave crisi dell'Adriatico, con danni molto ingenti per l'ecosistema e per l'economia della zona. In contrasto con tale atteggiamento del Governo, il gruppo comunista ha presentato emendamenti che puntavano a qualificare l'emergenza e ad avviare interventi strutturali.

In questa direzione si muove la nostra proposta di inserire nel decreto-legge le norme e le risorse (1.300 miliardi) già contenute nel disegno di legge di piano triennale. Dobbiamo rilevare con soddisfazione che la Commissione ha condiviso tale nostra proposta e riteniamo importante che, di fronte all'emergenza Adriatico, si sia raggiunta una unità di intenti e, soprattutto, la comune consapevolezza della necessità di dare un chiaro segnale della nostra volontà non solo di risolvere i drammatici problemi connessi all'emergenza, ma anche di eliminare le cause del fenomeno attraverso la riduzione del carico di nutrienti riversati nell'Adriatico. Franca-mente non comprendiamo per quale mo-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

tivo il Governo non abbia condiviso le proposte provenienti in tal senso dalla Commissione.

In conclusione, il gruppo comunista voterà a favore del provvedimento in quanto ritiene che con esso la Commissione abbia dato un primo segnale positivo. Siamo per altro ben consapevoli che si tratta soltanto di un primo passo e che sono necessarie altre misure, alle quali facciamo riferimento nell'ordine del giorno che abbiamo presentato e che è stato approvato dall'Assemblea. Auspichiamo che, una volta approvate, le norme contenute nel decreto-legge siano rispettate e che il futuro Governo dia loro attuazione (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole De Carolis. Ne ha facoltà.

**STELIO DE CAROLIS.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione per la conversione in legge del decreto-legge al nostro esame ha confermato (e questo indubbiamente è un dato positivo) la volontà del Parlamento di considerare quella del mare Adriatico una grande emergenza nazionale.

L'approvazione dell'emendamento della Commissione, che ha svolto un ruolo fondamentale per evitare che la nostra risposta ai tanti interrogativi di questi giorni fosse inadeguata (e colgo l'occasione per ringraziare il Presidente della Commissione ed il relatore), ci consente ora di fare chiarezza sulle scadenze temporali e sulle quantificazioni finanziarie dei fondi stanziati, ancora insufficienti e tali tuttavia da poter affrontare con uno spirito nuovo la drammatica situazione degli ultimi giorni.

Permane, signor Presidente e signor ministro, uno stato di incertezza — dovuto alla confusione delle competenze ed ai palleggiamenti di responsabilità — che non può più essere tollerato di fronte alla situazione in cui ci troviamo. Emerge quindi per il Governo l'esigenza di adottare iniziative legislative volte ad assicurare la presenza di un'unica autorità in grado di su-

perare l'attuale riconosciuta frammentazione di competenze istituzionali, e ciò anche in collegamento con le diverse iniziative legislative già da tempo avviate in Parlamento ed esaminate dalla stessa commissione consiliare.

Il positivo confronto di questi giorni ha infine confermato la volontà di porre sulla corsia preferenziale quel piano di salvaguardia ambientale che ci servirà a recuperare l'oggettiva arretratezza del nostro paese rispetto agli altri Stati dell'Europa occidentale, per affrontare con tempestività e con gli strumenti necessari tutte le emergenze ambientali di cui purtroppo soffre l'Italia.

Per tali ragioni il gruppo repubblicano esprimerà voto favorevole per la conversione in legge del decreto-legge n. 227 del 1989.

**PRESIDENTE.** Avverto che, dovendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazioni nominali mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Donati. Ne ha facoltà.

**ANNA DONATI.** Signor Presidente, il provvedimento al nostro esame si potrebbe, a mio avviso, definire il decreto del compromesso storico, anticipando forse quello che potrà avvenire in futuro in relazione alla questioni ambientali.

**PRESIDENTE.** Il compromesso dell'Adriatico.

**ANNA DONATI.** I verdi voteranno contro tale provvedimento e lo faranno perché la strada della riconversione ecologica è ancora molto lontana. Dico questo perché, se anche si cominciasse da subito ad intervenire seriamente, l'Adriatico soffrirebbe per altri dieci anni degli stessi fenomeni tragici di questi giorni, che fanno sì che i turisti fuggano e gli albergatori si strappino i capelli (mentre fino ad oggi tutti hanno fatto finta di niente, pensando che

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

bastasse qualche depuratore e qualche macchinetta mangia-alghe per risolvere il problema). Ma esiste anche un motivo più, profondo, che ci spinge ad essere contrari al provvedimento al nostro esame ed a non essere d'accordo con il compromesso che si è realizzato e che vede (anche al di là di quanto ci si sarebbe aspettati dopo le dichiarazioni rilasciate dal Governo in Commissione e in aula) una forte unità tra maggioranza e opposizione. Noi siamo contrari al provvedimento in esame perché in esso ancora non vi sono scelte chiare, strategiche, sostanziali sulla necessità di ridurre l'inquinamento. Quindi noi ci illudiamo di risolvere i problemi, ma saremo di nuovo qui nei prossimi anni ad affrontare le stesse questioni, avendone semplicemente rinviato nello spazio e nel tempo le soluzioni.

Siamo altresì contrari perché il passato ed anche il presente ci insegnano ad essere molto diffidenti. Occorre individuare procedure di intervento snelle, immediate. Cerchiamo allora di rendere efficiente l'autorità di bacino, consegnamo ad essa 1.100 miliardi di lire, diamole delle indicazioni (che per altro non condividiamo)! Queste ultime, infatti, non pongono sullo stesso piatto la consegna di incentivi e la considerazione che gli stessi devono essere concessi smettendo di inquinare, riducendo gli allevamenti, costringendo l'industria all'innovazione tecnologica e l'agricoltura alla riconversione ecologica, smantellando molti poli chimici che continuano ad abusare di una quantità considerevole di acqua che viene restituita soltanto inquinata.

Purtroppo, come dicevo, il passato, anche quello recente, ci insegna ad essere molto diffidenti. La prima volta che siamo stati presenti in Parlamento, durante la discussione della legge finanziaria, abbiamo condotto una battaglia per aumentare la spesa a favore dell'ambiente.

Al riguardo devo dire che l'esperienza ci ha insegnato che le strade non possono e non devono essere solo queste. Non voglio ripetere l'intervento che ho svolto poc'anzi sulla politica del doppio binario; desidero però ricordare ai colleghi, in particolare ai

comunisti che sono tanto entusiasti del provvedimento in esame (al punto che, con la sola eccezione dell'emendamento unitario, non è stato possibile modificare alcunché, neppure una piccolezza quale assegnare, come credo avvenga in tutti i paesi, al Ministero dell'ambiente, anziché a quello della marina mercantile, il monitoraggio delle acque), che i primi 300 miliardi stanziati per il 1988 per lo stesso scopo per il quale ora ne prevediamo 1.100, senza alcuna possibilità di verifica, non essendo previsto alcun meccanismo di controllo o di vincolo per l'autorità di bacino che deve effettuare il piano di risanamento, quei 300 miliardi, dicevo, spesi dopo una delibera CIPE, sono stati utilizzati esclusivamente per la depurazione.

Solo 5 miliardi sono stati utilizzati per non ben identificati incentivi alla riduzione dell'impiego dei pesticidi e dei fertilizzanti in agricoltura! I restanti miliardi sono stati utilizzati per la depurazione, per «merdodotti» che collegano tra loro gli allevamenti intensivi, senza ridurre il numero dei capi di bestiame nella pianura padana.

Pensate forse che sia possibile spendere ancora in modo illimitato per un bacino padano in cui coesistono e scaricano le loro deiezioni 165 milioni di «abitanti equivalenti», (cioè persone, suini, bovini, ovini e polli)? Non è possibile continuare ad andare avanti in questa direzione! Vedrete che, nonostante tutti i vostri tentativi — tali sono — di depurare, non si otterrà alcun risultato, se non quello di procrastinare il problema nel tempo. Qualcuno ha proposto (mi riferisco ad esempio ai comunisti) di spostare questi mega-allevamenti nel sud, in Abruzzo, e a tale scopo sono stati persino predisposti 40 progetti sovvenzionati dalla legge n. 64 per il Mezzogiorno.

Si pensa che sia sufficiente regalare ad altri i nostri problemi, anziché risolverli, anziché insegnare qualcosa, grazie anche agli errori commessi, in termini di politica di insediamento territoriale.

Il vero problema, invece, è quello di creare allevamenti piccoli e di abolire la zootecnia intensiva, per giungere ad un sistema integrato con l'agricoltura.

Da un sistema intelligente, integrato, siamo passati ad allevamenti intensivi che espellono deiezioni inutilizzabili in agricoltura (si tratta di migliaia di tonnellate al giorno, che nessuno sa più dove mettere), per la quale utilizziamo anzi fertilizzanti della chimica di sintesi sempre più inefficaci. L'agricoltura arde sempre di più e la fertilità del suolo continua a diminuire nonostante le nostre reiterate «iniezioni».

Questo è quanto dimostrano i dati e l'esperienza, ad esempio, della regione Emilia Romagna, nella quale è stata accertata la perdita di *humus* nei terreni. L'unica prospettiva, la vera riconversione ecologica, cari compagni comunisti (e qui la strada da percorrere insieme è ancora molto lunga), consiste nell'integrare un piccolo allevamento con l'uso delle deiezioni in agricoltura. In tal modo ridurremo l'abuso della chimica e risolveremo il problema delle deiezioni inutilizzabili. Purtroppo i nostri emendamenti, che proponevano proprio questo, sono stati bocciati; inoltre tutti i provvedimenti fin qui assunti risultano in qualche caso inutili ed in qualche altro pericolosamente dannosi in quanto nessuno di essi pone delle priorità fondamentali di riconversione. Da un lato infatti si incentiva la depurazione, mentre dall'altro si continua a finanziare la produzione dei rifiuti.

In conclusione ribadisco il netto voto contrario del gruppo verde alla conversione in legge di questo decreto. L'Adriatico non sarà salvato dalle nostre iniziative finché non saranno effettuate delle opzioni chiare, strategiche, di prospettiva rispetto ad un corretto modello economico ed agricolo, rispetto ai nostri allevamenti, al nostro uso delle acque. Dovremo infatti cominciare a separare in modo evidente, ad esempio all'interno degli scarichi urbani, le acque chiare da quelle scure.

È inutile costruire nuovi depuratori se continuiamo a progettare cose sbagliate. L'Adriatico sta male e continuerà a peggiorare nonostante i 1.100 miliardi stanziati. Anche se nei prossimi mesi e nei prossimi anni ridurremo la presenza di nutrienti, continueremo pur sempre a produrre globalmente più rifiuti, più inquinanti, più

chimica di sintesi destinata all'agricoltura, che prima o poi (nonostante i nostri interventi tesi a rallentare questo ciclo) finiranno nelle nostre acque e quindi nel mare Adriatico che sta agonizzando (*Applausi dei deputati del gruppo verde*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ferrarini. Ne ha facoltà.

**GIULIO FERRARINI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che vi siano tutte le premesse per trasformare la giornata odierna in una giornata positiva per la tutela ambientale del Po e dell'Adriatico. Non mi riferisco solo al provvedimento in discussione che ci accingiamo ad approvare, ma anche a quello successivo relativo all'atrazina ed al piano triennale di salvaguardia ambientale, sul quale vi è l'accordo dei presidenti di gruppo.

Possiamo quindi dire che il pessimismo ed il catastrofismo imperanti, che derivano dalla situazione drammatica che si è manifestata in questi giorni, possono forse lasciar spazio a squarci di speranza. È per tale motivo che il gruppo socialista esprimerà voto favorevole sulla conversione in legge del presente decreto, soprattutto in virtù dei cambiamenti concordati alla Camera.

Il dibattito sviluppatosi in questi giorni ci sembra sia stato serio e responsabile; esso fa onore al Parlamento e dimostra come le istituzioni siano in grado di inserirsi tempestivamente nei problemi più drammatici del paese.

Con la conversione in legge del decreto al nostro esame la Camera dà una risposta seria ad un problema di eccezionale gravità. Non credo, infatti, che avremmo potuto approvare il provvedimento nel testo originario perché nel frattempo sono accaduti fatti che non potevano essere ignorati.

In sostanza, ai 55 miliardi previsti dal provvedimento aggiungiamo altri 1.276 miliardi, di cui 850 per il Po. Si tratta di un'anticipazione del piano triennale che, come è stato sottolineato da più parti, rap-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

presenta lo strumento indispensabile per la salvaguardia e la tutela ambientale.

Desidero inoltre sottolineare il raccordo che viene a stabilirsi tra il decreto-legge e la legge per la difesa del suolo (altro strumento di fondamentale importanza, recentemente approvato dal Parlamento, che deve essere al più presto attivato). In tal modo si entra anche nel merito dei criteri di spesa delle somme stanziare, attraverso l'individuazione di obiettivi estremamente precisi come prevede l'articolo aggiuntivo 2.02 della Commissione, laddove si parla di adeguamento dei sistemi depurativi delle acque reflue, di riequilibrio del rapporto tra i capi di bestiame e territorio e di riduzione dell'impiego di pesticidi e fertilizzanti di sintesi.

Vorrei richiamare l'attenzione sull'accordo che pare sia stato raggiunto questa mattina in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo, in ordine alla possibilità di approvare rapidamente anche la restante parte del piano triennale di salvaguardia ambientale che, in virtù di una deroga, dovrebbe essere assegnata in sede legislativa alla Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici.

Con l'approvazione del provvedimento oggi in esame creiamo le premesse per interventi di carattere strumentale e non di sola emergenza e diamo una risposta adeguata alle giuste preoccupazioni della popolazione costiera esasperata dai recenti fatti. In pratica ci avviamo verso la rapida approvazione del piano triennale; ma auspichiamo anche una sollecita conversione del decreto-legge relativo all'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile.

Desidero infine sottolineare la parte dell'ordine del giorno, sottoscritto insieme agli altri colleghi della maggioranza, che impegna il Governo a predisporre strumenti legislativi da sottoporre al Parlamento (al cui esame sono già alcune proposte di legge, presentate da diversi gruppi), tendenti ad istituire un'autorità unica per il mare Adriatico. Riteniamo che un tale istituto non sia in contraddizione, così come afferma la legge per la difesa del suolo, con le autorità di bacino che, come è

noto, hanno una loro competenza ed obiettivi ben precisi. L'autorità unica per il mare Adriatico deve avere altre competenze ed altri obiettivi. Pertanto le due autorità dovranno collaborare per dar vita finalmente, in modo efficace, ad una politica complessiva ed organica di risanamento di tutta la valle padana e del mare Adriatico.

Con questi intendimenti, annuncio pertanto il voto favorevole del gruppo del PSI sul disegno di legge di conversione n. 4077.

**PRESIDENTE.** Sono così esaurite le dichiarazioni di voto.

**GUIDO D'ANGELO, Relatore.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GUIDO D'ANGELO, Relatore.** Signor Presidente, segnalo che, a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo della Commissione 2.02, all'articolo 4, comma 1, all'alinea, occorre sostituire le parole: «per l'anno 1989 si provvede» con le parole: «oltre quanto previsto dall'articolo 2-bis, si provvede, per l'anno 1989».

**PRESIDENTE.** Sta bene, onorevole relatore.

Ritengo che, se non vi sono obiezioni, possa rimanere così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Si procederà alla votazione finale del disegno di legge nel prosieguo della seduta.

**Autorizzazione di relazione orale.**

**PRESIDENTE.** Le Commissioni riunite II (Giustizia) e XI (Lavoro) hanno delibe-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

rato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente progetto di legge:

S. 1822. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, recante aumento del ruolo organico del personale della magistratura e del personale del Ministero di grazia e giustizia — Amministrazione giudiziaria della IV e III qualifica funzionale, nonché assunzione straordinaria di personale addetto al servizio automezzi» (approvato dal Senato) (4083).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

#### Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 18-20 luglio 1989.

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei presidenti di gruppo, riunitasi questa mattina con l'intervento del rappresentante del Governo, ha approvato all'unanimità, ai sensi del comma 2 dell'articolo 24 del regolamento, il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 18-20 luglio:

*Martedì 18 luglio alle 16,30:*

Discussione sulle linee generali del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 228 del 1989 (prodotti petroliferi) (da inviare al Senato — scadenza 14 agosto) (4036);

Seguito e conclusione della discussione sulle linee generali della proposta di modifica del regolamento (leggi di spesa) (doc. II, n. 22).

*Mercoledì 19 luglio ore 15 e Giovedì 20 luglio (antimeridiana e pomeridiana):*

Elezione contestata per il collegio XXII (Napoli-Caserta) (Guido D'Angelo) (doc. III, n. 1);

Esame di autorizzazioni a procedere;

Seguito dell'esame e votazione finale del disegno di legge di conversione n. 4036 (prodotti petroliferi);

Esame e votazione finale dei disegni di legge di conversione dei seguenti decreti-legge:

n. 232 del 1989 (organici magistratura e Ministero grazia e giustizia) (approvato dal Senato — scadenza 15 agosto) (4004);

n. 215 del 1989 (GEPI) (da inviare al Senato — scadenza 4 agosto) (4004);

n. 238 del 1989 (cinture auto pubbliche) (da inviare al Senato — scadenza 25 agosto) (4048);

n. 230 del 1989 (modifiche legge antimafia) (da inviare al Senato — scadenza 14 agosto) (4038);

n. 212 del 1989 (sanatoria IRPEF) (approvato dal Senato — scadenza 12 agosto) (4075);

Esame di una autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione (doc. IV-bis, n. 3).

Il suddetto calendario sarà stampato e distribuito.

#### Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. Il calendario dei lavori prevede per martedì 18 luglio 1989 la discussione del seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 228, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi» (4036).

Pertanto la VI Commissione permanente (Finanze) è autorizzata a riferire oralmente all'Assemblea.

#### Votazione finale del disegno di legge n. 4077.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

elettronico, sul disegno di legge n. 4077, oggi esaminato.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 1820. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, recante provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti» *(approvato dal Senato)* (4077).

Presenti .....	332
Votanti .....	315
Astenuti .....	17
Maggioranza .....	158
Hanno votato sì .....	305
Hanno votato no ....	10

*(La Camera approva).*

**Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 229, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile (4037).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 229, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile.

Ricordo che nella seduta di ieri si è chiusa la discussione sulle linee generali, i relatori hanno rinunciato alla replica ed ha replicato il ministro della sanità.

Passiamo pertanto all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, nel testo delle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XII (Affari sociali), che è del seguente tenore:

«1. Il decreto-legge 14 giugno 1989, n. 229, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 14 febbraio 1989, n. 49, 14 aprile 1989, n. 130 e 21 aprile 1989, n. 136».

Do lettura delle modificazioni apportate dalle Commissioni riunite:

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

«ART. 1. — *(Tutela delle acque sotterranee)* — 1. L'articolo 94 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente:

“ART. 94. — 1. La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione, in tutto il territorio nazionale.

2. L'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee devono essere compatibili con le capacità di ricarica dell'acquifero in ciascun bacino.

3. Qualora sia accertato l'abbassamento del livello della falde, nei periodi di siccità, e quando lo richiedano le esigenze di tutela qualitativa delle acque, l'amministrazione competente può disporre una riduzione dei quantitativi estraibili in base a regolare titolo e una modificazione delle modalità di emungimento”.

2. I consorzi di bonifica ed irrigui collaborano con le regioni e con le amministrazioni statali per la tutela delle acque sotterranee e sono tenuti a controllare il regime delle falde idriche sotterranee.

3. Chiunque, non associato ai consorzi irrigui e di bonifica, utilizzi canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e comunque nei limiti di legge, provenienti da insediamenti

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto».

*L'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

«ART. 2 (*Classificazione delle acque*). — 1. Il primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, è sostituito dal seguente:

“Le acque dolci superficiali per essere utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile devono essere comunque classificate da ciascuna regione nelle categorie A1, A2, A3, entro il 31 dicembre 1989. Le suddette categorie corrispondono a tre diverse classi di qualità di acque superficiali le cui caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche sono indicate nell'allegato al presente decreto”.

*Dopo l'articolo 2 sono aggiunti i seguenti:*

«ART. 2-bis. (*Gestione unitaria dei servizi*) — 1. Gli ambiti territoriali ottimali per la gestione unitaria dei servizi di acquedotto, fognature e depurazione sono individuati entro il 30 marzo 1990 dalle regioni, anche d'intesa, ovvero, se necessario, dalle autorità di bacino competenti ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla base di criteri e indirizzi definiti entro il 31 dicembre 1989 ai sensi dell'articolo 4 della predetta legge.

2. Entro il 31 dicembre 1991, con legge regionale sono disciplinati l'affidamento dei predetti servizi unificati a consorzi obbligatori dei comuni compresi negli ambiti individuati, nonché le modalità di gestione della fase transitoria ed il trasferimento dei rapporti giuridici. I consorzi possono gestire i servizi anche mediante società a maggioranza pubblica, cui partecipino enti locali e loro aziende municipalizzate, altri enti pubblici e soggetti privati.

3. I consorzi obbligatori sono istituiti sulla base di uno statuto-tipo definito ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183».

ART. 2-ter. (*Uso plurimo delle acque*). — 1.

Al fine di determinare l'uso plurimo delle acque superficiali e salvaguardare il regime delle acque sotterranee, le regioni possono prevedere la realizzazione di acquedotti industriali in regime di concessione di costruzione e gestione. Per le medesime finalità i consorzi di bonifica ed irrigui possono utilizzare le acque fluenti nei canali e cavi consortili per usi che comportino la restituzione dell'acqua e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ed in particolare per la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive. Per i predetti usi resta fermo il canone per l'uso irriguo a carico dei consorzi concessionari. Alla concessione degli altri usi si provvede secondo le norme del capo I del titolo IV del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, ed i proventi relativi rientrano tra quelli previsti all'articolo 100 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215».

*L'articolo 3 è sostituito dal seguente:*

«ART. 3. (*Mappatura degli impianti di acquedotto*). — 1. Il ministro dei lavori pubblici, di concerto con i ministri dell'ambiente e della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce con decreto i criteri generali per la mappatura, delle opere di attingimento, di raccolta e di potabilizzazione dell'acqua fornita all'utenza. Le regioni, sulla base dei predetti criteri, emanano le relative norme integrative e di attuazione entro sei mesi dall'emanazione del citato decreto ministeriale.

2. Entro un anno dall'emanazione delle normative regionali di cui al comma 1, i soggetti gestori di impianti pubblici di acquedotto redigono e mettono a disposizione la mappatura di cui al comma 1 alle unità sanitarie locali, ai presidi e servizi multizonali di prevenzione, ai comuni ed alle regioni territorialmente interessate».

*L'articolo 4 è soppresso.*

*L'articolo 5 è sostituito dal seguente:*

«ART. 5 (*Approvvigionamento idrico au-*

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

tonomo). — 1. Le regioni, sentiti i comuni interessati, stabiliscono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le misure di tutela dei pozzi d'acqua privati e delle sorgenti destinati al consumo umano.

2. I proprietari ed i possessori dei pozzi di cui al comma 1 sono obbligati a sottoporre almeno ogni anno a loro spese i pozzi medesimi e le acque utilizzate a controlli sanitari, secondo le modalità indicate dalle regioni.

3. Il quarto comma dell'articolo 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nel testo modificato dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e dall'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 62, è sostituito dai seguenti:

“Tutti i soggetti che al di fuori dei pubblici servizi di acquedotto si approvvigionano di acqua destinata a qualsiasi uso, anche non potabile, devono denunciare i quantitativi prelevati alle province, con periodicità non superiore all'anno, rispettando le modalità e fornendo gli ulteriori dati, concernenti le opere di derivazione e l'utilizzazione delle risorse, stabiliti dalle regioni. I soggetti di cui all'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono tenuti esclusivamente alla denuncia annuale ai competenti uffici.

Per assicurare la corretta gestione del patrimonio idrico sotterraneo le province si avvalgono, mediante convenzione, dei soggetti gestori di pubblici acquedotti individuali dalle regioni.

Ciascun soggetto gestore di pubblico acquedotto individuato dalla regione deve: *a*) provvedere all'installazione di contatori o comunque di idonei strumenti di misura per i prelievi di cui al quarto comma; gli utenti sono tenuti a corrispondere il nolo contatore a canone fisso, il quale è stabilito con le procedure disposte per la fissazione della tariffe idriche; *b*) vigilare sulla corretta manutenzione dei pozzi d'acqua e provvedere a segnalare alle amministrazioni competenti i pozzi abusivi, nonché gli

usi non corretti delle risorse idriche sotterranee; *c*) trasmettere una relazione annuale all'amministrazione finanziaria ed alla regione e fornire le notizie ed i dati che potranno essere dalle medesime richiesti”».

*Dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:*

«ART. 5-bis. (Controlli) — 1. Le unità sanitarie locali, ove non vi abbiano ancora provveduto, individuano ed organizzano entro il 31 dicembre 1989, all'interno dei presidi multizonali di prevenzione di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, una sezione specializzata per i controlli ambientali, dotata della strumentazione adeguata alle attività di controllo e di prevenzione. A tal fine, le regioni, a norma dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, possono autorizzare le unità sanitarie locali alla copertura dei posti vacanti nelle piante organiche.

2. Gli operatori delle sezioni di controllo ambientale hanno libero accesso alla proprietà pubblica e privata per l'esecuzione delle funzioni previste dalla presente legge e possono raccogliere quanto necessario all'espletamento dei compiti di polizia amministrativa. A tal fine, detti operatori sono muniti di apposito tesserino di riconoscimento.

3. Agli addetti alla vigilanza, ai fini dello svolgimento delle funzioni ispettive e di controllo previste dal presente decreto, è attribuita la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, secondo le procedure dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

4. I controlli debbono essere effettuati presso i presidi multizonali di igiene e prevenzione di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e, in caso di loro dichiarata temporanea impossibilità, preferibilmente presso i laboratori idonei individuati dalle regioni, costituiti anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

5. I laboratori di cui al comma 4 che eseguono le analisi sono tenuti a trasmet-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

tere i risultati all'unità sanitaria locale nel cui territorio è ubicata la risorsa idrica controllata.

6. Nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, nell'ambito del piano di disinquinamento di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sono istituite con decreto dei ministri dell'ambiente e della sanità, d'intesa con le regioni interessate, apposite unità di crisi per l'esercizio delle funzioni di controllo e delle analisi necessarie per la verifica dell'attuazione del piano e per il monitoraggio delle situazioni ambientali. Le unità di crisi sono formate con personale delle unità sanitarie locali, di presidi multizonali e dei comuni interessati nonché degli istituti tecnico-scientifici centrali del servizio sanitario nazionale. L'indirizzo e il controllo sulle unità di crisi sono esercitati da comitati paritetici Stato-regioni istituiti per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale in attuazione dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Unità di crisi possono essere istituite, con le stesse procedure, in situazione di emergenza ambientale o sanitaria che interessino aree territoriali determinate.

ART. 5-ter. (Canoni). — 1. L'articolo 10 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, è sostituito dal seguente:

“ART. 10. — 1. I canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica, previsti dall'articolo 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sono così fissati:

a) per ogni modulo — centro litri al minuto secondo — di acqua ad uso di irrigazione lire 64 mila;

b) per l'irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, per ogni ettaro lire 640;

c) per ogni modulo d'acqua (ogni modulo si presume pari a tre milioni di metri cubi annui) ad uso potabile, igienico e simili, lire una a metro cubo assentito;

d) per ogni modulo d'acqua (ogni modulo si presume pari a tre milioni di metri cubi annui) ad uso industriale, lire cinque a metro cubo assentito per le acque superficiali e a lire dieci a metro cubo per le acque sotterranee;

e) per ogni modulo d'acqua per piscicoltura lire 500 mila;

f) per ogni chilowat di fattura nominale concessa o riconosciuta lire 10.496.

2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 36 del testo unico di cui al comma 1, nonché le esenzioni attualmente vigenti.

3. Gli importi di canoni non possono essere inferiori a lire 100 mila per le utilizzazioni a scopo irriguo, a lire 500 mila per uso potabile, igienico e simili a lire tre milioni per uso industriale ed a lire 100 mila annue per le altre utilizzazioni. I canoni sono aggiornati ogni biennio con decreto del ministro delle finanze, sulla base dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, nonché, sentiti i ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, sulla base dello stato delle risorse idriche”.

4. Gli importi dei canoni per le utilizzazioni a scopo irriguo che favoriscano il ravvenamento delle falde idriche sotterranee sono ridotti alla metà.

5-*quater*. — 1. La maggiore entrata di cui all'articolo 5-ter va ad integrazione del Fondo sanitario nazionale per il finanziamento del sistema dei controlli di cui all'articolo 5-bis».

*L'articolo 6 è soppresso.*

*L'articolo 7 è sostituito dal seguente:*

«ART. 7. — (Scarichi idrici) — 1. I parametri “pesticidi clorurati” e “pesticidi fosforati” di cui rispettivamente ai numeri 46 e 47 della tabella A ed ai numeri 44 e 45 della tabella C allegate alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti come segue:

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

PARAMETRI	CONCENTRAZIONI	NOTE
Pesticidi totali (esclusi quelli fosforati, compresi PCB e PCT) mg/l .....	0,05	$\frac{C1}{L1} + \frac{C2}{L2} \leq 1$
Pesticidi fosforati mg/l .....	0,1	Fermo restando che il limite fissato per i due parametri non deve essere superato, la somma dei rapporti tra la concentrazione presente e la relativa concentrazione limite non deve superare il valore di 1.

2. Le concentrazioni di cui al comma 1 possono essere ulteriormente ridotte ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319, con provvedimenti adottati dalle singole regioni, in base alla gravità del processo di contaminazione in atto o di previsione della potenziale contaminazione.

3. Per l'adeguamento degli scarichi degli insediamenti produttivi di pesticidi diversi da quelli clorurati e fosforati e compresi nei parametri "pesticidi totali" di cui al comma 1 esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve essere presentata all'autorità competente entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto domanda di autorizzazione contenente le modificazioni che si intendono effettuare nei processi produttivi e negli impianti di trattamento, nonché l'impegno a realizzare gli interventi necessari entro dodici mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione.

4. Il secondo e terzo comma dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti dal seguente:

«Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell'ambiente, di concerto con il ministro della sanità, sono adeguate, integrate e modificate le tabelle A e C della presente legge, in base alle disposizioni comunitarie e tenuto conto delle nuove conoscenze

scientifiche, tecnologiche ed ecotossicologiche. Tali adeguamenti, integrazioni e modifiche devono essere finalizzati ad una migliore tutela della salute, della qualità dei corpi idrici, della flora e della fauna e dell'ambiente in generale e non devono comunque comportare rischi per la salute e conseguenze negative per la qualità di corpi idrici. Con lo stesso decreto sono fissati i tempi per l'adeguamento degli scarichi degli insediamenti produttivi ai parametri tabellari oggetto di modifica».

*Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:*

«ART. 7-bis (Venezia e Chioggia). 1. È fatto obbligo ai comuni di Venezia e di Chioggia di provvedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sentita la regione Veneto, a deliberare sulla tipologia di collettamento e trattamento dei reflui civili e produttivi e su tempi e finanziamenti necessari alla realizzazione.

2. È fatto comunque obbligo alle aziende produttive artigiane di adeguare, entro due anni dalla formulazione del piano di collettamento e trattamento di pertinenza comunale, lo scarico prodotto.

3. È istituito presso la regione Veneto il comitato tecnico-scientifico di controllo e gestione dei reflui formato da:

a) un rappresentante del magistrato alle acque, con funzioni di presidente;

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

b) un rappresentante del Ministero dell'ambiente;

c) un rappresentante della regione Veneto;

d) un rappresentante del comune di Venezia;

e) un rappresentante del comune di Chioggia;

f) un rappresentante dell'unità sanitaria locale competente;

g) un rappresentante delle organizzazioni sindacali di categoria.

4. Al comitato predetto è affidato il compito di analizzare le condizioni dei singoli scarichi, di elaborare le opportune prescrizioni e controllare la corretta realizzazione delle stesse.

5. Le aziende a tal fine sono tenute, entro tre mesi dall'istituzione del comitato, a formalizzare la propria posizione.

6. Il mancato assolvimento del predetto

adempimento comporta l'esclusione da eventuali benefici deliberati a tal fine in attuazione della legislazione speciale per Venezia.

7. Le azioni penali relative alle violazioni per mancata autorizzazione allo scarico rimangono sospese finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di cui al presente articolo. Il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni entro i termini previsti al precedente comma 2 del presente articolo estingue i reati di cui all'articolo 9 della legge n. 171 del 1973, e successive modificazioni e integrazioni».

*L'articolo 8 è sostituito dal seguente:*

«ART. 8. — (*Tassa di concessione governativa sulla produzione di fitofarmaci*) — 1. Al titolo III, Igiene-Sanità, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo il numero 6 è aggiunto il seguente:

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tasse	Ammontare delle tasse	Modo di pagamento	NOTE
6-bis	<p>1. Autorizzazione ad attivare uno stabilimento per la produzione di presidi sanitari (art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, ed articoli 6, 7 ed 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255):</p> <p>a) tassa di rilascio .. b) tassa annuale .....</p> <p>2. Registrazione di presidi sanitari (art. 6 della citata legge n. 283 del 1962, modificata dalla legge n. 441 del 1963, ed articoli 12, 13 e 14 del regolamento approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1255 del 1968); per ogni tipo di prodotto:</p> <p>a) tassa di rilascio .. b) tassa annuale .....</p>	<p>1.500.000 550.000</p> <p>1.000.000 550.000</p>	<p>ordinario ordinario</p> <p>ordinario ordinario</p>	<p>Le tasse di rilascio previste dai sottounumeri 1 e 2 sono dovute anche per ogni variazione delle autorizzazioni e delle registrazioni.</p> <p>Le tasse annuali dei sottounumeri 1 e 2 sono dovute entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono. Il mancato pagamento comporta la revoca delle autorizzazioni e registrazioni.</p>

2. Per l'anno in corso le tasse annuali devono essere corrisposte entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

*L'articolo 9 è sostituito dal seguente:*

«ART. 9. — (Assistenza tecnica agli imprenditori agricoli). — 1. Nell'ambito delle azioni da realizzare in attuazione del piano nazionale di lotta fitopatologica integrata, di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, il ministro dell'agricoltura e delle foreste, di intesa con il ministro della sanità, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

adotta, in collaborazione con le regioni e sentite le organizzazioni professionali agricole rappresentate nel CNEL, le misure dirette a promuovere il recupero, la tutela e la valorizzazione ambientale con la diffusione di tecniche colturali finalizzate al razionale e coerente impiego dei presidi sanitari, salvaguardando in primo luogo la salute umana e quindi le esigenze economiche e di produttività delle colture.

2. Le regioni, in collaborazione con le organizzazioni di cui al comma 1, stabiliscono all'inizio di ogni annata agraria piani di diserbo chimico e meccanico sorvegliato per le zone interessate ai divieti in sostituzione dei diserbanti attuati con i pro-

dotti vietati, nonché piani di sorveglianza finalizzati a prevenire il verificarsi di situazioni di superamento della concentrazione di 0,1 microgrammi per litro per ciascuna sostanza attiva diserbante».

*Dopo l'articolo 10, è aggiunto il seguente:*

«ART. 10-bis. — (Zone di intervento e divieto di vendita al minuto e di impiego di sostanze diserbanti). — 1. Le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche adottano i piani di intervento, di cui agli articoli 17, comma 3, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, per i territori nei quali i controlli analitici di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), dello stesso decreto abbiano rilevato nelle acque destinate al consumo umano il superamento della concentrazione di 0,1 microgrammi per litro per ciascuna sostanza attiva diserbante.

2. Le regioni suddette, insieme ai provvedimenti di cui al comma 1, provvedono a delimitare, ove necessario d'intesa fra di loro, i territori interessati dai piani di intervento e le eventuali zone contermini, tenuto conto dell'entità della situazione di degrado delle risorse idriche in relazione alla tutela della salute umana, al rischio ambientale, alla natura dei suoli, all'assetto idrogeologico, alle pratiche agronomiche ed allo stato di attuazione del piano regionale di lotta fitopatologica integrata.

3. È vietato ogni tipo di vendita al minuto e di impiego di prodotti contenenti sostanze attive diserbanti nei territori e nelle zone contermini individuali dalle regioni ai sensi dei commi precedenti.

4. Nei territori nei quali si applicano i divieti di cui al comma 3, i controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo

umano, relativamente al parametro 55 di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, si effettuano con frequenza almeno quindicinale».

*L'articolo 11 è sostituito dal seguente:*

ART. 11. — (Approvvigionamento idrico di emergenza). — 1. Le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche, nell'ambito dei piani di intervento da adottare ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, approvano entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i progetti per l'approvvigionamento idrico di emergenza. Tali progetti sono comunicati al ministro dell'ambiente il quale ne verifica, d'intesa con il ministro della sanità, la congruità quanto alle finalità e ai tempi di attuazione; con decreto del ministro dell'ambiente, di concerto con i ministro dei lavori pubblici, della sanità e per il coordinamento della protezione civile, sono ripartiti i fondi di cui all'articolo 12 fra le regioni.

2. Le regioni delegano agli enti locali l'esecuzione delle opere».

*«L'articolo 15 è sostituito dal seguente:*

«Art. 15. — (Sanzioni). — 1. Chiunque vende sostanze attive diserbanti in violazione del divieto di vendita è punito con l'arresto fino a tre anni.

2. Chiunque impiega sostanze attive diserbanti in violazione del divieto di impiego è punito con l'ammenda da lire 250 mila fino a 5 milioni».

*All'articolo 16, al comma 1, dopo le parole: «prevenire l'emergenza» sono aggiunte le seguenti: «anche attraverso le opportune interconnessioni».*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

La Tabella A è sostituita dalla seguente:

**TABELLA A**  
(prevista dall'articolo 13)

**INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEI RUOLI DIRIGENZIALI  
DEL MINISTERO DELLA SANITÀ**

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
<i>Quadro E - DIRIGENTI CHIMICI</i>				
D	Dirigente superiore	3	Ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto	3
E	Primo dirigente	4	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	4
<i>Quadro F - DIRIGENTI FARMACISTI</i>				
E	Primo dirigente	1	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	1
<i>Quadro G - DIRIGENTI INGEGNERI</i>				
D	Dirigente superiore	1	Ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto	1
E	Primo dirigente	1	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	1
<i>Quadro M - DIRIGENTI ANALISTI DI ORGANIZZAZIONE E METODO</i>				
E	Primo dirigente	1	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	1

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

La Tabella B è sostituita dalla seguente:

**TABELLA B**  
(prevista dall'articolo 13)

Livello	Qualifica	Posti in aumento
VII	CHIMICI	5
	Chimico superiore } Chimico	
VII	FARMACISTI	2
	Farmacista superiore } Farmacista	
VII	INGEGNERI	2
	Ingegnere superiore } Ingegnere	
VII	ANALISTI DI ORGANIZZAZIONE E METODO	1
	Analista superiore } Analista	
VII	BIOLOGI	2
	Biologo superiore } Biologo	

Avverto che gli emendamenti presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge, nel testo delle Commissioni riunite.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è del seguente tenore:

*(Divieto di vendita e impiego di diserbanti)*

1. Per le fattispecie di cui agli articoli 17, comma 3, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, nelle zone di protezione di sorgenti, pozzi e punti di presa di acqua utilizzata da imprese acquedottistiche sono vietati la

vendita e ogni tipo di impiego di sostanze attive diserbanti, per le quali i controlli analitici di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, abbiano rilevato il superamento della concentrazione di 0,1 microgrammi per litro per ciascuna sostanza.

2. La zona di protezione è delimitata dalla regione interessata in relazione alla situazione di vulnerabilità e rischio delle risorse idriche.

A questo articolo, nel testo interamente riformulato dalle Commissioni riunite

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

(come risulta dall'allegato all'articolo 1 del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sopprimere il comma 2.*

1. 10.

Tamino, Ronchi, Russo Franco,  
Capanna.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Alla realizzazione delle attività previste dal presente decreto concorrono, secondo le rispettive competenze: lo Stato, le regioni, a statuto speciale ed ordinario, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni, i consorzi di bonifica e di irrigazione.

1. 6.

Cristoni, Mazza, Ferrarini.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. In considerazione della stretta connessione esistente nei territori di pianura tra acque irrigue e acque sotterranee, ai consorzi che provvedono all'irrigazione viene affidato il compito di collaborare con la pubblica amministrazione per la tutela delle acque sotterranee nei loro comprensori; a tal fine i consorzi stessi sono tenuti a porre sotto costante controllo il regime delle falde idriche sotterranee ed ad esprimere il proprio parere sulle domande di nuove estrazioni ed utilizzazioni di acque sotterranee e sulle utilizzazioni già in atto, allo scopo di fornire alla pubblica amministrazione ogni elemento utile per le azioni di tutela previste dalla legge.

1. 12.

Cristoni, Mazza, Ferrarini.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e a rendere pubblici i dati raccolti.*

1. 11.

Filippini Rosa, Donati.

*Sopprimere il comma 3.*

\*1. 7.

Filippini Rosa, Donati.

*Sopprimere il comma 3.*

\*1. 8.

Tamino, Ronchi, Russo Franco,  
Capanna.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Tutti coloro che utilizzano in detti comprensori acque superficiali o sotterranee, oppure canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, debbono contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.

1. 13.

Cristoni, Mazza, Ferrarini.

*Al comma 3, sopprimere le parole: non associato ai consorzi irrigui e di bonifica.*

1. 9.

Tamino, Ronchi, Russo Franco,  
Capanna.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge è del seguente tenore:

*(Prodotti sostitutivi).*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del ministro della sanità, sentita la commissione di cui all'articolo 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3° agosto 1968, n. 1255, sono individuate le sostanze attive utilizzabili nelle zone di cui all'articolo 1 come prodotti sostitutivi di quelli vietati e le eventuali particolari modalità di impiego.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

2. Con decreto del ministro della sanità, di concerto con i ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'ambiente, in relazione al progressivo miglioramento della qualità delle acque può essere nuovamente consentito l'uso e la vendita delle sostanze di cui all'articolo 1, tenuto conto di specifiche esigenze agronomiche locali, condizionatamente all'osservanza di precise modalità di impiego da indicarsi nello stesso decreto e comunque tali da assicurare il mantenimento della qualità delle risorse idriche.

A questo articolo, nel testo interamente riformulato dalle Commissioni riunite (come risulta dell'allegato all'articolo 1 del disegno di legge di conversione), è riferito il seguente emendamento:

*Al comma 1, al capoverso, sopprimere le parole: entro il 31 dicembre 1989.*

2. 5.

Montanari Fornari, Boselli, Tagliabue.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 2 del decreto-legge, avverto che all'articolo 2-bis, introdotto dalle Commissioni riunite (come risulta dall'allegato all'articolo 1 del disegno di legge di conversione), non sono riferiti emendamenti. Avverto altresì che all'articolo 2-ter introdotto dalle Commissioni riunite (come risulta dall'allegato all'articolo 1 del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sopprimerlo.*

\*2-ter. 2.

Tamino.

*Sopprimerlo.*

\*2-ter. 4.

Boselli, Tagliabue, Montanari Fornari.

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti:* Per le medesime finalità i consorzi di bonifica ed irrigui possono utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive. Deve essere assicurata la restituzione dell'acqua con caratteristiche qualitative compatibili con le successive utilizzazioni e principalmente l'uso irriguo.

2-ter. 5.

Le Commissioni.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: e siano compatibili con le successive utilizzazioni con le seguenti: nelle identiche condizioni qualitative registrate al momento del prelievo.*

2-ter. 3.

Filippini Rosa, Donati.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e l'approvvigionamento di imprese produttive.*

2-ter. 1.

Filippini Rosa, Donati.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 2-ter, avverto che nell'articolo 3 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti e che l'articolo 4 del decreto-legge è stato soppresso dalle Commissioni riunite.

Ricordo che l'articolo 5 del decreto-legge è del seguente tenore:

*(Pozzi d'acqua).*

1. Le regioni, sentiti i comuni interessati, stabiliscono le misure di tutela dei pozzi d'acqua privati destinati al consumo umano.

2. I proprietari e i possessori di pozzi di cui al comma 1 sono obbligati almeno ogni anno a sottoporre i pozzi e le acque utiliz-

zate a controlli sanitari a loro spese, secondo le modalità indicate dalle regioni.

A questo articolo, nel testo interamente riformulate dalle Commissioni riunite (come risulta dall'allegato all'articolo 1 del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*2-bis.* I proprietari e possessori di pozzi di cui al comma 1, che prestano la loro opera per la definizione del monitoraggio delle fonti acquifere secondo i piani predisposti dalle istituzioni pubbliche, possono beneficiare dei contributi che le regioni predispongono al fine di effettuare i controlli sanitari e l'eventuale risanamento dei punti di emungimento delle acque.

5. 1.

Rinaldi, Cristoni, Savio, Bruni  
Francesco.

*Al comma 3, al primo capoverso, sostituire le parole da: sono tenuti fino a: competenti uffici con le seguenti: e le imprese familiari coltivatrici singole e associate che utilizzano l'acqua per uso agricolo sono tenute alla denuncia su richiesta delle province in relazione ad esigenze di tutela quantitativa e qualitativa delle acque.*

5. 2.

Rinaldi, Cristoni, Bruni Francesco,  
Savio.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 5, avverto che all'articolo 5-bis introdotto dalle Commissioni riunite (come risulta dall'allegato all'articolo 1 del disegno di legge di conversione), è riferito il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 5-bis.  
(Controlli).

1. Le unità sanitarie locali individuano

ed organizzano entro il 31 dicembre 1989, all'interno dei presidi multizonali di prevenzione di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, una sezione specializzata per i controlli ambientali, dotata di autonomia operativa e funzionale e della strumentazione adeguata alle attività di controllo e di prevenzione. A tal fine, le regioni, a norma dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, autorizzano la copertura dei posti vacanti nelle piante organiche relative a tali presidi.

2. Gli operatori delle sezioni di controllo ambientale hanno libero accesso alla proprietà pubblica e privata per l'esecuzione delle funzioni previste dal presente decreto e possono raccogliere quanto necessario all'espletamento dei compiti di polizia amministrativa. A tal fine, detti operatori sono muniti di apposito tesserino di riconoscimento.

3. Agli addetti alla vigilanza, ai fini dello svolgimento delle funzioni ispettive e di controllo previste dalla presente legge, è attribuita la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, secondo le procedure dell'articolo 21 della legge n. 833 del 1978.

4. I controlli di cui al presente decreto debbono essere effettuati presso le sezioni specializzate per i controlli ambientali e, in caso di loro dichiarata temporanea impossibilità, presso i laboratori di istituti universitari ovvero presso altri laboratori o professionisti idonei individuati dalle regioni, costituiti anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

5. I laboratori e i professionisti che eseguono le analisi sono tenuti a trasmettere i risultati alla sezione specializzata per i controlli ambientali nel cui territorio è ubicata la risorsa idrica controllata.

6. Al coordinamento delle predette sezioni specializzate con i servizi tecnici nazionali si provvede nell'ambito dell'articolo 9, commi 2 e 9, della legge 18 maggio 1989, n. 183.

7. Fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 6, le sezioni specializzate così individuate operano funzionalmente alla dirette dipendenze degli organi di ba-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

cino idrografico ove costituiti, e sono a disposizione delle regioni e dei comuni e delle altre autorità locali per i compiti istruttori in materia ambientale e delle province per i compiti di controllo. Di essi si avvalgono altresì direttamente i ministri dell'ambiente, della sanità, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e per il coordinamento della protezione civile in relazione ai loro compiti istituzionali.

8. Nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, nell'ambito del piano di disinquinamento di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sono istituite con decreto dei ministri dell'ambiente e della sanità, d'intesa con le regioni interessate, apposite unità di crisi per l'esercizio delle funzioni di controllo e delle analisi necessarie per la verifica dell'attuazione del piano e del monitoraggio delle situazioni ambientali. Le unità di crisi sono formate con personale delle unità sanitarie locali, i presidi multizonali ed i comuni interessati nonché degli istituti tecnico-scientifici centrali del servizio sanitario nazionale. I poteri di indirizzo e di controllo sulle unità di crisi sono esercitati da comitati paritetici Stato-regioni da istituire nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale in attuazione dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Unità di crisi possono essere istituite, con le stesse procedure, in situazione di emergenza ambientale o sanitaria che interessino aree territoriali determinate.

5-bis. 1.

Cristoni, Ferrarini, Mazza.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 5-bis, avverto che all'articolo 5-ter introdotto dalle Commissioni riunite (come risulta dall'allegato all'articolo 1 del disegno di legge di conversione), è riferito il seguente emendamento:

*Il capoverso 4 è soppresso.*

5-ter. 1.

Boselli, Montanari Fornari, Tagliabue.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 5-ter, avverto che all'articolo 5-quater, introdotto dalle Commissioni riunite (come risulta dall'allegato all'articolo 1 del disegno di legge di conversione), è riferito il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 5-quater, aggiungere il seguente:*

#### ART. 5-quinquies.

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto, è autorizzato il potenziamento delle dotazioni strumentali dei presidi multizonali di prevenzione delle unità sanitarie locali.

2. Per la copertura delle necessità di cui al comma 1, nonché per la copertura dei posti in organico del personale dei servizi e presidi multizonali di prevenzione, si provvede con il trasferimento delle quote del Fondo sanitario nazionale alle unità sanitarie locali in proporzione al numero di servizi e presidi territoriali, delle risorse finanziarie necessarie. Le unità sanitarie locali presentano idonea documentazione alla regione entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5-quater. 01.

Tagliabue, Montanari Fornari, Boselli, Benevelli.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo aggiuntivo riferito all'articolo 5-quater, avverto che l'articolo 6 del decreto-legge è stato soppresso dalle Commissioni riunite.

Ricordo che l'articolo 7 del decreto-legge è del seguente tenore:

*(Scarichi idrici).*

1. I parametri «pesticidi clorurati» e «pesticidi fosforati» di cui rispettivamente ai numeri 46 e 47 della tabella A ed ai numeri 44 e 45 della tabella C allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, sono sostituiti come segue:

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

PARAMETRI	CONCENTRAZIONI	NOTE
Pesticidi totali (esclusi quelli fosforati, compresi PCB e PCT) mg/l .....	0,05	$\frac{C1}{L1} + \frac{C2}{L2} \leq 1$
Pesticidi fosforati mg/l .....	0,1	Fermo restando che il limite fissato per i due parametri non deve essere superato, la somma dei rapporti tra la concentrazione presente e la relativa concentrazione limite non deve superare il valore di 1.

2. Tenuto conto delle nuove conoscenze scientifiche e per migliorare la tutela delle acque, con decreto del ministro dell'ambiente, di concerto con il ministro della sanità, sono integrate e modificate le tabelle A e C allegate alla legge 10 maggio 1976, n. 319.

A questo articolo, nel testo interamente riformulato dalle Commissioni riunite (come risulta dall'allegato all'articolo 1 del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, alla voce: pesticidi fosforati mg/1 sostituire la cifra: 0,1 con la seguente: 0,05.*

7. 1.

Ronchi, Tamino, Russo Franco, Capanna.

*Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino alla emanazione delle norme tecniche, nonché dei criteri generali per la individuazione delle aree di salvaguardia di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, le regioni provvedono con propri atti amministrativi alla tutela delle risorse idriche*

independentemente da processi di contaminazione in atto.

7. 3.

Montanari Fornari, Boselli, Tagliabue, Benevelli.

*Sopprimere il comma 4.*

7. 4.

Boselli, Tagliabue, Montanari Fornari.

Nessuno chiedendo di parlare sugli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, avverto che all'articolo 7-bis, introdotto dalle Commissioni riunite (come risulta dall'allegato all'articolo 1 del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sopprimere il comma 7.*

\* 7-bis. 2.

Boselli, Pedrazzi Cipolla, Benevelli, Montanari Fornari, Tagliabue.

*Sopprimere il comma 7.*

\* 7-bis. 3.

Tamino, Ronchi, Russo Franco, Capanna.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: Le azioni penali relative con le seguenti: I procedimenti penali relativi. Conseguentemente, sostituire la parola: spese con la seguente: sospesi.*

7-bis. 1.

Fumagalli Carulli, Nicotra, Vairo.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 7-bis, avverto che all'articolo 8 del decreto-legge, interamente riformulato dalle Commissioni riunite, non sono riferiti emendamenti.

Ricordo che l'articolo 9 del decreto-legge è del seguente tenore:

*(Mappatura degli impianti di acquedotto).*

1. Per permettere in sede locale un efficace e puntuale controllo igienico-sanitario sulle acque destinate al consumo umano, i soggetti gestori di impianti di acquedotto, su conformi direttive delle autorità regionali da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, redigono e trasmettono, entro i successivi due anni, alle unità sanitarie locali, ai presidi e servizi multizonali di prevenzione, ai comuni ed alle regioni territorialmente interessati la mappatura delle opere di attingimento, di trasporto, di raccolta, di trattamento e di distribuzione dell'acqua fornita all'utenza.

2. La relativa documentazione e i periodici aggiornamenti sono trasmessi dalle regioni ai Ministeri della sanità, dell'ambiente e dei lavori pubblici.

A questo articolo, nel testo interamente riformulato dalle Commissioni riunite (come risulta dall'allegato all'articolo 1 del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: 3 mesi.*

9. 2.

Tagliabue, Montanari Fornari, Boselli.

*Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: 6 mesi.*

9. 3.

Donati, Filippini Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole da: con la diffusione di tecniche fino alla fine del comma, con le seguenti: nonché la razionalizzazione dell'impiego dei mezzi tecnici e delle tecnologie utilizzate nella produzione agricola, salvaguardando in primo luogo la salute umana, la redditività delle colture e quindi le esigenze economiche degli imprenditori agricoli.*

9. 1.

Rinaldi, Cristoni, Savio, Bruni Francesco.

*Al comma 1, dopo le parole: presidi sanitari, aggiungere le seguenti: anche mediante assistenza tecnica agli agricoltori.*

9. 4.

Donati, Filippini Rosa.

*Al comma 1, sopprimere le parole: e quindi le esigenze economiche e di produttività delle colture.*

9. 7.

Tamino, Ronchi, Russo Franco, Capanna.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dette misure dovranno anche prevedere la regolamentazione della vendita delle sostanze attive diserbanti e dei prodotti che le contengono attraverso la presentazione di ricetta appositamente rilasciata da professionisti competenti e contenente la prescrizione qualitativa e quantitativa delle sostanze da impiegare determinata in rapporto alla estensione dei terreni, alle colture praticate, alle caratteristiche morfologiche dei terreni e in relazione alla tutela dell'ambiente e delle risorse idriche.*

9. 5.

Donati, Filippini Rosa.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* o di 0,5 microgrammi per litro per il totale delle sostanze attive usate come fitofarmaci.

9. 6.

Ronchi, Tamino, Russo Franco, Capanna.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge, avverto che all'articolo 10 del decreto-legge e all'articolo 10-bis, introdotto dalle Commissioni riunite (come risulta dall'allegato all'articolo 1 del disegno di legge di conversione), non sono riferiti emendamenti.

Ricordo che l'articolo 11 del decreto-legge è del seguente tenore:

*(Approvvigionamento idrico alternativo).*

1. I piani per l'approvvigionamento idrico alternativo ed i relativi progetti di intervento nelle zone interessate dall'inquinamento da diserbanti, proposti dalle regioni ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, sono approvati dalla Conferenza interregionale permanente per il risanamento e la tutela del bacino idrografico del fiume Po, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 gennaio 1988, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1988, nei limiti complessivi di spesa di cui all'articolo 12.

2. Gli interventi e le opere da finanziare a norma del comma 1 debbono perseguire i seguenti obiettivi:

a) installazione di unità di potabilizzazione a carboni attivi sugli impianti di acquedotto;

b) interconnessione degli acquedotti eroganti acqua non conforme con acquedotti limitrofi indenni, previa esclusione delle fonti di approvvigionamento maggiormente inquinate;

c) ristrutturazione e potenziamento degli acquedotti esistenti mediante perforazione di nuovi pozzi;

d) realizzazione, nei casi in cui sia necessario, di nuovi acquedotti.

3. La composizione della Conferenza di cui al comma 1 è integrata, in via permanente, dal ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, nonché, limitatamente alla discussione ed alla deliberazione relative agli interventi di cui al comma 1, dal ministro per il coordinamento della protezione civile, dal presidente della giunta della regione Friuli-Venezia Giulia e dal presidente della regione Marche; il comitato tecnico della medesima Conferenza è integrato con i rappresentanti designati dal ministro per il coordinamento della protezione civile e dalle predette regioni.

A questo articolo, nel testo interamente riformulato dalle Commissioni riunite (come risulta dall'allegato all'articolo 1 del disegno di legge di conversione), è riferito il seguente emendamento:

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-bis. Gli interventi relativi alle opere di provvista di acqua potabile per le popolazioni rurali di cui all'articolo 2, secondo comma, lettera d), del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, di competenza dei consorzi di bonifica e di irrigazione, rientrano tra quelli previsti dal comma 1, e, oltre allo scopo principale, debbono realizzare anche gli altri obiettivi indicati al comma 1.

11. 1.

Cristoni, Mazza, Ferrarini.

All'articolo 11 del decreto-legge è altresì riferito il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis.

1. Tra i progetti da finanziare rientrano gli studi atti a determinare le caratteristiche idrogeologiche delle falde sotterranee utilizzate a scopo potabile, con particolare riferimento all'individuazione

delle zone di alimentazione da proteggere.

2. L'effettuazione di tali studi è affidata ai soggetti che concorrono alla realizzazione delle attività previste dal presente decreto e, di preferenza, a quelli che, con riferimento ad ambiti territoriali ben definiti dal punto di vista idrogeologico, abbiano già svolto organiche ricerche sulle acque sotterranee e dispongano di sistematiche raccolte di dati idrologici.

3. La delimitazione della zona di protezione di cui all'articolo 1 e la definizione delle misure di tutela dei pozzi d'acqua privati di cui all'articolo 5-bis avvengono sulla base delle risultanze dei predetti studi.

11. 01.

Cristoni, Mazza, Ferrarini.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento e sull'articolo aggiuntivo riferiti all'articolo 11 del decreto-legge, avverto che nessun emendamento è riferito all'articolo 12 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo 13 del decreto-legge è del seguente tenore:

*(Potenziamento dei ruoli del personale del Ministero della sanità).*

1. Per far fronte alle esigenze dell'area

igienico-sanitaria, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto, le dotazioni organiche dei ruoli dei dirigenti del Ministero della sanità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, sono incrementate nelle misure di cui all'allegata tabella A. Sono altresì incrementate le dotazioni organiche del VII livello funzionale, nelle misure di cui all'allegata tabella B.

2. I posti disponibili nelle qualifiche di primo dirigente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono conferiti mediante concorso speciale per esami. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 800 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 8.

4. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Gli allegati all'articolo 13 sono del seguente tenore:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

**TABELLA A**  
(prevista dall'art. 13)

**INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEI RUOLI DIRIGENZIALI  
DEL MINISTERO DELLA SANITÀ**

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
<i>Quadro E - DIRIGENTI CHIMICI</i>				
D	Dirigente superiore	2	Ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto	2
E	Primo dirigente	4	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	4
<i>Quadro F - DIRIGENTI FARMACISTI</i>				
E	Primo dirigente	1	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	1
<i>Quadro G - DIRIGENTI INGEGNERI</i>				
D	Dirigente superiore	1	Ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto	1
E	Primo dirigente	1	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	1
<i>Quadro M - DIRIGENTI ANALISTI DI ORGANIZZAZIONE E METODO</i>				
E	Primo dirigente	1	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	1

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

**TABELLA B**  
(prevista dall'art. 13)

Livello	Qualifica	Posti in aumento
VII	Chimico superiore } Chimico	5
	CHIMICI	
VII	Farmacista superiore } Farmacista	4
	FARMACISTI	
VII	Ingegnere superiore } Ingegnere	2
	INGEGNERI	
VII	Analista superiore } Analista	1
	ANALISTI DI ORGANIZZAZIONE E METODO	

Avverto che all'articolo 13 del decreto-legge, nel testo modificato dalle Commissioni riunite, (come risulta dall'allegato all'articolo 1 del disegno di legge di conversione) è riferito il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 13. — (Aumento delle dotazioni organiche dell'Istituto superiore di sanità). — 1. Per far fronte alle esigenze tecnico-scientifiche e di ricerca applicata al rapporto tra inquinamento ambientale e patologie, le dotazioni organiche dell'Istituto superiore di sanità, di cui alla legge 7 agosto 1973, n. 519, sono incrementate nelle misure di cui all'allegata tabella A.

*Conseguentemente, sostituire le tabelle A e B con la seguente:*

**TABELLA**  
(prevista dall'articolo 13)

Qualifica	Posti
Dirigenti di ricerca .....	2
Ricercatori .....	4
Assistenti tecnici .....	6
Aiutanti tecnici .....	4

Nota: alla tabella A: il contingentamento di tale personale dovrà essere effettuato all'interno delle strutture pertinenti ai problemi del rapporto tra ambiente e salute.

13. 1.

Ronchi, Tamino, Russo Franco,  
Capanna.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 13, av-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

verto che agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti.

Avverto altresì che all'articolo 1 del disegno di legge di conversione è stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il comma 2.*

Dis. 1. 1.

Donati, Filippini Rosa.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento presentato all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, è così esaurita la discussione sugli emendamenti e sugli articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge e all'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

Do lettura del parere della V Commissione (Bilancio) che ha espresso parere contrario sugli emendamenti Tamino 1.10, Filippini Rosa 1.7, Tamino 1.8 e 2-ter.2, Boselli 2-ter.4, Cristoni 5-bis.1 e 11.1, Ronchi 13.1 e Donati Dis. 1.1, nonché sugli articoli aggiuntivi Tagliabue 5-quater.01 e Cristoni 11.01. Nulla osta sugli emendamenti Cristoni 1.6 e 1.12, Filippini Rosa 1.11, Cristoni 1.13, Tamino 1.9, Montanari Fornari 2.5, Filippini Rosa 2-ter.3 e 2-ter.1, Rinaldi 5.1 e 5.2, Boselli 5-ter.1, Ronchi 7.1, Montanari Fornari 7.3, Boselli 7.4 e 7-bis.2, Tamino 7-bis.3, Fumagalli Carulli 7-bis.1, Tagliabue 9.2, Donati 9.3, Rinaldi 9.1, Donati 9.4, Tamino 9.7, Donati 9.5, Ronchi 9.6, Rinaldi Dis. 2.1 e Dis. 2.2.

Qual è il parere delle Commissioni sugli emendamenti e sugli articoli aggiuntivi presentati?

GIANCARLO GALLI, *Relatore per l'VIII Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento Tamino 1.10; invito i presentatori degli emendamenti Cristoni 1.6 e 1.12 a ritirarli, diversamente il parere della Commissione è negativo. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Filippini Rosa 1.11, mentre il parere è contrario sugli emendamenti Filippini Rosa 1.7 e Tamino 1.8; invito i presentatori dell'emendamento Cristoni 1.13 a ritirarlo. Esprimo parere

contrario sugli emendamenti Tamino 1.9, Montanari Fornari 2.5, Tamino 2-ter.2 e Boselli 2-ter.4.

Gli emendamenti Filippini Rosa 2-ter.3 e 2-ter.1 sarebbero assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 2-ter.5 delle Commissioni, del quale raccomando l'approvazione.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento Rinaldi 5.1, a condizione che i presentatori accolgano una modifica consistente nel sopprimere la parola «sanitari» dopo la parola «controlli». Esprimo inoltre parere favorevole sull'emendamento Rinaldi 5.2.

Il parere è invece contrario sugli emendamenti Cristoni 5-bis.1 e Boselli 5-ter.1. Le Commissioni si rimettono all'Assemblea per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Tagliabue 5-quater.01, anche se esso ha avuto il parere contrario della Commissione bilancio in relazione alla copertura finanziaria.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti Ronchi 7.1, Montanari Fornari 7.3 e Boselli 7.4, nonché sugli identici emendamenti Boselli 7-bis.2 e Tamino 7-bis.3.

Il parere è invece favorevole sugli emendamenti Fumagalli Carulli 7-bis.1 e Tagliabue 9.2. Per quanto riguarda l'emendamento Donati 9.3, esso dovrebbe ritenersi assorbito dal precedente emendamento Tagliabue 9.2. Invito i presentatori dell'emendamento Rinaldi 9.1 a ritirarlo, altrimenti il parere sarebbe contrario. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Donati 9.4.

Il parere delle Commissioni è contrario sugli emendamenti Tamino 9.7, Donati 9.5 e Ronchi 9.6.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento Cristoni 11.1, anche se si dovrà tenere conto del parere negativo espresso dalla Commissione bilancio.

Invito i presentatori dell'articolo aggiuntivo Cristoni 11.01 a ritirarlo, esprimendo parere contrario qualora ciò non avvenga. Il parere delle Commissioni è inoltre contrario sugli emendamenti Ronchi 13.1 e Donati Dis. 1.1.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

Anticipo già in questa sede che il parere delle Commissioni è favorevole, sugli emendamenti Rinaldi Dis. 2.1 e Dis.2.2.

Devo fare un'ulteriore precisazione, signor Presidente. Ho espresso precedentemente parere negativo a nome delle Commissioni sugli identici emendamenti Filippini Rosa 1.7 e Tamino 1.8. Tuttavia, se i proponenti fossero d'accordo, si potrebbero sostituire le parole «e comunque nei limiti di legge», contenute nel comma 3 dell'articolo 1 nel testo delle Commissioni, con le seguenti «e comunque compatibili con l'uso irriguo». Ritengo che questa proposta possa riscuotere il consenso dei presentatori degli emendamenti citati.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, mi sembra che gli identici emendamenti Filippini Rosa 1.7 e Tamino 1.8 siano soppressivi del comma 3 dell'articolo 1.

GIANCARLO GALLI, *Relatore per la VIII Commissione*. Ribadisco che il parere delle Commissioni su questi emendamenti è contrario, signor Presidente. Tuttavia, accogliendo parzialmente le indicazioni derivanti da tali emendamenti, le Commissioni propongono una nuova formulazione del comma 3 dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la invito a presentare a nome delle Commissioni un emendamento per introdurre la modifica da lei indicata.

GIANCARLO GALLI, *Relatore per la VIII Commissione*. Ripeto comunque, signor Presidente, che tale modifica tende ad accogliere parzialmente la proposta formulata dai colleghi Rosa Filippini e Tamino.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole relatore.

Il Governo?

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro della sanità*. Il Governo esprime parere contrario sull'emendamento Tamino 1.10, mentre si rimette all'Assemblea per quanto riguarda gli emendamenti Cristoni

1.6 e 1.12. Il parere del Governo è inoltre favorevole sull'emendamento Filippini Rosa 1.11.

Esprimo altresì parere contrario sugli identici emendamenti Filippini Rosa 1.7 e Tamino 1.8 e sugli emendamenti Cristoni 1.13 e Tamino 1.9. Il parere è favorevole sull'emendamento Montanari Fornari 2.5.

PRESIDENTE. Le ricordo, onorevole Ministro, che le Commissioni su tale emendamento hanno espresso parere contrario.

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro della sanità*. Confermo il parere favorevole sull'emendamento Montanari Fornari 2.5.

Esprimo parere contrario sugli identici emendamenti Tamino 2-ter.2 e Boselli 2-2-ter.4, e favorevole sull'emendamento 2-ter.5 delle Commissioni.

Il parere è contrario sugli emendamenti Filippini Rosa 2-ter.3 e 2-ter.1. Per quanto riguarda gli emendamenti Rinaldi 5.1 e 5.2, il Governo si rimette all'Assemblea.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti Cristoni 5-bis.1 e Boselli 5-ter.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Tagliabue 5-quater.01, sarei tendenzialmente favorevole, ma non ho capito da dove si trasferiscano le quote, dato che il fondo sanitario nazionale è oberato da numerosi impegni ed è in passivo. Non riesco assolutamente a capire dove si possano reperire i fondi per soddisfare le esigenze indicate nell'articolo aggiuntivo in oggetto. Vi è insomma la necessità di trovare la copertura.

PRESIDENTE. Infatti la Commissione bilancio ha espresso parere contrario sull'articolo aggiuntivo in esame.

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro della sanità*. Ribadisco che sarei favorevole all'articolo aggiuntivo Tagliabue 5-quater. 01, ma la copertura non si realizza chiudendo qualche ospedale o sopprimendo alcuni servizi. Pertanto non concordo con la formulazione prospettata.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

Occorrerebbe al riguardo la cartella tecnica indicante la copertura delle maggiori spese, che invece manca.

**PRESIDENTE.** Onorevole ministro, se non ho capito male, lei sarebbe favorevole al merito dell'articolo aggiuntivo Tagliabue 5-*quater*.01, ma esprime parere contrario per ragioni di copertura.

**CARLO DONAT-CATTIN, Ministro della sanità.** Debbo far presente che in relazione alle maggiori spese manca la copertura.

**PRESIDENTE.** A noi interessa conoscere la sintesi del suo apprezzato ragionamento. Lei, in sostanza, onorevole ministro, afferma che sarebbe favorevole all'articolo aggiuntivo in esame se sussistesse la copertura.

**CARLO DONAT-CATTIN, Ministro della sanità.** Reperire un'adeguata copertura finanziaria è una responsabilità del Parlamento nel suo complesso. Il Governo rileva che, in base all'articolo 81 della Costituzione, manca la copertura né vi è la scheda tecnica. Il disegno di legge non è stato elaborato da noi in questi termini, pertanto mancano alcuni presupposti.

Esprimo altresì parere contrario sull'emendamento Ronchi 7.1, favorevole sull'emendamento Montanari Fornari 7.3 e contrario sull'emendamento Boselli 7.4 e sugli identici emendamenti Boselli 7-*bis*.2 e Tamino 7-*bis*.3. Il parere è favorevole sull'emendamento Fumagalli Carulli 7-*bis*.1.

Per quanto concerne l'emendamento Tagliabue 9.2, invito i presentatori a conformarsi al successivo emendamento Donati 9.3: il periodo di tre mesi mi pare infatti eccessivamente ridotto. Il testo originario del decreto-legge indicava il termine di un anno ma comunque entro sei mesi, con la nuova annata agraria, si potrebbe essere in condizioni di agire.

Esprimo quindi parere contrario sull'emendamento Tagliabue 9.2 e favorevole sugli emendamenti Donati 9.3, Rinaldi 9.1 e Donati 9.4. Il parere è contrario sull'emendamento Tamino 9.7.

Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento Donati 9.5 e contrario sull'emendamento Ronchi 9.6. Esprimo inoltre parere favorevole sull'emendamento Cristoni 11.1.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Cristoni 11.01, il Governo si rimette all'Assemblea, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Ronchi 13.1 e sull'emendamento Donati Dis. 1.1. Sugli emendamenti Rinaldi Dis. 2.1 e Dis. 2.2, il Governo infine si rimette alle valutazioni dell'Assemblea.

**PRESIDENTE.** Avverto che le Commissioni hanno testé presentato i seguenti emendamenti:

*Al comma 3, dell'articolo 1 sostituire le parole: e comunque nei limiti di legge con le seguenti: e comunque compatibili con l'uso irriguo.*

1. 14.

Le Commissioni.

*Dopo il comma 6 dell'articolo 5-bis aggiungere i seguenti commi:*

**6-bis.** Il ministro della sanità ed il ministro dell'ambiente, d'intesa, definiscono ed aggiornano le normative tecniche per i rilevamenti ed i controlli ambientali;

**6-ter.** Le sezioni di cui al presente articolo sono tenute a fornire i dati in loro possesso alle amministrazioni pubbliche competenti, ivi compresi i soggetti preposti alla pianificazione di bacino, che ne facciano richiesta. In attesa del riordino dei servizi tecnici dello Stato ai sensi della legge 183 del 1989, le sezioni svolgono altresì specifici programmi di rilevamento e controllo sulla base di apposite convenzioni tra le amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta e gli assessori alla sanità delle regioni e province autonome interessate, previa comunicazione degli oneri al Ministero della sanità.

5-*bis*. 2.

Le Commissioni.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere del Go-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

verno sugli emendamenti presentati dalle Commissioni?

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro della sanità*. Il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.14 e 5-bis.2 delle Commissioni.

Desidero tuttavia sottolineare che se da essi deriveranno ulteriori oneri non sono previste norme che ne garantiscano la copertura finanziaria.

Vorrei anche rettificare un parere espresso poc'anzi: il Governo esprime parere contrario (non favorevole, come erroneamente annunciato poco fa) sull'emendamento Montanari Fornari 2.5.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole ministro. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Tamino 1.10, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento Cristoni 1.6. Ricordo che le Commissioni hanno invitato i presentatori a ritirarlo, esprimendo altrimenti parere contrario, e che il Governo si è rimesso all'Assemblea. Onorevole Ferrarini, mantiene l'emendamento Cristoni 1.6, di cui è cofirmatario?

GIULIO FERRARINI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Ferrarini, anche per il successivo emendamento Cristoni 1.12, di cui lei è cofirmatario, le Commissioni hanno invitato i presentatori a ritirarlo. Lei aderisce a tale invito?

GIULIO FERRARINI. Sì, signor Presidente, ritiro anche l'emendamento Cristoni 1.12.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Filippini Rosa 1.11, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

*(È approvato).*

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Filippini Rosa 1.7 e Tamino 1.8. Ha chiesto di parlare l'onorevole Rosa Filippini. Ne ha facoltà.

ROSA FILIPPINI. Signor Presidente, il gruppo verde mantiene l'emendamento 1.7 di cui sono prima firmataria, poiché si determina una situazione di fatto per la quale nei canali consortili o delle acque irrigue vengono concentrati gli scarichi, anche se depurati e nei limiti di legge. Il fatto è che non si tiene conto della qualità che è necessaria per l'acqua che viene destinata ad uso irriguo.

In linea di massima, non siamo contrari all'ipotesi di far pagare un contributo a coloro che comunque utilizzano i canali. Saremmo propensi a ritirare questo nostro emendamento se, in sostituzione delle parole «e comunque nei limiti di legge» (contenute nel comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge così come modificato dalle Commissioni), venisse indicata la necessità che le acque di scarico debbano essere comunque compatibili con l'uso irriguo.

Se il relatore è in grado di accettare una modifica di tal genere, siamo disposti a ritirare il nostro emendamento 1.7.

PRESIDENTE. Onorevole Rosa Filippini, le ricordo che le Commissioni hanno poc'anzi presentato l'emendamento 1.14, che sostituisce le parole «e comunque nei limiti di legge» con le seguenti: «e comunque compatibile con l'uso irriguo».

ROSA FILIPPINI. Benissimo, signor Presidente. Ritiro allora il mio emendamento 1.7.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'emendamento Tamino 1.8, identico all'emendamento Filippini Rosa 1.7, se intendano mantenerlo.

FRANCO RUSSO. Lo manteniamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

l'emendamento Tamino 1.8, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo all'emendamento Cristoni 1.13. Ricordo che le Commissioni invitano i presentatori a ritirarlo. Chiedo ai presentatori se aderiscano a tale invito.

GIULIO FERRARINI. Ritiro l'emendamento Cristoni 1.13, di cui sono cofirmatario.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ferrarini.

Pongo in votazione l'emendamento Tamino 1.9, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento 1.14 delle Commissioni, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Montanari Fornari 2.5, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione gli identici emendamenti Tamino 2-ter.2 e Boselli 2-ter.4, non accettati dalle Commissioni né dal Governo.

*(Sono respinti).*

Pongo in votazione l'emendamento 2-ter.5 delle Commissioni, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Sono pertanto assorbiti i due successivi emendamenti Filippini Rosa 2-ter.3 e 2-ter.1.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Rinaldi 5.1. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rinaldi. Ne ha facoltà.

LUIGI RINALDI. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, intervengo per aderire all'invito cortesemente rivoltomi dal relatore di modificare il mio emendamento 5.1 nel senso di escludere l'aggettivo «sanitari» riferito ai controlli. Al tempo stesso, intervengo per dichiarazione di voto anche sugli altri emendamenti di cui sono firmatario ed annuncio fin da ora di accogliere l'invito a ritirare il mio emendamento 9.1.

Come è noto, le Commissioni riunite (Affari sociali ed ambiente) hanno introdotto una importante innovazione in merito al regime giuridico delle acque sotterranee. In sostanza, tali acque sono ora dichiarate pubbliche dalla legge, mentre in passato la loro natura pubblica o privata veniva stabilita al momento dell'estrazione che ne rendeva possibile l'utilizzazione. L'innovazione che ne rendeva possibile l'utilizzazione. L'innovazione comporta una serie di implicazioni pratiche di adeguamento della normativa vigente e da ciò deriva l'esigenza di modificare l'articolo 2.

Di conseguenza, con il mio emendamento Dis.2.1 viene assicurata la continuità dell'approvvigionamento idrico per uso domestico ed aziendale agricolo di piccola dimensione, che risulta particolarmente importante nelle zone non servite da pubblico acquedotto o da impianti irrigui consortili. Infatti, viene eliminato il divieto di cessione delle acque sotterranee per il proprietario del fondo a terzi, nonché il divieto di impiego per gli usi domestici ed agricoli di piccola entità. L'emendamento Dis.2.2 si riferisca alla disciplina della fase transitoria per il passaggio dal vecchio al nuovo regime di pubblicità.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti da me presentati al testo del decreto-legge modificato dalle Commissioni riunite, con il mio emendamento 5.1 (modificato, come ho già detto, per aderire alla richiesta del relatore) si propone di stimolare i proprietari ed i possessori di pozzi affinché partecipino attivamente alle azioni di monitoraggio delle acque, secondo i piani predisposti dalle istituzioni pubbliche, nonché agli interventi di risa-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

namento dei punti di emungimento mediante incentivi che le regioni possono all'uopo predisporre.

Il mio emendamento 5.2 integra il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, con l'aggiunta del soggetto «imprese familiari coltivatrici» e limita l'obbligo della denuncia dei quantitativi di acqua prelevata ai casi in cui ciò sia richiesto dalle province in relazione alle effettive esigenze di tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche della zona interessata.

In conclusione, stante la concretezza e le finalità degli emendamenti cui ho fatto riferimento, che sono diretti a soddisfare la giusta esigenza di salvaguardia delle acque sotterranee e a tutelare le esigenze, altrettanto giuste, del settore agricolo, invito l'Assemblea ad esprimersi in senso favorevole su tali emendamenti (*Applausi dei deputati del gruppo della DC*).

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Rinaldi 5.1 con la modifica suggerita dal relatore ed accolta dal presentatore, accettato dalle Commissioni e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

*(Segue la votazione).*

Poiché non è stato possibile accertare con sicurezza l'esito del voto, ritengo necessario ripetere la votazione (*Proteste — Commenti*).

Prego tutti i colleghi di alzare la mano per esprimere il loro voto, non essendo altrimenti possibile accertare la volontà dell'aula: lo dico nell'interesse dell'Assemblea.

Pongo in votazione l'emendamento Rinaldi 5.1 con la modifica suggerita dal relatore ed accolta dal presentatore, accettato dalle Commissioni e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

*(Segue la votazione).*

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regio-

lamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi.

*(L'emendamento è approvato).*

Invito di nuovo i colleghi a esprimere chiaramente il loro voto, perché è veramente difficile accertare in queste condizioni la volontà dell'Assemblea.

Pongo in votazione l'emendamento Rinaldi 5.2, accettato dalle Commissioni e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

*(È approvato).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Cristoni 5-bis.1. Chiedo ai presentatori se lo mantengono.

**GIULIO FERRARINI.** Pur riconoscendo lo sforzo che è stato compiuto dalle Commissioni, mantengo l'emendamento Cristoni 5-bis. 1, di cui sono cofirmatario.

**PRESIDENTE.** Sta bene, onorevole Ferrarini.

Pongo in votazione l'emendamento Cristoni 5-bis.1, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento delle Commissioni 5-bis.2, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Bosselli 5-ter.1, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo 5-quater.01. Ricordo che su di esso le Commissioni si sono rimesse all'Assemblea, rilevando però che il parere della Commissione bilancio è contrario. Anche il Governo si è espresso favorevolmente su tale articolo aggiuntivo, pur ricordando a

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

sua volta il parere contrario della Commissione bilancio.

GIANFRANCO TAGLIABUE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO TAGLIABUE. Mi era sembrato di comprendere che il ministro fosse nella sostanza d'accordo con il nostro articolo aggiuntivo, che non stravolge l'attuale criterio di determinazione del fondo sanitario nazionale. In esso si introduce soltanto un orientamento volto a far sì che nel trasferimento dal fondo sanitario nazionale alle regioni e dalle regioni alle unità sanitarie locali le risorse vengano assegnate secondo determinate quote alle unità sanitarie locali che dispongono di quei servizi.

Onorevole ministro, come vede non si stravolge l'assetto del fondo sanitario nazionale, ma si procede ad un riparto delle somme diverso da quello attuale.

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro della sanità*. Per il 1990?

GIANFRANCO TAGLIABUE. Certo, signor ministro, lo scopo è quello di privilegiare e sostenere quelle unità sanitarie locali che hanno adeguato i servizi di intervento nel settore.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della sanità ha facoltà di intervenire sulla precisazione dell'onorevole Tagliabue.

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro della sanità*. Ritengo che si dovrebbe formulare un subemendamento nel quale si possa prevedere il trasferimento delle quote del fondo sanitario nazionale a decorrere dal 1990.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore sulla proposta del ministro?

GIANCARLO GALLI, *Relatore per l' VIII Commissione*. La Commissione è favorevole alla proposta del ministro.

PRESIDENTE. Onorevole Galli, la pregherei di precisare la modifica da introdurre all'articolo aggiuntivo Tagliabue 5-*quater*.01.

GIANCARLO GALLI, *Relatore per l'VIII Commissione*. Signor Presidente, si dovrebbe modificare la quinta riga del comma 2 dell'articolo 5-*quinquies* sostituendo le parole «si provvede con il trasferimento» con le seguenti: «si provvede a decorrere dal 1990 con il trasferimento».

GIANFRANCO TAGLIABUE. Sono d'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Tagliabue 5-*quater*.01 con la modifica testé proposta dal relatore, su invito del Governo, ed accolta dal presentatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Ronchi 7.1, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Montanari Fornari 7.3, non accettato dalle Commissioni e accettato dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Boselli 7.4, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Boselli 7-*bis*.2 e Tamino 7-*bis*.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bargone. Ne ha facoltà.

ANTONIO BARGONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di soppressione del comma 7 dell'articolo 7-*bis* deriva dalla convinzione che esso rappresenti una pericolosa forzatura rispetto ad

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

un decreto relativo alla tutela delle acque, una forzatura ed anche una contraddizione rispetto all'obiettivo stesso che la legge si pone. Prevedere che le azioni penali relative alle violazioni per mancata autorizzazione allo scarico rimangono sospese rappresenta una deroga intollerabile al principio della obbligatorietà dell'azione penale e costituisce un grave *vulnus* ai principi costituzionali ed ordinamentali.

In ogni caso siamo contrari ad una sanatoria e quindi all'introduzione di una estinzione del reato per decreto-legge: ciò significherebbe sostituirsi all'autorità giudiziaria per reati che sono stati già commessi, per comportamenti che sono stati già posti in essere.

Per questi motivi riteniamo che il comma 7 dell'articolo 7-bis debba essere soppresso (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

**CARLO TASSI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti dell'ex Governo, il comma 7 dell'articolo 7-bis è veramente un obbrobrio in termini giuridico-costituzionali. Che si sospenda l'azione penale con una pregiudiziale amministrativa per una norma specifica è già al di fuori del nostro metodo e sistema.

Nel codice di procedura penale vigente esiste una normativa generale in proposito. Signor Presidente, gabbellare una norma che consente una sanatoria della situazione, anche sotto il profilo penalistico, per provvedimento amministrativo significa fare veramente un guazzabuglio incredibile e stravolgere i principi fondamentali del diritto. La Costituzione infatti prevede che è possibile eliminare la punibilità di un reato che è stato commesso soltanto con un provvedimento di amnistia. Non conosco metodi e sistemi diversi da questo con i quali, nel rispetto dei principi costituzionali, sia possibile provvedere alla bisogna.

Sostenere che le norme penali relative al caso in oggetto sono sbagliate, in quanto prevedono punizioni eccessive per reati non considerati gravi, rientra in un'attività legislativa diversa, che riguarda l'eventuale modifica della norma penale incriminatrice. Non ha assolutamente senso provvedere a sanatorie che in effetti causano lacerazioni ancora peggiori.

Per questi motivi il gruppo del MSI-destra nazionale voterà a favore dell'emendamento Boselli 7-bis.2.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Pongo in votazione gli identici emendamenti Boselli 7-bis.2 e Tamino 7-bis.3, non accettati dalle Commissioni né dal Governo.

(*Sono respinti*).

Pongo in votazione l'emendamento Fumagalli Carulli 7-bis.1, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(*È approvato*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Tagliabue 9.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Montanari Fornari. Ne ha facoltà.

**NANDA MONTANARI FORNARI.** Signor Presidente, nel ritirare l'emendamento Tagliabue 9.2, di cui sono cofirmataria, preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista sull'emendamento Donati 9.3.

**PRESIDENTE.** Sta bene, onorevole Montanari.

Pongo in votazione l'emendamento Donati 9.3, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(*È approvato*).

Avverto che l'emendamento Rinaldi 9.1, è stato ritirato dai presentatori.

Pongo in votazione l'emendamento Donati 9.4, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(*È approvato*).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

Pongo in votazione l'emendamento Tamino 9.7, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Donati 9.5, non accettato dalle Commissioni e accettato dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ronchi 9.6, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Cristoni 11.1, accettato dalle Commissioni e dal Governo. Avverto che su tale emendamento la Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

GIANCARLO GALLI, *Relatore per l'VIII Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANCARLO GALLI, *Relatore per l'VIII Commissione*. Rettificando il parere formulato in precedenza, aderiamo al parere contrario sull'emendamento Cristoni 11.1 espresso dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cristoni 11.1, non accettato dalle Commissioni e accettato dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Cristoni 11.01.

I presentatori aderiscono all'invito del relatore per la VIII Commissione Galli a ritirarlo?

GIULIO FERRARINI. Sì, signor Presidente, ritiro l'articolo aggiuntivo Cristoni 11.01, di cui sono cofirmatario.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ferrarini.

Pongo in votazione l'emendamento Ronchi 13.1, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Donati Dis. 1.1, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2 del disegno di legge di conversione nel testo delle Commissioni riunite, che è del seguente tenore:

1. Tutte le acque presenti nel sottosuolo nazionale, ancorché non estratte, hanno attitudine ad usi di pubblico generale interesse.

2. L'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee è consentita per i soli usi domestici del fondo e in tal caso le acque estratte non possono essere cedute né vendute a terzi. Gli altri usi sono consentiti nel rispetto delle previsioni del piano di bacino, previa opportuna istruttoria della competente amministrazione, sentiti i soggetti gestori di impianti di acquedotto ed i consorzi di bonifica ed irrigui.

3. I pozzi comunque interferenti con le risorse idriche sotterranee destinate al consumo umano sono soggetti a censimento. I pozzi abusivi e quelli che costituiscono pericolo per l'incolumità pubblica e l'integrità delle acque sotterranee sono chiusi con provvedimento dell'amministrazione competente e a spese del proprietario del fondo.

4. Le acque minerali e termali e le acque per uso geotermico restano regolate da leggi speciali.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con i ministri dell'ambiente, dell'agricoltura e foreste e

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

della sanità, si provvede, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in attuazione delle disposizioni del presente articolo.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: L'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee è consentita per gli usi domestici e dell'azienda agricola familiare singola ed associata.*

Dis. 2. 1.

Rinaldi, Cristoni, Bruni Francesco, Savio.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed alla disciplina della fase transitoria.*

Dis. 2. 2.

Rinaldi, Bruni Francesco, Cristoni, Savio.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti presentati all'articolo 2 del disegno di legge di conversione, ricordo che il parere del relatore e del Governo su entrambi gli emendamenti è stato già espresso.

Passiamo pertanto ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Rinaldi Dis. 2.1, accettato dalle Commissioni e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Rinaldi Dis. 2.2, accettato dalle Commissioni e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 2 del disegno di legge di conversione, nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

*(È approvato).*

Sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

La Camera,

visto l'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 229, con cui si prendono in considerazione le situazioni di crisi idrica «derivanti dalla contaminazione da diserbanti»;

al fine di ovviare a possibili scelte di priorità basate solamente sulla quantità di diserbanti presenti nei campioni d'acqua;

assodato che la situazione di potabilità delle acque è compromessa anche dalla presenza di sostanze derivanti da scarichi più o meno abusivi di attività industriali e di altra natura,

impegna il Governo

anche nell'ambito della Conferenza interregionale permanente per il Po, a dare assoluta priorità alle zone già dichiarate «ad elevato rischio di crisi ambientale».

9/4037/1.

«Bortolami, Pellegatti, Coloni, Mazzuconi, Cellini».

La Camera,

vista la drammatica situazione attraversata dal Polesine, dalla Bassa Padovana, dal Cavarzerano e da Chioggia causata dall'inquinamento del fiume Adige;

considerato che a tale inquinamento si aggiunge quello del Po, dell'Adriatico e delle lagune;

che il Polesine, dopo le alluvioni, ha subito anche il fenomeno della subsidenza;

che per oltre due anni la gente si è servita esclusivamente di acqua minerale vista la periodica sospensione dell'erogazione dell'acqua dagli acquedotti, per le mancate garanzie di potabilità;

che dal febbraio al giugno ultimi scorsi, tutta l'area sopracitata ha dovuto fronteggiare un'emergenza idrica con sospen-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

sione dell'erogazione dell'acqua per uso potabile in 23 comuni, interessanti una popolazione di oltre duecentomila persone;

che la popolazione ha continuato a pagare le tariffe intere, pagando come potabile l'acqua che non lo era;

che i danni per il turismo, la pesca e l'ortocultura sono stati ingenti;

che l'installazione dei filtri pur facendo fronte all'emergenza non consente completa sicurezza per la salute di chi consuma l'acqua;

che la normalizzazione della situazione può venire solo attraverso l'utilizzo di fonti alternative;

che una terra non può convivere a lungo con l'inquinamento senza che il vivere civile non subisca anch'esso un profondo inquinamento;

che il risanamento a monte del Po e dell'Adige avrà i tempi lunghi,

impegna il Governo:

a reperire finanziamenti straordinari e a favorire le procedure più rapide per consentire le soluzioni alternative per l'approvvigionamento idrico;

a prevedere la riduzione delle tariffe in queste aree, per tutto il periodo in cui l'acqua è stata dichiarata non potabile.

9/4037/2.

«Pellegatti, Montanari Fornari, Boselli, Strumendo, Benvenuti, Bortolami, Rocelli».

Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro della sanità*. Il Governo accetta l'ordine del giorno Bortolami n. 9/4037/1, mentre accetta come raccomandazione l'ordine del giorno Pellegatti n. 9/4037/2, sottoscritto anche da alcuni esponenti della maggioranza, in quanto allo stato attuale non si sa

come la spesa indicata possa essere affrontata.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistono per la votazione dei loro ordini del giorno?

BENITO MARIO BORTOLAMI. Insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Bortolami n. 9/4037/1, accettato dal Governo.

(È approvato).

IVANA PELLEGGATTI. Insisto per la votazione del mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Pellegatti n. 9/4037/2, accettato dal Governo come raccomandazione.

(È approvato).

È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti dell'ex Governo, voteremo contro la conversione in legge di un decreto-legge che è sbagliato, tardivo e per di più inquinante del sistema giuridico.

Il Presidente questa mattina ci ha ricordato che la lotta contro l'inquinamento deve essere condotta nel rispetto del Parlamento. Non credo però che tale rispetto si dimostri allorquando si esamina un provvedimento che introduce in forma non corretta una mistificata amnistia.

Nel provvedimento in esame, che tende ad un miglioramento dell'uso dell'acqua potabile, si consente una maggiore liceità di inquinamento, sicché l'acqua diventa potabile per decreto anche se non lo è per natura. Ciò è contraddittorio con i principi fondamentali della tutela della salute e

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

quindi con l'articolo 32 della Costituzione.

Tutto il resto è un'accozzaglia di norme non coordinate, non organizzate, che cercano solo di eliminare qualche stortura dell'ordinamento, senza fornire gli strumenti tecnici a ciò necessari. Se un pesticida è velenoso, lo si vieta: non se ne può consentire l'uso fino al giugno dell'anno prossimo o per altri mesi; lo si vieta *tout court*, senza alcuna possibilità di eccezione. Il veleno fa male ed il male fa morire, e pertanto ritengo che non si possa prevedere una proroga né del male né della morte.

Per questi motivi voteremo contro la conversione in legge del decreto-legge n. 227 (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rosa Filippini. Ne ha facoltà.

**ROSA FILIPPINI.** Signor Presidente, a differenza del collega Tassi, non credo che il provvedimento al nostro esame, frutto di un lunghissimo lavoro svolto in Commissione — durato diversi mesi, dal momento che il decreto-legge è stato più volte reiterato — sia un'accozzaglia di norme. Ritengo anzi che esso contenga delle innovazioni profonde ed importanti a cui crediamo di aver dato un notevole contributo. Basti pensare soltanto all'integrazione delle sezioni specializzate sull'ambiente dei presidi multizonali di prevenzione, al concetto di assistenza tecnica agli agricoltori, all'aumento dei canoni per l'acqua ad uso industriale, ai piani di intervento, a cui si accompagnano però misure di controllo sull'uso dei diserbanti. Possiamo dire, dunque, che il testo oggi al nostro esame rappresenta un enorme passo avanti rispetto al primo decreto-legge emanato a suo tempo.

Certo, questo tipo di provvedimenti rimangono inquadri nella logica del chiudere la stalla dopo che i buoi sono scappati, continuando a bruciare risorse nel tentativo di rimediare ai guai provocati. Si tenga anche conto del fatto che rimane sempre in vigore un atto amministrativo che in-

nalza i limiti previsti dalla legge per la presenza di sostanze diserbanti nell'acqua: di fatto si consente così che l'acqua sia potabile per decreto.

Per questi motivi il gruppo verde si asterrà dalla votazione finale su questo provvedimento, pur dichiarando la sua soddisfazione per il buon lavoro svolto dalla Camera, sia pure in tempi molto lunghi (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Piero Mario Angelini. Ne ha facoltà.

**PIERO MARIO ANGELINI.** Signor Presidente, il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore della conversione in legge del decreto-legge n. 227, con il quale, seppellendo discussioni del passato, abbiamo introdotto non solo dei principi, ma delle norme importanti per la tutela della qualità delle acque nel nostro paese.

Il testo che abbiamo esaminato prevede infatti una disciplina dei controlli, dettando principi e norme giuridiche che — a mio avviso — presentano un importante rilievo politico e culturale. Per la prima volta si sancisce nel nostro ordinamento giuridico il principio che l'acqua deve avere una funzione pubblica, a fronte della visione privatistica che ha sempre connotato questa materia.

Per questi motivi preannuncio il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana ed un giudizio altamente positivo sulla conversione in legge del decreto-legge cosiddetto dell'atrazina, il quale, lo ripeto, introduce nel nostro ordinamento giuridico principi e regole importanti per la corretta tutela della qualità e quantità delle acque, fornendo una risposta seria ai problemi che sono stati sollevati nel nostro paese in polemica ed in contraddizione anche con i poteri dello Stato.

Quella che stiamo per approvare è quindi una legge giusta, che ha bisogno di un Parlamento che prosegua su questa strada e che risponde fin da oggi ai bisogni ed alle esigenze che da più parti del paese sono stati avanzati (*Applausi dei deputati del gruppo della DC*).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boselli. Ne ha facoltà.

**MILVIA BOSELLI.** Signor Presidente, anche noi sottolineiamo i miglioramenti apportati al provvedimento al nostro esame, anche per iniziativa del gruppo comunista. Mi riferisco soprattutto all'introduzione del criterio di pubblicizzazione delle acque in virtù di un emendamento presentato nel corso della terza reiterazione del decreto-legge di cui oggi ci stiamo occupando. È soprattutto importante la volontà di perseguire il superamento del regio decreto del 1933 che ancora disciplina l'utilizzo delle acque.

Un ulteriore importante miglioramento apportato al testo grazie alla nostra iniziativa ed alle nostre proposte è rappresentato dal potenziamento delle strutture di controllo dei presidi multizonali di prevenzione, il cui personale sarà ampliato e che avranno a disposizione nuovi strumenti tecnici, essendo previsto il necessario trasferimento finanziario dal fondo sanitario nazionale a partire dal 1990.

Tuttavia, nonostante tali miglioramenti apportati dalla Commissione e dall'Assemblea al testo del decreto-legge, permangono aspetti fortemente negativi che inducono il gruppo comunista a votare contro.

Desidero in particolare sottolineare il fatto che con questo provvedimento si legittimano le ulteriori proroghe previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988 per l'uso di sostanze diserbanti pericolose per la salute umana, nonostante i limiti previsti dalla CEE nel lontano 1980, per il cui mancato rispetto siamo stati più volte condannato dal Tribunale europeo per l'ambiente.

Desidero sottolineare questa inerzia e concludo la mia dichiarazione di voto condividendo in pieno quanto ha dichiarato a tale proposito il ministro Ruffolo nell'aprile scorso a Verona nel corso di un convegno sull'inquinamento dell'Adige. Il ministro dell'ambiente, facendo riferimento a questo decreto-legge, che rinviava ancora una volta l'applicazione dei limiti

CEE, ha affermato: «Questa emergenza idro-potabile è dovuta ad una lunga inerzia del Governo nell'affrontare le implicazioni di una adesione ad una direttiva comunitaria sulla potabilità delle acque, alla quale negli anni scorsi non è stata data seria attuazione».

Per questi motivi il nostro voto non potrà essere che contrario (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

**PIERO MARIO ANGELINI.** Che errore storico ha commesso il PCI a votare contro (*Commenti del deputato Boselli!*)

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ferrarini. Ne ha facoltà.

**GIULIO FERRARINI.** Desidero brevemente preannunciare il voto favorevole del gruppo socialista e sottolineare che si tratta, anche in questo caso, di un provvedimento importante.

La convinzione che l'acqua non è un bene inesauribile, ma un elemento indispensabile alla vita dell'uomo, degli animali e delle piante, fortemente compromesso e che pertanto deve essere tutelato, comincia a farsi strada anche nelle misure legislative che il Parlamento approva.

L'affermazione che le acque sotterranee sono un patrimonio pubblico e che il loro utilizzo deve sottostare a regole e comportamenti di pubblico interesse rappresenta un atto qualificante che capovolge giustamente gli indirizzi fino ad oggi messi in pratica.

Vogliamo altresì sottolineare l'importanza delle norme relative all'uso plurimo delle acque e quelle relative ai controlli, con la costituzione presso le USL di una sezione specializzata per i controlli ambientali.

Desideriamo infine evidenziare l'introduzione del concetto relativo alla qualità dei corpi idrici che consentirà un controllo più appropriato e puntuale delle acque e l'adeguamento alle direttive comunitarie.

Per tutti questi motivi preannuncio il voto favorevole del gruppo socialista.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole De Lorenzo. ne ha facoltà.

**FRANCESCO DE LORENZO.** Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole del gruppo liberale su questo provvedimento, che testimonia la presa di coscienza del Parlamento su questi temi ed in particolare sul problema del consumo delle acque destinate all'uso umano.

Riteniamo che il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque debbano rappresentare un impegno prioritario del Governo e degli enti locali. Il decreto che ora l'Assemblea si accinge a convertire in legge va nel senso dell'introduzione di una serie di norme tendenti anche a migliorare l'utilizzazione, in forma ridotta ed in condizioni particolari, dei pesticidi e fertilizzanti che hanno compromesso l'acqua potabile inquinando la falde acquifere. Riteniamo comunque che questo decreto non serva a risolvere complessivamente il problema e che, quindi, si debba intervenire in modo più approfondito su questa materia.

In attesa di ulteriori provvedimenti legislativi, quella in discussione appare tuttavia una misura utile e per questo il gruppo liberale la approverà.

**PRESIDENTE.** Sono così esaurite le dichiarazioni di voto.

Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### Votazione finale di un disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 4037, di cui si è testé concluso l'esame.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 229, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile» (4037).

Presenti .....	329
Votanti .....	317
Astenuti .....	12
Maggioranza .....	159
Hanno votato sì .....	180
Hanno votato no .....	137

*(La Camera approva).*

#### Ordine del giorno della prossima seduta.

**PRESIDENTE.** Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Martedì 18 luglio 1989, alle 16,30:

#### 1. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 228, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi (4036).

— *Relatore:* Ravasio.  
*(Relazione orale).*

#### 2. — *Seguito della discussione del documento:*

Proposta di modificazione al regolamento (articolo 72, 74, 75, 85, 86, 93 e 94: Procedure di riscontro degli oneri finanziari recati dai progetti di legge). (doc. II, n. 22).

— *Relatore:* Bassanini.

**La seduta termina alle 12,55.**

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
PROF. TEODOSIO ZOTTA

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea  
alle 15.30.*

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

---

COMUNICAZIONI

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 12 luglio 1989 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

MARIANETTI e CAVICCHIOLI: «Ordinamento della professione sanitaria di podologo» (4091);

PISICCHIO: «Istituzione dei ruoli dei tecnici di laboratorio e soppressione dei corrispondenti ruoli del personale ordinato collaboratore tecnico negli istituti superiori» (4092);

PISICCHIO: «Interpretazione autentica degli articoli 31 e 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente l'avanzamento degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento delle Forze armate e della Guardia di finanza» (4093);

FUMAGALLI CARULLI: «Modifica dell'articolo 176 del codice penale in materia di liberazione condizionale» (4094);

CURCI ed altri: «Norme in materia di lotta al 'doping' nelle attività sportive» (4095);

FORLEO: «Estensione dei benefici di cui al comma 3 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, ai dirigenti della Polizia di Stato che abbiano compiuto 40 anni di servizio utile a pensione ed al personale collocato a riposo ai sensi del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19» (4096).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta di inchiesta parlamentare.**

In data 12 luglio 1989 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta d'inchiesta parlamentare dai deputati:

FINCATO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla condizione dei militari di leva» (doc. XXII, n. 51).

Sarà stampata e distribuita.

**Adesione di un deputato ad una proposta di legge.**

La proposta di legge CARIA e BRUNO PAOLO: «Esonero dall'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza nei centri urbani» (3943) (annunciata nella seduta del 18 maggio 1989) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Cimmino.

**Trasmissioni dalla Corte dei conti.**

La Corte dei conti, con lettera in data 10 luglio 1989, ha trasmesso, in osservanza al disposto dell'articolo 26 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, l'elenco delle registrazioni con riserva effettuate nella seconda quindicina del mese di giugno 1989 (doc. VI, n. 6).

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 10 luglio 1989, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente per la zona industriale di Trieste (E.Z.I.T.) per l'esercizio 1987 (doc. XV, n. 92).

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 10 luglio 1989, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente autonomo fiera di Bolzano, campionaria internazionale per gli esercizi dal 1985 al 1987 (doc. XV, n. 93).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

#### **Trasmissione dal ministro dell'industria.**

IL ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 6 luglio 1989, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 marzo 1982, n. 84, copia della delibera adottata dal Consiglio di amministrazione dell'ENEA nella riunione del 26 aprile 1989, concernente la comunicazione della partecipazione dell'ENEA alla Società per Azioni della Società Fabbricazioni nucleari di Bosco Marengo.

Questo documento sarà trasmesso alla Commissione competente.

#### **Trasmissione dal ministro delle finanze.**

Il ministro delle finanze, con lettera in data 10 luglio 1989, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio consuntivo 1988 e preventivo 1989, nonché sulla consistenza degli organici del Fondo previdenziale degli spedizionieri doganali.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Annunzio di una risoluzione.**

È stata presentata alla Presidenza una risoluzione. È pubblicata in allegato ai resoconti della seduta odierna.

#### **Annunzio di interrogazioni e di mozioni.**

Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e mozioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

#### **Apposizione di una firma ad una mozione.**

La mozione Fiandrotti ed altri n. 1-00299, pubblicata nel resoconto sommario del 12 luglio 1989, a pagina XLIII, seconda colonna, è stata sottoscritta anche dal deputato Manna.

PAGINA BIANCA

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

---

VOTAZIONI QUALIFICATE  
EFFETTUATE MEDIANTE  
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

OGGETTO: 4077 votazione finale

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti .....	332
Votanti .....	315
Astenuti .....	17
Maggioranza .....	158
Voti favorevoli .....	305
Voti contrari .....	10

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo  
 Aiardi Alberto  
 Alagna Egidio  
 Alborghetti Guido  
 Alessi Alberto  
 Alinovi Abdon  
 Amalfitano Domenico  
 Angelini Giordano  
 Angelini Piero  
 Angeloni Luana  
 Anselmi Tina  
 Antonucci Bruno  
 Armellin Lino  
 Artese Vitale  
 Astone Giuseppe  
 Astori Gianfranco  
 Augello Giacomo Sebastiano  
 Auleta Francesco  
 Avellone Giuseppe  
 Azzolini Luciano

Balbo Laura  
 Balestracci Nello  
 Barbalace Francesco  
 Barbieri Silvia  
 Bargone Antonio  
 Bassanini Franco  
 Battaglia Pietro  
 Beebe Tarantelli Carole Jane  
 Bellocchio Antonio

Benedikter Johann  
 Benevelli Luigi  
 Bernasconi Anna Maria  
 Bernocco Garzanti Luigina  
 Bertoli Danilo  
 Bertone Giuseppina  
 Bevilacqua Cristina  
 Biafora Pasqualino  
 Bianchi Fortunato  
 Bianchi Beretta Romana  
 Bianchini Giovanni  
 Binelli Gian Carlo  
 Binetti Vincenzo  
 Bisagno Tommaso  
 Bonferroni Franco  
 Bonsignore Vito  
 Bordon Willer  
 Borra Gian Carlo  
 Bortolami Benito Mario  
 Bortolani Franco  
 Boselli Milvia  
 Botta Giuseppe  
 Breda Roberta  
 Brescia Giuseppe  
 Brocca Beniamino  
 Brunetto Arnaldo  
 Bruni Francesco  
 Bruni Giovanni  
 Bruno Paolo  
 Bruzzani Riccardo  
 Bubbico Mauro  
 Bulleri Luigi  
 Buonocore Vincenzo

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

Caccia Paolo Pietro  
Calvanese Flora  
Campagnoli Mario  
Cannelonga Severino Lucano  
Capecchi Maria Teresa  
Caprili Milziade  
Cardinale Salvatore  
Carelli Rodolfo  
Carrus Nino  
Casati Francesco  
Castagnetti Pierluigi  
Castrucci Siro  
Cavagna Mario  
Cavigliasso Paola  
Chella Mario  
Chiriano Rosario  
Ciabbari Vincenzo  
Ciaffi Adriano  
Cicerone Francesco  
Cicone Vincenzo  
Ciliberti Franco  
Ciocci Carlo Alberto  
Ciocci Lorenzo  
Civita Salvatore  
Cobellis Giovanni  
Colombini Leda  
Coloni Sergio  
Contu Felice  
Cordati Rosaia Luigia  
Corsi Umberto  
Costa Alessandro  
Costa Silvia  
Crescenzi Ugo  
Crippa Giuseppe  
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario  
D'Alia Salvatore  
D'Ambrosio Michele  
D'Angelo Guido  
Darida Clelio  
De Carolis Stelio  
De Julio Sergio  
Del Mese Paolo  
De Lorenzo Francesco  
Diaz Annalisa  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Pietro Giovanni  
Di Prisco Elisabetta  
Donazzon Renato  
Drago Antonino  
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando  
Fachin Schiavi Silvana  
Fagni Edda  
Farace Luigi  
Felissari Lino Osvaldo  
Ferrandi Alberto  
Ferrara Giovanni  
Ferrari Bruno  
Ferrari Marte  
Ferrari Wilmo  
Ferrarini Giulio  
Filippini Giovanna  
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria  
Fiori Publio  
Folena Pietro  
Forleo Francesco  
Fornasari Giuseppe  
Foti Luigi  
Fracanzani Carlo  
Fracchia Bruno  
Francese Angela  
Frasson Mario  
Fronza Crepaz Lucia  
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele  
Galli Giancarlo  
Garavaglia Mariapia  
Garavini Andrea Sergio  
Gasparotto Isaia  
Gei Giovanni  
Gelpi Luciano  
Geremicca Andrea  
Ghezzi Giorgio  
Ghinami Alessandro  
Gitti Tarcisio  
Gramaglia Mariella  
Gregorelli Aldo  
Grilli Renato  
Grippa Ugo  
Guerzoni Luciano

Lamorte Pasquale  
La Penna Girolamo  
Latteri Ferdinando  
Lauricella Angelo  
La Valle Raniero  
Lavorato Giuseppe  
Lega Silvio  
Levi Baldini Natalia

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

Lia Antonio  
Loiero Agazio  
Lucchesi Giuseppe  
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio  
Magri Lucio  
Malvestio Piergiovanni  
Manfredi Manfredo  
Mangiapane Giuseppe  
Mannino Antonino  
Marri Germano  
Martinazzoli Fermo Mino  
Masina Ettore  
Masini Nadia  
Massari Renato  
Matarella Sergio  
Matulli Giuseppe  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Mensorio Carmine  
Mensurati Elio  
Menziotti Pietro Paolo  
Michelini Alberto  
Migliasso Teresa  
Minozzi Rosanna  
Minucci Adalberto  
Mombelli Luigi  
Monaci Alberto  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Montessoro Antonio  
Motetta Giovanni

Napoli Vito  
Nardone Carmine  
Nenna D'Antonio Anna  
Nerli Francesco  
Nicolini Renato  
Nicotra Benedetto Vincenzo  
Novelli Diego  
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Bruno  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Pascolat Renzo

Patria Renzo  
Pedrazzi Cipolla Annamaria  
Pellegatti Ivana  
Pellicanò Gerolamo  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Perrone Antonino  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Piccirillo Giovanni  
Piccoli Flaminio  
Pintor Luigi  
Pisicchio Giuseppe  
Portatadino Costante  
Prandini Onelio  
Provantini Alberto  
Pujia Carmelo

Quarta Nicola  
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista  
Radi Luciano  
Ravasio Renato  
Rebecchi Aldo  
Recchia Vincenzo  
Ricciuti Romeo  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rivera Giovanni  
Rocelli Gian Franco  
Rodotà Stefano  
Rojch Angelino  
Romani Daniela  
Ronzani Gianni Wilmer  
Rosini Giacomo  
Rossi Alberto  
Rossi di Montelera Luigi  
Russo Ferdinando

Samà Francesco  
Sanese Nicolamaria  
Sanfilippo Salvatore  
Sangalli Carlo  
Sangiorgio Maria Luisa  
Sanna Anna  
Sannella Benedetto  
Santonastaso Giuseppe  
Sapienza Orazio  
Sapio Francesco  
Sarti Adolfo

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

Savio Gastone  
Sbardella Vittorio  
Scarlato Guglielmo  
Schettini Giacomo Antonio  
Senaldi Carlo  
Serafini Anna Maria  
Serafini Massimo  
Serra Gianna  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Soave Sergio  
Soddu Pietro  
Solaroli Bruno  
Strada Renato  
Strumendo Lucio

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Tancredi Antonio  
Tarabini Eugenio  
Tassone Mario  
Tealdi Giovanna Maria  
Tesini Giancarlo  
Testa Enrico  
Toma Mario  
Torchio Giuseppe  
Trabacchi Felice  
Trabacchini Quarto  
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria  
Urso Salvatore  
Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno  
Violante Luciano  
Viscardi Michele  
Viti Vincenzo  
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe  
Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zangheri Renato  
Zaniboni Antonino  
Zarro Giovanni  
Zolla Michele  
Zoppi Pietro

Zoso Giuliano  
Zuech Giuseppe

*Hanno votato no:*

Andreis Sergio  
Calderisi Giuseppe  
Donati Anna  
Filippini Rosa  
Lanzinger Gianni  
Mattioli Gianni Francesco  
Russo Franco  
Rutelli Francesco  
Salvoldi Giancarlo  
Teodori Massimo

*Si sono astenuti:*

Baghino Francesco Giulio  
Becchi Ada  
Caradonna Giulio  
Del Donno Olindo  
Lo Porto Guido  
Maceratini Giulio  
Manna Angelo  
Martinat Ugo  
Mazzone Antonio  
Parigi Gastone  
Pazzaglia Alfredo  
Pellegatta Giovanni  
Poli Bortone Adriana  
Rallo Girolamo  
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso  
Tassi Carlo  
Valensise Raffaele

*Sono in missione:*

Andreotti Giulio  
Caveri Luciano  
Cristofori Nino  
De Mita Ciriaco  
Fiandrotti Filippo  
Formigoni Roberto  
Martino Guido  
Scovacricchi Martino  
Stegagnini Bruno  
Tiezzi Enzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

OGGETTO: 4037 votazione finale

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti .....	329
Votanti .....	317
Astenuti .....	12
Maggioranza .....	159
Voti favorevoli .....	180
Voti contrari .....	137

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo  
 Aiardi Alberto  
 Alagna Egidio  
 Alessi Alberto  
 Amalfitano Domenico  
 Andreoni Giovanni  
 Angelini Piero  
 Anselmi Tina  
 Antonucci Bruno  
 Armellin Lino  
 Astone Giuseppe  
 Astori Gianfranco  
 Avellone Giuseppe  
 Azzolini Luciano

Balestracci Nello  
 Barbalace Francesco  
 Battaglia Pietro  
 Benedikter Johann  
 Bertoli Danilo  
 Biafora Pasqualino  
 Bianchi Fortunato  
 Bianchini Giovanni  
 Bianco Gerardo  
 Biasci Mario  
 Binetti Vincenzo  
 Bisagno Tommaso  
 Bonferroni Franco  
 Bonsignore Vito  
 Borra Gian Carlo  
 Borruso Andrea

Bortolami Benito Mario  
 Bortolani Franco  
 Botta Giuseppe  
 Breda Roberta  
 Brocca Beniamino  
 Brunetto Arnaldo  
 Bruni Francesco  
 Bruno Paolo  
 Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro  
 Campagnoli Mario  
 Cardinale Salvatore  
 Carelli Rodolfo  
 Carrus Nino  
 Casati Francesco  
 Castagnetti Pierluigi  
 Castrucci Siro  
 Cerutti Giuseppe  
 Chiriano Rosario  
 Ciaffi Adriano  
 Ciliberti Franco  
 Cimmino Tancredi  
 Ciocci Carlo Alberto  
 Cobellis Giovanni  
 Coloni Sergio  
 Contu Felice  
 Corsi Umberto  
 Costa Silvia  
 Crescenzi Ugo  
 Cursi Cesare

D'Acquisto Mario

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Alia Salvatore  
D'Angelo Guido  
Darida Clelio  
Del Mese Paolo  
De Lorenzo Francesco  
Drago Antonino  
Duce Alessandro

Ebner Michl

Farace Luigi  
Fausti Franco  
Ferrari Bruno  
Ferrari Marte  
Ferrari Wilmo  
Ferrarini Giulio  
Fiori Publio  
Fornasari Giuseppe  
Foti Luigi  
Frasson Mario  
Fronza Crepaz Lucia  
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo  
Garavaglia Mariapia  
Gei Giovanni  
Gelpi Luciano  
Ghinami Alessandro  
Gitti Tarcisio  
Gottardo Settimo  
Gregorelli Aldo  
Grippò Ugo

La Penna Girolamo  
Latteri Ferdinando  
Lega Silvio  
Lia Antonio  
Loiero Agazio  
Lucchesi Giuseppe

Malvestio Piergiovanni  
Manfredi Manfredo  
Martuscelli Paolo  
Massari Renato  
Mattarella Sergio  
Matulli Giuseppe  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Mensorio Carmine  
Mensurati Elio

Michelini Alberto  
Monaci Alberto  
Mongiello Giovanni

Napoli Vito  
Nenna D'Antonio Anna  
Nicotra Benedetto Vincenzo  
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Patria Renzo  
Pellicanò Gerolamo  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Perrone Antonino  
Piccirillo Giovanni  
Piccoli Flaminio  
Piredda Matteo  
Pisicchio Giuseppe  
Portatadino Costante  
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista  
Radi Luciano  
Ravasio Renato  
Ricci Franco  
Ricciuti Romeo  
Riggio Vito  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rivera Giovanni  
Rognoni Virginio  
Rojch Angelino  
Rossi Alberto  
Rossi di Montelera Luigi  
Russo Ferdinando

Sanese Nicolamaria  
Sangalli Carlo  
Santonastaso Giuseppe  
Sanza Angelo Maria  
Sapienza Orazio  
Sarti Adolfo  
Savio Gastone  
Sbardella Vittorio  
Senaldi Carlo  
Serrentino Pietro

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Soddu Pietro

Tancredi Antonio  
Tarabini Eugenio  
Tassone Mario  
Tealdi Giovanna Maria  
Tesini Giancarlo  
Torchio Giuseppe  
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore  
Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno  
Viscardi Michele  
Viti Vincenzo  
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe  
Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zaniboni Antonino  
Zarro Giovanni  
Zolla Michele  
Zoppi Pietro  
Zoso Giuliano  
Zuech Giuseppe

*Hanno votato no:*

Alborghetti Guido  
Alinovi Abdon  
Angelini Giordano  
Angeloni Luana  
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio  
Balbo Laura  
Barbera Augusto Antonio  
Barbieri Silvia  
Bargone Antonio  
Bassanini Franco  
Becchi Ada  
Beebe Tarantelli Carole Jane  
Bellocchio Antonio  
Benevelli Luigi  
Bernasconi Anna Maria

Bernocco Garzanti Luigina  
Bertone Giuseppina  
Bevilacqua Cristina  
Bianchi Beretta Romana  
Binelli Gian Carlo  
Boselli Milvia  
Brescia Giuseppe  
Bruzzi Riccardo  
Bulleri Luigi

Cannelonga Severino Lucano  
Capecchi Maria Teresa  
Caprili Milziade  
Caradonna Giulio  
Cavagna Mario  
Chella Mario  
Ciabbari Vincenzo  
Cicerone Francesco  
Cicone Vincenzo  
Ciocci Lorenzo  
Civita Salvatore  
Colombini Leda  
Cordati Rosaia Luigia  
Costa Alessandro  
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele  
De Julio Sergio  
Del Donno Olindo  
Diaz Annalisa  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Pietro Giovanni  
Di Prisco Elisabetta  
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana  
Fagni Edda  
Felissari Lino Osvaldo  
Ferrara Giovanni  
Filippini Giovanna  
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria  
Folena Pietro  
Forleo Francesco  
Fracchia Bruno  
Francese Angela

Galante Michele  
Garavini Andrea Sergio  
Geremicca Andrea  
Ghezzi Giorgio  
Grilli Renato

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

Lauricella Angelo  
Lavorato Giuseppe  
Levi Baldini Natalia  
Lo Porto Guido  
Lucenti Giuseppe

Maceratini Giulio  
Mangiapane Giuseppe  
Mannino Antonino  
Marri Germano  
Martinat Ugo  
Masina Ettore  
Masini Nadia  
Mazzone Antonio  
Menziotti Pietro Paolo  
Migliasso Teresa  
Minozzi Rosanna  
Minucci Adalberto  
Mombelli Luigi  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Montessoro Antonio  
Motetta Giovanni

Nardone Carmine  
Nerli Francesco  
Nicolini Renato  
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Parlato Antonio  
Pascolat Renzo  
Pazzaglia Alfredo  
Pedrazzi Cipolla Annamaria  
Pellegatta Giovanni  
Pellegatti Ivana  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Poli Bortone Adriana  
Polidori Enzo  
Prandini Onelio  
Provantini Alberto

Quercini Giulio  
Quercioli Elio

Rallo Girolamo  
Rebecchi Aldo  
Recchia Vincenzo

Rodotà Stefano  
Romani Daniela  
Ronzani Gianni Wilmer  
Russo Franco

Samà Francesco  
Sanfilippo Salvatore  
Sangiorgio Maria Luisa  
Sanna Anna  
Sannella Benedetto  
Sapio Francesco  
Schettini Giacomo Antonio  
Serafini Anna Maria  
Serafini Massimo  
Serra Gianna  
Soave Sergio  
Solaroli Bruno  
Strada Renato  
Strumendo Lucio

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Tassi Carlo  
Testa Enrico  
Toma Mario  
Trabacchi Felice  
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Violante Luciano

Zangheri Renato

*Si sono astenuti:*

Andreis Sergio  
Calderisi Giuseppe  
Donati Anna  
Filippini Rosa  
Gramaglia Mariella  
Guerzoni Luciano  
Lanzinger Gianni  
La Valle Raniero  
Mattioli Gianni Francesco  
Rutelli Francesco  
Salvoldi Giancarlo  
Scalia Massimo

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

---

*Sono in missione:*

Andreotti Giulio  
Caveri Luciano  
Cristofori Nino  
De Mita Ciriaco

Fiandrotti Filippo  
Formigoni Roberto  
Martino Guido  
Scovacricchi Martino  
Stegagnini Bruno  
Tiezzi Enzo

PAGINA BIANCA

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

---

*RISOLUZIONE IN COMMISSIONE, INTERROGAZIONI  
E MOZIONI PRESENTATE*

---

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

## RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La VIII Commissione,  
premessò che:

per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'amministrazione della difesa al pari di altre amministrazioni dello Stato, dispone di numerosi immobili adibiti ad alloggi da assegnare ai propri dipendenti militari e civili per facilitare l'espletamento delle loro attribuzioni presso l'amministrazione medesima;

oltre ai predetti alloggi, l'amministrazione della difesa, per le esigenze abitative del proprio personale, ha potuto disporre anche di una aliquota di circa settemila alloggi INCIS costruiti in base al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, destinata ai militari e distinta dalla parte rimanente assegnata alla generalità degli impiegati dello Stato. Detti alloggi definiti « di servizio » furono successivamente esclusi da ogni possibilità di riscatto riconosciuta a tutto il rimanente personale statale dalla legge 21 marzo 1958, n. 447;

la concessione di immobili in uso alla generalità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e quindi anche dell'amministrazione della difesa, ha lo scopo di facilitare l'espletamento delle loro attribuzioni presso l'amministrazione medesima. In conseguenza, detti immobili devono considerarsi destinati ad un pubblico servizio e, come tali, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 826 del codice civile, rientranti nel patrimonio indisponibile dello Stato;

sia gli alloggi *ex* INCIS militari, sia i cosiddetti « demaniali », giuridicamente sono nella stessa posizione. In tal senso si sono pronunciate anche la Corte di cassazione con sentenza n. 2215 del 28 luglio 1962 e la Corte costituzionale che ha ammesso che gli alloggi costruiti dall'INCIS per le Forze armate hanno carattere analogo agli alloggi di servizio in

quanto costruiti, assegnati ed utilizzati nell'interesse precipuo di un servizio (sentenza n. 173 del 5 dicembre 1972);

al richiedente, sulla base del posto occupato nell'unica graduatoria, a seconda della disponibilità di alloggi, poteva essere assegnato un alloggio INCIS militare oppure un cosiddetto « demaniale » indifferentemente;

appare pertanto evidente l'enormità di discriminazione che si è verificata con l'emanazione e l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 22 della legge 18 agosto 1978, n. 497 le quali, riferendosi esclusivamente agli assegnatari di alloggi *ex* INCIS militari, hanno escluso a priori da tale beneficio gli assegnatari di alloggi di servizio che si trovavano nelle identiche condizioni giuridiche sia per la categoria di alloggi usufruiti che di titoli alla loro concessione;

con l'approvazione da parte del Parlamento della predetta legge che all'articolo 22 sanziona il trasferimento degli alloggi *ex* INCIS militari al patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), tutti i dipendenti dell'amministrazione della difesa in servizio ed in quiescenza, assegnatari di un alloggio *ex* INCIS militare, hanno conservato il diritto di rimanervi *sine die* (articolo 22, primo comma) corrispondendo il canone stabilito per tutti gli altri alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) (articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513); mentre gli sfortunati assegnatari in servizio o in pensione degli alloggi cosiddetti demaniali, rientrando nelle nuove disposizioni di legge per gli alloggi di servizio per le Forze armate (notare la scomparsa del termine demaniale), sanzionate dalla stessa legge 18 agosto 1978, n. 497 per effetto dell'articolo 19 che rientrare tutte le precedenti concessioni nella nuova norma, si sono trovati soggetti a sfratto a seguito di perdita del titolo alla concessione (trasferimento di sede di servizio, collocamento in quiescenza, superamento del sesto anno di lo-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

cazione, decesso dell'assegnatario); tale macroscopica difformità di trattamento per la quale cittadini appartenenti alla stessa categoria di personale statale sono stati beneficiati o danneggiati in palese contrasto anche con la norma costituzionale (articolo 3) che sancisce principi di uguaglianza e parità di diritti fra tutti i cittadini, deve essere necessariamente risolta in modo radicale e con obiettivo spirito di giustizia;

anche per il fatto che gli utenti alloggi demaniali, militari e civili, in par-

ticolare quelli in quiescenza e loro familiari, sono soggetti a sfratto amministrativo con tutte le conseguenze legate alla grave tensione e crisi abitativa del Paese,

impegna il Governo

ad assumere gli opportuni provvedimenti tesi a sospendere le procedure di sfratto in atto in attesa della definizione legislativa dell'intera materia.

(7-00277) « Ferrarini, Cristoni, Piermartini, D'Addario, Milani, Mazza ».

\* \* \*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

AULETA, BELLOCCHIO, UMIDI SALA, BRUZZANI e ROMANI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la lettera *b)* dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, stabiliva che il termine indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 1), del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, relativo all'imposta sul valore aggiunto, limitatamente agli interventi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, era prorogato « inderogabilmente » al 31 dicembre 1988;

il secondo periodo dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, stabilisce che: « Nei medesimi comuni — quelli colpiti dal terremoto nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia — l'agevolazione agli effetti della imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875, è prorogata fino al 31 dicembre 1989, limitatamente alle lettere *c)* e *f)* del primo comma dello stesso articolo 5 » —;

se non ritenga di dover chiarire, anche con atti amministrativi, con urgenza, quali agevolazioni fiscali siano state prorogate fino al 31 dicembre 1989 per i comuni della Campania, Basilicata e Puglia colpiti dal terremoto e soprattutto se nella proroga sono comprese anche le prestazioni professionali effettuate per la ricostruzione. (5-01602)

MACCIOTTA, BENEVELLI, MONTESORO, BELLOCCHIO, TAGLIABUE e BERNASCONI. — *Al Presidente del Consi-*

*glio dei ministri e ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, della sanità e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526 obbliga le compagnie di assicurazione per la responsabilità civile auto a versare annualmente allo Stato un contributo, determinato in percentuale del premio incassato per ciascun contratto, sostitutivo delle azioni spettanti agli enti del Servizio sanitario nazionale per il rimborso delle prestazioni erogate a causa di incidenti nella circolazione dei veicoli;

la misura del contributo — che è versato alla Tesoreria provinciale dello Stato — è determinata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri dell'industria, commercio e artigianato, del tesoro e della sanità, sentita l'organizzazione sindacale più rappresentativa delle imprese di assicurazioni, tenendo conto dei costi sostenuti dal Servizio sanitario nazionale;

il contributo versato dalle compagnie di assicurazioni, in percentuale dei premi incassati ogni anno è il seguente:

1982-1983 - DPR 30 gennaio 1984:  
4,10%; 300 miliardi di lire (rendiconto);

1984 - DPR 30 gennaio 1984:  
4,45%; 450 miliardi di lire (rendiconto);

1985 - DPR 26 febbraio 1985:  
4,45%; 225 miliardi di lire (rendiconto);

1986 - DPR 25 febbraio 1986:  
4,45%; 157 miliardi di lire (rendiconto);

1987 - DPR 20 febbraio 1987:  
4,45%; 300 miliardi di lire (rendiconto);

1988 - DPR 25 febbraio 1988:  
4,00%; 320 miliardi di lire (previsioni);

1989 - 365 miliardi di lire (previsione);

si è determinata una prassi per cui il decreto del Presidente della Repubblica è predisposto presso il Ministero dell'industria, commercio e artigianato che si fa mediatore del punto di vista di sanità,

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

tesoro e assicurazioni, anziché presso la Presidenza del Consiglio, come prescritto dal comma 3 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526;

i criteri per la valutazione dei costi adottati dal Ministero della sanità sono i seguenti: numero ricoveri per incidenti stradali nell'anno (dato ISTAT), moltiplicato per costo medio per ricovero (stimato in lire 4 milioni) diviso per 2 (stimandosi al 50 per cento la responsabilità coperta dalle compagnie e quindi senza tener conto degli incidenti plurimi). Si aggiungono i costi di riabilitazione, calcolati, come già avveniva per le precedenti convenzioni tra compagnie di assicurazione e mutue, in misura pari al 30 per cento del costo di primo ricovero;

il calcolo, fatto con i criteri sopra indicati, darebbe i seguenti risultati:

A	B=Ax4 ml	C = 50% di B	D = 30% di C	E=C+D	
Anno	Vittime incidenti (morti + feriti) dati ISTAT	Costo 1° ricovero (miliardi)	Costo 1° ricovero imputabile a Compagnie di assicurazione	Costi riabilit. (stima)	Totale
1983	227,429	909,72	454,86	136,46	591,32
1984	224.737	898,95	449,47	134,84	584,31
1985	223.232	892,93	446,46	133,94	580,4
1986	217.470	869,88	434,94	130,48	565,92
1987	216.706	866,82	433,41	130,02	563,43

come messo in luce dalla recente indagine del Servizio studi della Camera dei deputati, la somma effettivamente versata dalle compagnie è stata invece di:

300 miliardi nel 1983;

450 miliardi nel 1984;

225 miliardi nel 1985;

157 miliardi nel 1986;

300 miliardi nel 1987;

con un risparmio per le compagnie di:

291,32 miliardi nel 1983;

143,31 miliardi nel 1984;

355.4 miliardi nel 1985:

408,92 miliardi nel 1986;

263,43 miliardi nel 1987 —:

le ragioni per le quali non è la Presidenza del Consiglio dei ministri a predisporre il decreto del Presidente della Repubblica di cui al terzo comma dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526;

i motivi per cui il ministro dell'industria, commercio e artigianato ha autorizzato uno « sconto » di queste dimensioni a favore delle compagnie di assicurazione;

per quali ragioni non si sia tenuto conto della disponibilità di queste risorse quando si sono adottati provvedimenti per la messa sotto controllo della spesa pubblica, in particolare per quanto riguarda la spesa sanitaria attraverso la politica dei *ticket*. (5-01603)

**FORLEO, GASPAROTTO e MANNINO ANTONINO.** — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — premesso che:

esiste nell'Arma dei carabinieri un forte malessere relativo soprattutto alla politica dei trasferimenti d'ufficio, che ha visto nel recente passato una presa di posizione da parte dell'organo nazionale di rappresentanza;

le audizioni del COCER da parte delle Camere hanno in parte rasserenato gli uomini dell'Arma che, consci anche dell'imminente avvicendamento al vertice, confidano in una rinnovata azione di governo del personale. Non si tratta infatti di rinunciare ai necessari trasferimenti, ma di rendere gli stessi compatibili con le esigenze familiari degli operatori dell'Arma;

sicuramente non sfugge la complessità della questione, peraltro connessa allo specifico ruolo delle forze dell'ordine. Esistono, infatti, motivi di opportunità e di incolumità che possono richiedere avvicendamenti del personale. Ma lo stesso Governo, nella persona del ministro del-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

l'interno, ha affermato che la mobilità dell'Arma è di gran lunga superiore alle reali necessità —:

quali siano gli orientamenti che intende adottare per riportare serenità tra gli operatori dell'Arma;

quali iniziative intenda intraprendere al fine di compensare le esigenze di servizio del personale con quelle familiari, peraltro collegate non solo ai disagi morali ma anche alle ultra note difficoltà di reperire alloggi;

se sia previsto un riesame dei molti trasferimenti attuati nell'ultimo periodo, che tanto malessere hanno prodotto tra il benemerito personale dell'Arma;

se non ritenga necessario stabilire con urgenza criteri di massima da comunicare al Parlamento previa informativa agli organi di rappresentanza dell'Arma.

(5-01604)

**MENZIETTI e MANGIAPANE.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

un funzionario PT con autista ed auto di servizio parte dalla sede centrale del compartimento di Ancona per recapitare ai vari uffici il Mod. 26 di avviso agli utenti che è giacente il catalogo VESTRO autunno-inverno 1989-1990 —:

quale sia il corrispettivo pagato dall'utente per questo servizio;

se analoghe efficienti procedure sono adottate per altri utenti;

se tali procedure sono considerate ordinarie da parte dell'amministrazione ed organizzate sulla base di direttive centrali.

(5-01605)

**PEDRAZZI CIPOLLA, BERNASCONI, ALBORGHETTI, BOSELLI, FELISSARI, UMIDI SALA e CAVAGNA.** — *Ai Ministri*

*per il coordinamento della protezione civile, dell'ambiente e della sanità.* — Per sapere — premesso, che:

nell'ex cava Cento Pertiche (undicimila metri quadrati), sita nel comune di Zibido San Giacomo (MI), risultano esservi rifiuti industriali di natura imprecisata; questa situazione ha provocato tra le popolazioni residenti nella zona allarme e paura;

si manifesta una viva preoccupazione tra i tecnici dei presidi sanitari interessati per i risultati delle analisi disposte dalle autorità locali e provinciali;

la gravità è emersa nel marzo ultimo scorso quando il comune ha deciso di scavare nella zona della cava un nuovo pozzo per potenziare l'acquedotto comunale;

vi sono fondate preoccupazioni che nella cava siano stati nascosti veleni di ogni tipo: residui di lavorazione galvaniche, fanghi provenienti da lavorazioni chimiche e il sospetto che possano esservi anche fusti contenenti sali di cianuro;

il territorio interessato presenta una falda acquifera collocata a pochi metri di profondità;

in incontri promossi dalla prefettura sono emerse indicazioni allarmate dei tecnici e sollecitazioni ad un urgentissimo intervento di bonifica;

la regione Lombardia ha dichiarato all'amministrazione comunale di non avere a disposizione i mezzi finanziari per garantire un serio ed efficace intervento in tempi brevi —:

se sono a conoscenza della situazione di emergenza che sta vivendo quest'area della provincia di Milano;

quali interventi di controllo abbiano disposto per conoscere la reale situazione dei veleni depositati nella cava di Zibido San Giacomo, e quali ne siano i risultati;

come e quando intendano intervenire per garantire la tutela dell'integrità della salute dei cittadini di quella zona;

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

infine, vista la straordinarietà e gravità della situazione determinatasi, se non ritengano indispensabile dichiarare la zona ad alto rischio ambientale per sviluppare la più stringente opera di bonifica. (5-01606)

SAVINO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

la giunta della regione Basilicata con deliberato del 29 luglio 1974, n. 1164, chiedeva al ministro della pubblica istruzione (da cui allora dipendevano le Biblioteche) di voler istituire in Potenza, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 1967, una sezione staccata della Biblioteca nazionale di Napoli;

gli allora ministri della pubblica istruzione e del tesoro, emanarono in data 18 dicembre 1974 il relativo decreto istitutivo della sezione staccata a decorrere dal 1° gennaio 1975;

con decreto del Presidente della Repubblica n. 563 veniva istituita l'ottava Biblioteca nazionale con la denominazione di Biblioteca nazionale di Potenza;

la sede provvisoria fu individuata negli angusti locali del Seminario pontificio regionale per complessivi metriquadri 850 di cui 570 adibiti a depositi librari; 114 a sala lettura e i rimanenti metriquadri 140 utilizzati per: direzione, centralino, archivio, ragioneria, catalogo e servizio pubblico, accessioni e collocazione, schedatura autori e soggetti, emeroteca, laboratorio fotografico, servizi igienici per 74 unità lavorative complessive per una media di circa metriquadri 2 a persona compreso l'arredo;

la pianta organica determinata con decreto ministeriale prevede centouno unità;

i depositi sono saturi e non è possibile collocare i nuovi volumi se non in duplice fila;

non è possibile ampliare i locali esistenti giacché la Santa Sede non intende

locare altri vani avendo deciso di ubicare nel Seminario pontificio un centro di studi teologici;

esistono numerosi e idonei contenitori di proprietà comunale di cui non si è deciso ancora il definitivo utilizzo e i cui costi di fitto e ristrutturazione potrebbero essere irrisori; tra questi il palazzo Loffredo sito nel centro storico di Potenza ancora in via di adeguamento e consolidamento;

da posizione pubblicamente assunta sulla stampa dal sindaco della città si intende adibire il suddetto palazzo come centro e sede di animazione culturale da mettere a disposizione delle associazioni presenti sul territorio;

la Biblioteca nazionale di Potenza ha tutte le potenzialità per divenire punto di riferimento e supporto per tutte le realtà culturali presenti sul territorio;

il trasferimento in palazzo Loffredo non comporterebbe grosso dispendio di risorse economiche —;

se sia a conoscenza della situazione nella quale versa l'istituto con grossi disagi per l'utenza e per i dipendenti;

se siano state già prese iniziative per superare la situazione sopra descritta o, al contrario, cosa si intenda fare per trovare una soluzione dignitosa e duratura per la Biblioteca nazionale di Potenza, tenendo conto anche delle disponibilità immobiliari della città;

se, consapevole dell'urgenza, non intenda disporre con la massima tempestività le necessarie iniziative di contatto con l'amministrazione della proprietà di palazzo Loffredo, anche per evitare che il medesimo venga, nel contempo, diversamente destinato. (5-01607)

BARBIERI, PACETTI, PICCHETTI, SAMÀ, FILIPPINI GIOVANNA e MARRI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il problema del rapporto fra razze e culture diverse, in conseguenza delle cre-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

scenti migrazione dal « Sud » del mondo verso l'Italia, richiede atti e provvedimenti tesi ad evitare conflitti sociali ed a tutelare i diritti degli immigrati, in modo da garantire la parità di diritti e l'inserimento civile e sociale;

la legislazione italiana risulta carente a fronte della crescente rilevanza del fenomeno, in quanto, in assenza di una disciplina organica, l'accesso ed il soggiorno degli stranieri sono di fatto disciplinati dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dal relativo regolamento di attuazione, e ciò permette una eccessiva discrezionalità nell'accertamento delle condizioni cui vengono subordinati l'ingresso e la permanenza dei cittadini stranieri nel nostro Paese;

la legge 30 dicembre 1986, n. 943, seppure ancora oggi in gran parte disapplicata, ha costituito il primo tentativo di disciplina specifica del fenomeno, permettendo a circa 100.000 lavoratori stranieri di regolarizzare la propria permanenza in Italia;

il provvedimento di sanatoria di cui all'articolo 16 della legge n. 943 del 1986 prevede, in particolare, la possibilità della regolarizzazione anche in questura, tramite la presentazione di un atto notorio sostitutivo del documento di identità —;

se risponde a verità che al momento del rinnovo biennale dei permessi di soggiorno viene richiesto il possesso del passaporto o di un documento di identità, anche a chi al momento della regolarizzazione si avvale della norma di cui all'articolo 16, comma 5, della legge n. 943 del 1986, creando un ostacolo insormontabile al rinnovo del permesso di soggiorno per gli stranieri che nel frattempo non hanno potuto richiedere i documenti di identità alle autorità consolari, come accade ad esempio per i rifugiati politici non riconosciuti dall'Italia a causa della clausola territoriale della convenzione di Ginevra;

se non ritenga necessario un immediato intervento diretto a permettere, anche in sede di rinnovo di permesso di

soggiorno, la corretta applicazione della legge 30 dicembre 1986, n. 943, la quale, all'articolo 16, comma 5, non pone alcun limite temporale al riconoscimento mediante atto notorio dello straniero sprovvisto di documento. (5-01608)

**BARBIERI, STRUMENDO, PACETTI, PICCHETTI e MARRI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il crescente fenomeno dei profughi e dei rifugiati che chiedono asilo al nostro Paese trova la sua origine nei drammatici squilibri e conflitti a livello planetario e non è risolvibile con misure restrittive di tipo burocratico-poliziesco, senza intaccare la nostra stessa democrazia, occorrendo invece coraggiose scelte politiche di solidarietà;

la costituzione di una società pluri-etnica, multiculturale e aperta agli esuli che hanno dovuto abbandonare il proprio Paese costituisce un obiettivo qualificante della politica di uno Stato moderno, nell'ambito della più vasta sfida democratica per una politica di cooperazione internazionale;

manca ancora, viceversa, un'organica disciplina che regolamenti il fenomeno dando concreta attuazione all'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, e ciò permette una eccessiva discrezionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno nell'accertamento delle condizioni cui vengono subordinati l'accesso e l'asilo;

l'Italia continua ad avvalersi della clausola territoriale della Convenzione di Ginevra (la cosiddetta « riserva geografica ») in base alla quale viene riconosciuto lo *status* di rifugiato politico solo ai profughi provenienti dai paesi europei;

i recenti orientamenti del Ministero dell'interno sembrano introdurre ulteriori restrizioni in materia —;

se risponde a verità che con circolari del Ministro in indirizzo del 18 aprile e del 19 giugno 1988, inviate a tutte le questure ed ai posti di frontiera, sia stato disposto che deve essere rifiutata la do-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

manda di asilo in Italia per tutti i profughi che abbiano comunque transitato anche per un brevissimo periodo in un paese aderente alla Convenzione di Ginevra (ivi compresa la Jugoslavia);

se risponde a verità che, a seguito delle nuove direttive sopracitate, le questioni, in tali casi, rispondono alle richieste di asilo rilasciando un foglio di via obbligatorio verso il paese di transito, con la conseguenza che le competenti autorità italiane hanno potuto esaminare durante tutto il 1988 solo 130 domande di asilo, contro le 10.000 esaminate nel 1987;

se non ritenga indispensabile fornire al Parlamento i dati dettagliati relativi alle domande presentate nel 1988, accolte o rifiutate, ai motivi del rifiuto, ed ai provvedimenti di espulsione;

se non ritenga necessario revocare immediatamente le due circolari sopracitate, che impediscono di fatto il riconoscimento del diritto di asilo dei profughi stranieri, ponendosi in netto contrasto con l'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, in ragione del fatto che tutti i Paesi confinanti hanno sottoscritto la suddetta Convenzione. (5-01609)

\* \* \*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

**TASSI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, di grazia e giustizia, delle finanze e dei lavori pubblici.* — Per sapere:

quale sia stato il costo e la conseguente spesa per la posa in opera del « monumento » inaugurato dal ministro dei lavori pubblici « alla Lunigiana, crocevia di strade verso la civiltà »;

a chi sia stata addebitata la relativa spesa, se, cioè sia stata caricata sul bilancio dell'ANAS ovvero su quello del Ministero dei lavori pubblici. La cosa ha particolare rilevanza perché detto « monumento » risulta dedicato « alla Lunigiana » da « Ferri Ministro dei lavori pubblici », ma è stato fatto in occasione dell'inaugurazione ufficiale di un distaccamento dell'ANAS in quel di Pontremoli (sulla cui utilità restano fondatissimi dubbi, poiché la ridente borgata lunigianense, sarà « capoluogo e crocevia di strade verso la civiltà », ma certamente non esige né uffici dell'ANAS). Non modifica, sotto il profilo giuridico e legale, tale situazione il fatto che il ministro dei lavori pubblici *pro tempore* sia, di diritto, anche presidente del consiglio di amministrazione dell'ANAS poiché semmai tale « confusione », a giudizio dell'interrogante, può solo aggravare, anche sotto il profilo penale, la cosa;

se, in merito, siano in atto inchieste amministrative anche in sede regionale, pure sotto il profilo della corretta applicazione delle norme edilizie, in merito ad autorizzazioni e comunicazioni alle autorità comunali competenti, doverose per ogni attività di carattere edilizio, indagini di polizia giudiziaria o tributaria, istruttorie o procedimenti penali, richiesta di notizie o attività di controllo da parte della procura generale presso la Corte dei conti.

(4-14651)

**BERTONE, BECCHI, MASINA, CIMA, CRIPPA, CAPECCHI e RODOTÀ.** — *Ai Ministri degli affari esteri, della difesa, del commercio con l'estero e delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che:

il ministro della difesa del Guatemala, generale Hector Gramajo ed il Presidente del Congresso, Josu Lobos Dubon, hanno dichiarato alla stampa che sono in corso trattative fra il Governo guatemalteco ed il Governo italiano per la stipula di un accordo che prevede la fornitura alle Forze armate di aerei militari;

secondo tali dichiarazioni si tratta per ora, di due aerei G.222 costruiti dall'Aeritalia, del costo di 36,2 milioni di dollari, da utilizzare in azioni contro la guerriglia;

è documentato che già attualmente, con la motivazione di contrastare la guerriglia, le Forze armate guatemalteche effettuano interventi in zone densamente popolate, colpendo indiscriminatamente la popolazione civile indigena, in particolare nel dipartimento di El Quiché;

il Guatemala è imputato di fronte alla Commissione per i diritti umani di Ginevra di gravi violazioni, che dovranno essere valutate nel corso delle prossime riunioni;

*Amnesty International*, nel suo rapporto del giugno scorso, ha confermato il perdurare della sistematica violazione dei diritti umani in Guatemala;

la Conferenza episcopale del Guatemala, in un recente documento, ha espresso la propria condanna nei confronti delle spese militari, ritenendole in contrasto con gli accordi di Esquipulas e con l'impegno di pace e di riconciliazione che il « Dialogo Nacional », al quale partecipa lo stesso Governo, sta sviluppando;

la richiesta di fornitura degli aerei da parte dell'Italia è collegata — per dichiarazione dello stesso Ministro — alle

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

restrizioni poste dal Congresso degli Stati Uniti alla vendita di materiale bellico al Guatemala —:

se siano a conoscenza del fatto che sono in corso trattative con il Governo del Guatemala per la vendita di 2 aerei G.222;

se in ogni caso trattative tra Aeritalia e Governo guatemalteco siano state autorizzate dai Dicasteri responsabili;

se non ritengano che queste trattative siano in contrasto con uno dei punti della nuova legge sul commercio delle armi, già approvato in Commissione da tutti i gruppi politici, che non consente la vendita di materiale bellico a paesi nei quali si verificano palesi violazioni dei diritti umani;

se non appaia loro opportuno assecondare il fragile avvio del processo di democratizzazione del Guatemala con interventi tesi a migliorare le condizioni di vita della popolazione e a sostenere il dialogo di riconciliazione in atto e non con interventi che rafforzano le Forze armate, responsabili di tanti documentati massacri e principale ostacolo allo sviluppo della democrazia in Guatemala.

(4-14652)

AULETA, BELLOCCHIO, UMIDI SALA, ROMANI e BRUZZANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

con nota n. 8017/10.037 del 31 marzo 1988 la Presidenza del Consiglio ha affermato che la carica di componente delle commissioni tributarie « costituisce ufficio pubblico ed è obbligatoria » e che « i dipendenti pubblici chiamati a far parte quali componenti delle commissioni tributarie debbano essere autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario per l'espletamento del mandato e che durante l'assenza debbano essere considerati ad ogni effetto come presenti in ufficio »;

in molti casi la dizione, usata nella predetta nota di « tempo necessario per

l'espletamento del mandato » è interpretata in modo restrittivo, concedendo all'interessato solo il tempo necessario per la partecipazione all'udienza di discussione dei ricorsi —:

se non ritenga di dover precisare che nel suddetto « tempo necessario » è compreso anche quello occorrente per l'esame e lo studio della controversia da decidere e per la stesura delle motivazioni della decisione, almeno per quanto riguarda il componente « relatore » della commissione e l'estensore delle motivazioni della decisione. (4-14653)

FIANDROTTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi per cui la RAI-TV non abbia trasmesso in eurovisione la cerimonia finale del concistoro delle Chiese Valdesi, avvenuta recentemente e tenuto conto che la RAI è l'unica rete europea a non aver aderito alla trasmissione.

(4-14654)

FIANDROTTI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere:

se corrisponde al vero che l'USL 76 di Casale Monferrato abbia stabilito nel capitolato d'appalto che « le carni da destinarsi al consumo degli stabilimenti ospedalieri dovranno provenire da bovini delle migliori qualità e dovranno essere di produzione danese »;

quale sia inoltre la valutazione del ministro al riguardo e se non ritenga l'insolita delibera inutilmente penalizzante per i produttori delle rinomatissime carni piemontesi. (4-14655)

SERRENTINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

è in atto all'interno dell'istituto di pena minorile Ferrari dell'Aquila un programma sperimentale e di recupero e reinserimento realizzato in collaborazione con il comune e l'ENAIP e con la partecipazione anche di giovani esterni;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

il Fondo sociale europeo (FSE) ha finanziato il progetto per il 1988 e il 1989 e per il 1990 è stata proposta la terza annualità;

in data 27 gennaio 1989 il Ministero, il comune e l'ENAIIP hanno sottoscritto un preciso e dettagliato protocollo d'intesa;

la regione Abruzzo sta esaminando un progetto di legge regionale finalizzato alla realizzazione di una comunità alloggio, sul modello di quelle previste dalla nuova riforma penale -:

se non ritenga che:

la sperimentazione in atto vada potenziata e sostenuta anche con maggiori mezzi finanziari e con più personale, in quanto essa è diretta a garantire lo sviluppo e il controllo di proficue attività alternative alla detenzione;

i beni destinati alle attività e individuati nel protocollo d'intesa vadano subito consegnati, anche in forma provvisoria, al comune dell'Aquila, come più volte da questo sollecitato, realizzando l'auspicato scorporo dalla struttura carceraria della palazzina e dei terreni utilizzati;

sia opportuno fornire ai magistrati, in particolare aquilani, ogni informazione e documentazione idonea a far comprendere l'utilità della sperimentazione in corso;

sia, infine, consigliabile, soprattutto in questa fase iniziale, destinare i minori all'istituto Ferrari secondo criteri tali da garantire maggiormente la crescita sostanziale del progetto di reinserimento. (4-14656)

SOAVE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che:

all'istituto magistrale di Alba (CN) così come ad altre scuole secondarie superiori che attuano una sperimentazione di indirizzo linguistico debitamente autorizzata, è stata diramata una direttiva del ministro in indirizzo che inibisce loro

l'uso della denominazione « liceo linguistico sperimentale »;

la denominazione « liceo linguistico » è attribuita attualmente a determinate scuole private riconosciute di durata quinquennale e a corsi di studio privati che preparano agli esami di licenza da sostenere presso una delle predette scuole;

l'articolo 15 del regio decreto n. 1071 del 1935 dispone che al concorso di ammissione al corso di lingua e letteratura straniera del Magistero possono partecipare coloro che sono in possesso della licenza delle scuole civiche « *Grazia Deledda* » di Genova o « *Alessandro Manzoni* » di Milano;

lo stesso regio decreto dispone che i programmi di dette scuole siano approvati con decreto ministeriale, e che la commissione giudicatrice debba essere presieduta da un commissario ministeriale;

tali disposizioni sono state successivamente estese ad altre istituzioni scolastiche private;

i licei linguistici privati si sono opposti, anche con specifiche iniziative giudiziarie, nei confronti di scuole statali che sperimentavano il liceo linguistico;

per quali motivi abbia di fatto sostenuto tale aberrante iniziativa, dimenticando che l'articolo 33 della Costituzione prevede l'obbligo della Repubblica di istituire scuole di ogni ordine e grado, evidentemente anche in forme sperimentali. (4-14657)

SOAVE. — *Ai Ministri della sanità e per la funzione pubblica.* — Per sapere - premesso che:

una delibera dell'USSL n. 66 di Mondovì (CN) prevede lo spostamento del servizio di psichiatria dall'attuale sede nei locali dell'ex carcere;

tale scelta, opinabile sotto vari punti di vista, è stata criticata dal primario del servizio salute mentale dell'USSL stessa;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

quest'ultimo ha esposto la sua opinione sui giornali locali *Unione Monregalese* e *Provincia grande* in una lettera aperta il cui passo saliente è il seguente: « ... Adesso si parla di spostare il reparto nell'ex carcere e il motivo che mi ha spinto a scrivere... è la mia profonda convinzione che dietro questa decisione, apparentemente legata a problemi di spazio, ci siano le paure e la mentalità che in passato hanno creato i manicomi. In un momento in cui è in discussione, in regione, una legge che finalmente può garantire strutture e personale idonei per la psichiatria, a Mondovì sembra non esserci più spazio per i "diversi", per gli "ubriaconi" (come spesso vengono definiti) se non in luoghi lontani dalla vista, disagiati, senza le sufficienti garanzie sanitarie... »;

tale passo è stato incriminato dal direttore sanitario-coordinatore sanitario, il quale ha inviato al primario di cui sopra una contestazione « ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 103 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato" », con la conseguente apertura della procedura disciplinare a carico del primario -:

se non ritengano che tale richiamo al citato decreto del Presidente della Repubblica sia da ritenersi, nella fattispecie, del tutto improprio e non si configuri piuttosto come una colposa limitazione del diritto costituzionale alla libertà di opinione. (4-14658)

PRANDINI, CRISTONI e BORTOLANI.  
— Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e della sanità. — Per conoscere —

premessi che:

il settore cunicolo è venuto assumendo nell'economia agricola nazionale una rilevante importanza (133 miliardi di fatturato nel 1988, pari all'85 per cento del fabbisogno nazionale);

all'interno del settore si sono verificate ampie trasformazioni che hanno modificato la tipologia degli allevamenti — da rurali ad intensivi — con notevole aumento della produzione, con recupero del disavanzo agro-alimentare delle carni, a favore dell'aumento del consumo *pro capite*;

allo scopo di consolidare lo sviluppo del settore e di garantire produttori e consumatori -:

se non ritengano necessario ed urgente estendere l'applicazione della legge n. 218 del 2 giugno 1988 alle seguenti malattie infettive dei conigli, al fine di anticipare fenomeni epidemiologici che potrebbero verificarsi: pasteurellosi; encefalitozoonosi; malattia emorragica virale del coniglio; pseudotubercolosi; rogna sarcotica; toxoplasmosi; malattia di Tiyzer;

se inoltre non ritengano opportuno dare luogo subito:

al censimento del patrimonio cunicolo per poter programmare i vaccini, in numero adeguato, all'insorgenza di eventuali fenomeni epidemiologici;

alla obbligatorietà della denuncia della malattia infettiva;

al controllo sanitario della carne importata e dei riproduttori circolanti nell'ambito nazionale, onde evitare epidemie già in atto a livello europeo e mondiale;

all'adozione e controllo, in via sperimentale, di vaccini già esistenti a livello comunitario ed extracomunitario, onde prevenire eventuali necessità. (4-14659)

GALANTE, TESTA ENRICO, BRESCIA, CANNELONGA, CIVITA e D'AMBROSIO. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premessi che:

da lungo tempo diverse associazioni ambientaliste e organizzazioni politiche vanno denunciando lo stato di pro-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

gressivo degrado del fiume Ofanto senza che fino a questo momento si siano adottati provvedimenti di salvaguardia;

in questi ultimi mesi è cresciuto lo scempio che si va compiendo in danno della flora e della fauna dell'Ofanto, soprattutto nel territorio pugliese, nonché dell'alveo del fiume con la scomparsa dei boschi ripariali e la messa in atto di un'assurda arginatura fatta con mostruosi blocchi di cemento;

l'opera di devastazione e di degrado del fiume sta portando alla scomparsa di una fauna oltremodo pregiata rappresentata da animali come il tasso, la faina, la belladonna e uccelli quali il cavaliere d'Italia, le tortore dal collare, il martin pescatore;

è in atto, da parte anche di soggetti senza scrupoli, un'opera di vero e proprio saccheggio dell'alveo con l'estrazione di sabbia e ghiaia che mettono a nudo le radici degli alberi con conseguente occupazione abusiva di terreno demaniale;

il ripopolamento è reso difficile anche dai livelli di inquinamento che toccano l'intera zona che rientra tra quelle di grande interesse ambientale in base alla convenzione internazionale di Ramsar del 1971 —

quali provvedimenti intenda adottare per porre fine a questa assurda aggressione ambientale;

se non ritenga di intervenire per sollecitare l'intervento della competente magistratura ordinaria delle acque. (4-14660)

**RONZANI, SOAVE e MIGLIASSO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

è forte, soprattutto in talune situazioni, la richiesta di mantenere personale amministrativo presso le segreterie delle scuole medie ridotte a sezioni staccate a seguito dell'attuazione del piano di nazionalizzazione della rete scolastica disposto dalla legge n. 426 del 1988;

a seguito della richiesta, avanzata dai genitori degli alunni dei comuni e da numerose forze sociali e politiche il consiglio scolastico provinciale di Vercelli, dopo avere esaminato l'intera questione, ha espresso la propria preoccupazione in ordine a una decisione che comprenda « una unica soluzione centrale che accorpa servizi per molte scuole dislocate in comuni distanti tra loro », la quale crea, senza tema di smentita, forte disagio per studenti, genitori e insegnanti in servizio presso le sezioni staccate;

la scomparsa degli uffici di segreteria finirà con rendere irrazionale l'attività di certificazione, di archivio e di preparazione di documenti urgenti, nonché le chiamate degli insegnanti supplenti —

se, anche tenendo conto dell'accordo tra Ministero e organizzazioni sindacali, intenda adottare provvedimenti con i quali mantenere il servizio di segreteria nelle sezioni staccate risultanti dalla soppressione delle presidenze. (4-14661)

**ALBERINI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere — premesso che:

a seguito di una violenta grandinata, abbattutasi il 22-23 giugno 1989 in provincia di Brescia, più del 50 per cento del fatturato agricolo complessivo è andato perduto in pochi minuti, con la distruzione di oltre 4 mila ettari di vigneto in Franciacorta (terra di vino spumante), di oltre 750 ettari di vigneto e frutteto, nella bassa Valtrompia, finò alla parte nord della città comprendendo Botticino, mentre la superficie coltivata a cereali della bassa bresciana, la Leno a Remedello, ha riportato danni pari al 40 per cento e sono stati scoperti i tetti e danneggiati cascine e casolari;

un violento nubifragio, nella notte dell'8-9 luglio 1989, ha colpito la zona della bassa bresciana, da Flero a Capriano a Bagnolo Mella, inondando le case e allagando le campagne;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

un altro violento temporale, accompagnato da forti scariche di vento il giorno 11 luglio 1989, ha gravemente danneggiato i paesi della Valtrompia, in particolare Villa Carcina, Concesio, Sarezzeo e Polaveno e alcune zone del lago d'Iseo, in particolare Sale Marasino e Sulzano, con straripamento di torrenti, frane e smottamenti —:

se non ritengano di dover prontamente, accertati e stimati i danni, dichiarare lo stato di calamità naturale.

(4-14662)

CIPRIANI, ARNABOLDI e RUSSO SPENA. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, del lavoro e previdenza sociale e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la SAIPEM SpA, società del gruppo ENI, ha effettuato in modo unilaterale una sospensione di 417 lavoratori, ponendoli in cassa integrazione guadagni senza anticipazione di retribuzione, dichiarando inoltre che provvederà alla sospensione di altri 203 lavoratori alle stesse condizioni;

ormai da molti anni la SAIPEM è oggetto di ripetute interrogazioni parlamentari di quasi tutti i gruppi, denunce delle organizzazioni sindacali, decine e decine di ricorsi presso il tribunale di Milano e un esposto alla procura della Repubblica di Milano, datato 17 dicembre 1988, che ha aperto procedimenti di indagine a carico della direzione SAIPEM per diverse ipotesi di reato;

in questi giorni, durante il presidio permanente organizzato da CGIL-CISL-UIL che è in atto ormai da quindici giorni, 24 ore su 24, davanti alla sede direzionale di San Donato Milanese, si sono presentati alcuni magistrati, accompagnati dall'intendenza di finanza, che hanno interrogato gli amministratori delegati ingegner Fiore e ingegner Clementi —:

le reali e chiare motivazioni di una scelta aziendale effettuata in modo assolutamente unilaterale:

quali soluzioni vengano prospettate dalla direzione della SAIPEM che non si limitino alla sospensione in massa dei lavoratori. (4-14663)

ARNABOLDI e RUSSO SPENA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

la sala di lettura della Biblioteca nazionale centrale di Firenze è stata chiusa dal 1° luglio, con una ordinanza a firma della direzione in data 29 maggio;

tale ordinanza fa riferimento a generici « lavori di ristrutturazione » e non fissa i termini della riapertura —:

quali siano i piani di ristrutturazione previsti e quali i tempi di chiusura;

se la situazione di degrado fosse giunta a tal punto da richiedere un intervento d'urgenza attuando la chiusura proprio in coincidenza con la sessione estiva degli esami universitari, periodo in cui la sala di lettura è particolarmente affollata;

se, per quanto riguarda luoghi di pubblica utilità, sia ammissibile segnalare la sospensione del servizio solo due giorni prima. (4-14664)

ARNABOLDI e CIPRIANI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la direzione generale del demanio sembra decisa a non rinnovare all'università di Genova la concessione per la gestione del Giardino botanico Hanbury, orto botanico di grande interesse scientifico e naturalistico, destinando invece tale bene demaniale ad altro uso per ora non precisato e su cui sono legittimi tutti i sospetti;

la direzione peraltro non ha ancora dato risposta alla richiesta avanzata dall'università per il rinnovo della concessione, richiesta presentata in data 10 feb-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

braio 1989, cioè con un congruo anticipo rispetto alla scadenza della concessione (13 luglio 1989) —:

se tale assurdo comportamento intenda creare un vuoto di gestione sul quale inserire più facilmente operazioni di cambio d'uso, altrimenti ingiustificate;

se non ritenga sia invece il caso di rinnovare immediatamente la concessione all'università di Genova, la cui opera come ente gestore del Giardino botanico Hanbury è stata finalizzata alla difesa e alla ricostituzione del patrimonio scientifico e naturalistico da esso rappresentato;

se non ritenga sia comunque urgente sciogliere quanto prima l'ambiguità e l'incertezza rispetto al futuro del Giardino, anche per non lasciare in condizioni di attesa precaria i lavoratori attualmente ad esso addetti. (4-14665)

ARNABOLDI e RUSSO FRANCO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per conoscere — premesso che:

il Ministero della pubblica istruzione ha concesso mille posti di tecnico laureato alle varie università;

alcuni di questi posti risulterebbero essere fermi presso il rettorato della Sapienza, in attesa di richiesta;

sono moltissimi i precari che in questi anni hanno lavorato presso le università pur in condizioni economiche e di impiego del tutto prive di qualsiasi garanzia giuridica e salariale —:

quali iniziative intendano assumere i ministri competenti per rendere concretamente disponibili questi posti;

se non ritengano opportuno fornire sollecite e concrete risposte a chi, da anni, opera in condizioni di estremo disagio, in un settore delicato quale l'università e la ricerca italiana. (4-14666)

MANNA e PARLATO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che, tempo fa, i circa ottocento abitanti di un Parco Lagani sorto in pochi anni, sulla Domitiana, in località Ponte a Mare di Castelvoturno (CE), deliberarono di richiedere l'urbanizzazione del proprio insediamento (alla decisione, che fu condominiale, si opposero soltanto quattro dei novantaquattro proprietari), e che, di fronte alla pressoché unanime e legittima richiesta, il sindaco, dichiaratosi immediatamente consenziente, assicurò che avrebbe provveduto egli stesso, in pochi giorni, ad approntare la delibera di assenso e a sottoporla alla ratifica del consiglio comunale: senonché — passato, con il tempo delle elezioni amministrative, il tempo delle promesse facili — la rinnovata amministrazione (che poi è sempre la stessa) va eccependo, alle rinnovate e reiterate sollecitazioni, che non si possa non tenere nel debito conto il democratico dissenso espresso dai quattro proprietari, sicché l'istanza dei castellani del Parco in questione rischia non già la reiezione ma l'affossamento per interesse privato —:

se non ritengano di dover attivare, per quanto di competenza, tutti i meccanismi di controllo di cui dispongono allo scopo di verificare se siano veridiche le voci circolanti a Castelvoturno secondo le quali ad impedire l'urbanizzazione del Parco Lagani non sia affatto (e non potrebbe esserlo) il pure legittimo ma proporzionalmente assai scarso dissenso espresso sull'istanza condominiale, ma le forti pressioni in negativo che taluni individui, certi Cassandra, portatori di interessi familiari, eserciterebbero nei confronti dell'amministrazione comunale per non perdere il privilegio di provvedere, quasi in regime di esclusività, all'espurgo periodico dei pozzi neri (90 mila lire i grandi e 60 mila i piccoli) di cui è disseminato non solo il Parco Lagani ma l'intero territorio castellano, e che l'urbanizzazione farebbe sparire con la realizzazione, finalmente, di una vera e propria rete fognaria. Questi Cassandra sarebbero

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

soci della snc « La Castellana di Angela Cassandra », apparterrebbero tutti alla stessa famiglia e sarebbero: uno assessore comunale, uno guardia comunale, uno impiegato comunale e uno geometra dell'ufficio tecnico comunale, tutti di Castelvoturno. (4-14667)

TEODORI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere — premesso che:

sono pervenute agli utenti ENEL del compartimento di Roma perentorie ingiunzioni di pagamento entro 5 giorni di somme, spesso esorbitanti, dovute a presunta « rettifica dei consumi » al di fuori delle ordinarie bollette periodiche;

in tali ingiunzioni non è specificato alcun dato riferentesi agli effettivi consumi di energia elettrica da parte del-

l'utente né tantomeno è riportata in maniera comprensibile la situazione contabile delle bollette periodiche che si afferma di voler rettificare —:

di chi sia la responsabilità, se a livello locale o nazionale, di questa vera e propria aggressione dell'utente;

se il calcolo della somma addebitata straordinariamente e perentoriamente richiesta all'utente si basi effettivamente su una lettura di fatto dei consumi oppure se non si tratti di un maldestro tentativo da parte dell'Ente di approvvigionarsi d'indennità sulla base di criteri induttivi a spese quindi del cittadino ignaro e indifeso;

se il metodo seguito risponda a quella trasparenza ed a quei corretti rapporti che un ente pubblico come l'ENEL deve intrattenere con i cittadini secondo gli indirizzi che sono stati dettati dal Parlamento. (4-14668)

\* \* \*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

**INTERROGAZIONE  
A RISPOSTA ORALE**

MELLINI, CALDERISI, PANNELLA e ZEVİ. — *Ai Ministri della sanità, di grazia e giustizia e dell'interno.* — per conoscere:

se siano informati dell'episodio relativo al ricovero all'ospedale civile di Vicenza della signora Pasqua Chiodero di Pordenone, di sessantuno anni, per una affezione tumorale in stato assai avanzato, sottoposta contro la sua volontà, essendo essa appartenente alla confessione religiosa dei Testimoni di Geova, a trasfusione di sangue il 21 e 22 maggio 1989;

in particolare a quale titolo sia intervenuto nella vicenda il sostituto procuratore della Repubblica dottor Carmine Pace, che avrebbe ordinato di praticare la trasfusione nonostante l'opposizione della paziente, pienamente cosciente e quindi capace di disporre delle cure cui intende sottoporsi;

se il procuratore della Repubblica in questione, che non risulta essere investito dalla legge dei poteri relativi ai tratta-

menti sanitari obbligatori, abbia ritenuto di doversi occupare anche delle modalità particolarmente brutali con le quali la poveretta è stata sopraffatta alla presenza di poliziotti armati, e costretta a sottostare alla trasfusione malgrado le urla di aiuto, trattamento ripetuto, con le stesse modalità il giorno successivo e se il procuratore stesso, o altro ufficio competente ai sensi dell'articolo 41-bis del codice di procedura civile abbia proceduto per il danno alla persona della Chiodero conseguente all'inconcepibile abuso;

se ritengano sia concepibile che i trattamenti sanitari siano inflitti obbligatoriamente a persone coscienti e capaci, al di fuori di esigenze di tutela della salute della collettività e sul semplice presupposto che il diniego di sottostarvi sia « sbagliato », con l'identificazione della capacità con la « giustezza » delle scelte effettuate, proposizione aberrante sulla quale si fondano tutte le persecuzioni e tutti gli attentati alla libertà dell'uomo;

quali provvedimenti intendano adottare i ministri interrogati, nell'ambito delle loro competenze, nei confronti dei responsabili e per garantire la libertà e la salute dei cittadini di fronte ad assurdi attentati del genere. (3-01821)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

## MOZIONI

La Camera,

considerato il rilievo strategico del raddoppio e della modernizzazione della linea ferroviaria Orte-Falconara, parte essenziale dell'asse trasversale Roma-Ancona, e componente decisiva delle nuove relazioni di trasporto Roma-Venezia del quinto corridoio plurimodale previsto dal Piano generale dei trasporti;

considerato che il valore di questa opera è sancito anche dalle convenzioni stipulate tra Governo, Ente ferrovie dello Stato, regioni e comuni,

impegna il Governo

a mantenere quanto previsto dalle leggi in vigore per il raddoppio della linea Orte-Falconara e ad inserire l'opera nel programma delle priorità dell'Ente ferrovie dello Stato, come prescritto nella legge finanziaria 1988.

(1-00300) « Marri, Lorenzetti Pasquale, Provantini, Ingraio, Levi Baldini, Radi, Ciliberti, Cellini, Cavicchioli, Ridi, Angeloni, Pacetti, Stefanini, Dignani Grimaldi, Menzietti, Testa Enrico, Orciari, Tiraboschi, Ciaffi, Trabacchini, Picchetti, Romani, Recchia, Sapio, Mammone, Pinto, Nicolini, Veltroni, Colombini, Ciocci Lorenzo, Piermartini, Dell'Unto, Marianetti, Pietrini, Rotiroti ».

La Camera,

premesso che:

è in corso, presso la I Commissione permanente - Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni - della

Camera, un'importante indagine conoscitiva sulla condizione dello straniero in Italia e sui fenomeni di razzismo, opportunamente volta a individuare gli interventi legislativi, i comportamenti amministrativi ed i mezzi di informazione e di promozione civile resi necessari dalle caratteristiche del fenomeno, attraverso l'audizione dei ministri interessati e dei rappresentanti dei lavoratori stranieri, dei sindacati, degli enti locali, degli enti di studio e di ricerca e degli organismi di volontariato;

nel corso dell'indagine, iniziata nel novembre del 1988, vanno emergendo numerosi gravi problemi relativi alla situazione dello straniero in Italia in conseguenza delle ingenti migrazioni dal Sud del mondo verso l'Italia e l'Europa;

diventa sempre più urgente tutelare efficacemente i diritti degli immigrati, prevenire eventuali conflitti sociali e potenziare le politiche di cooperazione con i paesi in via di sviluppo;

i paesi europei devono essere in grado di assicurare solidarietà e sostegno agli immigrati, ai profughi ed ai rifugiati in modo tale da garantire loro parità di diritti e strumenti adeguati ai fini del loro inserimento civile e sociale, senza dover rinunciare alle proprie identità culturali e linguistiche, quali cittadini europei a pieno titolo;

il fenomeno, che capovolge la sofferta tradizione di emigrazione dall'Italia, nasce dai drammatici squilibri economici e sociali del mondo e dalla sofferenza dei profughi e rifugiati, non sempre risolvibile con misure restrittive di tipo burocratico-amministrativo senza intaccare i caratteri fondanti della nostra democrazia;

occorrono coraggiose scelte politiche di solidarietà e cooperazione internazionale, mentre l'affermazione dei diritti di cittadinanza per coloro che vivono nel nostro Paese è condizione per l'affermazione di uguali diritti per gli immigrati in ogni paese del mondo;

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

la garanzia di condizioni di pari opportunità per gli immigrati e le immigrate nel rispetto delle loro identità etiche, culturali, linguistiche e religiose costituisce la base per il superamento dei preoccupanti fenomeni di razzismo che stanno emergendo in Europa ed anche in Italia;

la legislazione italiana risulta carente a fronte della crescente rilevanza e drammaticità del fenomeno, poiché l'assenza di una disciplina organica che regolamenti l'accesso ed il soggiorno — che di fatto vengono disciplinati dagli articoli 142-152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931 e dalle corrispondenti norme del relativo regolamento di attuazione (articoli 261-271) — permette una eccessiva discrezionalità nell'accertamento delle condizioni cui vengono subordinati l'ingresso e la permanenza dei cittadini stranieri nel nostro paese;

manca una normativa di tutela degli immigrati, dei profughi e degli esuli nel nostro paese;

la legge 30 dicembre 1986, n. 943, che pure ha costituito il primo tentativo di disciplina specifica del fenomeno dei lavoratori stranieri, risulta ancora in gran parte disapplicata;

in particolare, fino ad oggi solo circa centomila cittadini stranieri hanno regolarizzato la loro posizione in Italia a seguito della legge n. 943, mentre si calcola che vi sia non meno di un milione di cittadini stranieri rimasti « irregolari », e quindi privi di qualsiasi diritto e sottoposti a ricatti, ad umiliazioni e ad un brutale sfruttamento economico, non essendosi potuti regolarizzare a causa della scarsa informazione, o perché esclusi dalle rigide condizioni previste dalla legge, o per timore di perdere il loro lavoro, dato che molti datori di lavoro hanno rifiutato di effettuare le necessarie procedure,

impegna il Governo

a realizzare la piena applicazione della legge n. 943 del 1986, nel rispetto

dei principi che l'hanno ispirata, con particolare riferimento all'istituzione della Consulta nazionale prevista all'articolo 2 e dell'apposito servizio presso il Ministero del lavoro e previdenza sociale di cui all'articolo 3; al censimento delle offerte di lavoro risultate inevase, alla raccolta delle domande dei lavoratori extracomunitari ed alla loro assunzione per chiamata nominativa ai sensi dell'articolo 6, comma 1; alla iscrizione alle liste ordinarie di disoccupazione degli stranieri licenziati, come previsto dall'articolo 11;

ad attivarsi per una riforma della normativa vigente, che sia tesa a garantire la possibilità di lavoro autonomo e pari diritto nell'accesso al lavoro per tutti gli immigrati, procedendo, in attesa di tale riforma, alla riapertura dei termini di validità previsti dalla legge n. 943 del 1986 per la regolarizzazione dei lavoratori stranieri « irregolari » che già si trovano in Italia;

a garantire l'assistenza sanitaria a tutti gli stranieri, lavoratori e disoccupati; assicurando in particolare una adeguata tutela per le lavoratrici-madri che oggi sono spesso private, a causa della loro condizione, del lavoro e quindi — paradossalmente — della necessaria assistenza sanitaria;

a favorire la frequenza della scuola dell'obbligo da parte dei figli degli stranieri immigrati, ponendo in atto i necessari strumenti didattici;

a garantire il diritto allo studio per tutti gli stranieri ed anche per gli studenti lavoratori, adottando inoltre criteri e norme per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nei rispettivi paesi di origine; a rivedere le attuali norme che di fatto ostacolano l'iscrizione alle università italiane dei giovani stranieri e discriminano in particolare quelli meno abbienti; a potenziare le forme di cooperazione con i paesi in via di sviluppo che favoriscano un'adeguata utilizzazione, presso le strutture create nei loro paesi di origine, per i diplomati e laureati stranieri che lo desiderano;

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1989

a favorire, facendo leva sulla istruzione pubblica e sull'associazionismo, un sistema di educazione permanente che permetta la piena integrazione di ciascuno rispettando e valorizzando al medesimo tempo l'identità culturale e linguistica di ogni gruppo etnico;

a sottoporre a preventiva verifica parlamentare la proposta adesione dell'Italia agli accordi di Schenghen che mirano alla chiusura delle frontiere europee;

ad introdurre rigorosi criteri garantistici che delimitano la attuale discrezionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno ai fini dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri ed ad adoperarsi altresì per eliminare il ricorrente fenomeno delle espulsioni non motivate dal nostro Paese;

ad adottare le misure idonee a rendere meno penosa la situazione degli stranieri detenuti nelle nostre carceri, con particolare riguardo alla necessaria assistenza linguistica ed alla possibilità di comunicare con i propri familiari;

ad adottare tutti gli atti necessari, prevedendo a tal fine adeguate risorse finanziarie, per il rapido superamento della clausola territoriale della Convenzione di

Ginevra (la cosiddetta « riserva geografica ») in base alla quale viene riconosciuto lo *status* di rifugiato politico solo ai profughi provenienti da paesi europei, ed a intraprendere tutte le ulteriori iniziative dirette a dare completa attuazione all'articolo 10, terzo comma, della Costituzione.

(1-00301) « Zangheri, Barbieri, Violante, Cervetti, Ciabbari, Crippa, Gabbuggiani, Lauricella, Mammone, Marri, Napolitano, Natta, Pajetta, Rubbi, Serafini Anna Maria, Alinovi, Angius, Barbera, Ferrara, Forleo, Ingrao, Pacetti, Strumendo, Tortorella, Bargone, Ciconte, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Orlandi, Pedrazzi Cipolla, Recchia, Novelli, Turco, Vacca, Bassolino, Calvanese, Ghezzi, Lodi Faustini Fustini, Lucenti, Migliasso, Pallanti, Pellegatti, Picchetti, Rebecchi, Samà, Sanfilippo, Benevelli, Bernasconi, Bianchi Beretta, Brescia, Ceci, Colombini, Dignani Grimaldi, Lo Cascio Galante, Mainardi Fava, Montanari Fornari, Sanna, Tagliabue ».